

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	24
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	70
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	83
DIFESA (IV)	»	87
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	100
FINANZE (VI)	»	125
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	140
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	154
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	193
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	214
AFFARI SOCIALI (XII)	»	215

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	221
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	238
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	257
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	267

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 11.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3395 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 18 articoli, per un totale di 102

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 48 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità: esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; misure di tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e anche in relazione all'emergenza sanitaria in corso; attuazione di obblighi internazionali nei confronti di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità delle disposizioni di cui all'articolo 12-*quater* relativo all'assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei e all'articolo 16-*octies* sugli interventi per le città di Bergamo e Brescia designate capitali italiane della cultura per il 2023;

con riferimento poi alla finalità relativa alle "esigenze fiscali e finanziarie indifferibili" si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria" come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodina', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura 'finanziaria'";

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 3-*bis* prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possano essere impugnati in caso di "perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione", fattispecie che appare suscettibile di maggiore determinazione; la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16-*septies* prevede che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie alla luce del quadro normativo in materia che vede la recente pronuncia di illegittimità costituzionale della proroga di un anno (articolo 3, comma 8 del decreto-legge n. 183 del 2020) di un blocco di pignoramenti ed esecuzioni nei confronti di enti del servizio sanitario perché "non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco" (sentenza n. 236 del 2021 della Corte costituzionale);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 14-*quater* dell'articolo 5 reca una modifica frammentaria al regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 695 del 1996 (norme per la semplificazione delle scritture contabili), in contraddizione con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

l'articolo 5-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di una norma tributaria (il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all'imposta di soggiorno comunale); in proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente

(legge n. 212 del 2000) prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria; inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020 ha affermato che "al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve tuttavia trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata";

l'articolo 7-*bis*, nel modificare il codice della strada in materia di massa massima consentita nei trasporti di strada, sostituisce una disciplina entrata in vigore solo lo scorso 9 novembre con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del decreto-legge n. 121 del 2021;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sopprimere, all'articolo 5, il comma 14-*quater*.

Il Comitato osserva infine:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-*bis* e l'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera g);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire l'articolo 5-*quinquies*, l'articolo 7-*bis* ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Piero FASSINO. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Piero FASSINO, *presidente*, coglie l'occasione per dare brevemente notizia dell'avvenuta richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma del caso concernente i due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, con riferimento alla morte per arma da fuoco di due cittadini indiani avvenuta nel febbraio del 2012, al largo delle coste del Kerala, in India.

La Commissione esprime soddisfazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo FORMENTINI (LEGA) e Valentino VALENTINI (FI), la senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), i deputati Francesco BERTI (M5S) e Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), il senatore Stefano LUCIDI (L-SP-

PSd'Az), il deputato Gennaro MIGLIORE (IV) e il senatore Gianluca FERRARA (M5S).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	8
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
AVVERTENZA	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che – secondo quanto convenuto per le vie

brevi tra i rappresentanti dei gruppi – le Commissioni concluderanno nella seduta odierna l'esame degli emendamenti e procederanno alla deliberazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella precedente riunione del 1° dicembre scorso, le Commissioni hanno chiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimersi sul testo unificato adottato come testo base, in modo da potere rispettare il termine per la relazione in Assemblea, previsto per il 13 dicembre prossimo.

Ricorda altresì che nella seduta del 1° dicembre 2021 le Commissioni hanno esaminato le proposte emendative fino a quelle relative all'articolo 4.

Avverte che l'esame riprenderà quindi dall'articolo aggiuntivo Zanettin 4.02, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini indicati, identici ai termini con cui i relatori propongono di riformulare anche gli articoli aggiuntivi Lupi 5.02, Trizzino

6.01 e Bologna 6.02. Quanto agli articoli aggiuntivi 5.03, 5.04 e 5.05 sempre a prima firma dell'onorevole Zanettin, in relazione ai quali i relatori hanno proposto la medesima riformulazione, fa presente che essi si intenderanno assorbiti in caso di accoglimento della proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Zanettin 4.03.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Prende atto, quindi, che i presentatori degli emendamenti Zanettin 4.02, Lupi 5.02, Trizzino 6.01 e Bologna 6.02 hanno accettato la riformulazione dei loro emendamenti proposta dai relatori. Constatata inoltre l'assenza del Governo, ritiene che, in considerazione della posizione espressa su tutte le proposte emendative dal rappresentante del Governo, che si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni, in assenza di obiezioni si possa procedere con l'esame degli emendamenti.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Zanettin 4.02 (*nuova formulazione*), che assume il numero 5.06, Lupi 5.02 (*nuova formulazione*), Trizzino 6.01 (*nuova formulazione*), che assume il numero 5.07, e Bologna 6.02 (*nuova formulazione*), che assume il numero 5.08 (*vedi allegato*). Respingono altresì gli identici emendamenti Parisse 5.6, Lupi 5.32, Bisa 5.52 e Varchi 5.78.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) ritira l'emendamento a sua firma 5.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanettin 5.79 e Bellucci 5.75.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Parisse 5.16: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che l'ulteriore proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54 è stata accolta dai rispettivi presentatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Annibali 5.33 (*ulteriore nuova formulazione*), Bellucci 5.65 (*ulteriore nuova formulazione*) e Paolini 5.54 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'ulteriore nuova formulazione, in identico testo, degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, risultano preclusi gli emendamenti Parisse 5.7, 5.10 e 5.8, Zanettin 5.80, gli identici emendamenti Potenti 5.55 e Bellucci 5.66, gli identici emendamenti Varchi 5.64 e Bisa 5.53, gli emendamenti Bologna 5.5, Alessandro Pagano 5.93, Magi 5.92, Sportiello 5.44 e Saitta 5.48, che pertanto non saranno posti in votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Penna 5.47, Saitta 5.50 e Annibali 5.34 è stata accolta dai rispettivi presentatori e che, pertanto, tali proposte emendative, come riformulate, saranno poste in votazione dopo la votazione degli identici emendamenti Bellucci 5.68 e Turri 5.58.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Marchetti 5.57 e Bellucci 5.67 e l'emendamento Turri 5.56.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 5.12: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bellucci 5.68 e Turri 5.58. Approvano altresì gli identici emendamenti Penna 5.47 (*nuova formulazione*), Saitta 5.50 (*nuova formulazione*) e Annibali 5.34 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bologna 5.17: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 5.91.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carnevali 5.91 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti Annibaldi 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, come riformulati in identico testo, risultano preclusi gli emendamenti Sarli 5.4 e 5.2, che pertanto non saranno posti in votazione.

Avverte altresì che la presentatrice dell'emendamento Morani 5.90 ha accettato la riformulazione della sua proposta emendativa avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Morani 5.90 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Morani 5.90 (*nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Lupi 5.27 e 5.26, Parisse 5.11, 5.13 e 5.9, Bologna 5.19, gli identici emendamenti Annibaldi 5.35, Bologna 5.18, Turri 5.59 e Bellucci 5.69, gli identici emendamenti Di Muro 5.60 e Varchi 5.70, nonché gli emendamenti Bellucci 5.71 e Varchi 5.72, che pertanto non verranno posti in votazione.

Eugenio SAITTA (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 5.49.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 5.45.

Le Commissioni approvano l'emendamento Annibaldi 5.36 (*vedi allegato*). Respingono altresì l'emendamento Zanettin 5.81.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 5.14: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte quindi che i presentatori degli emendamenti Bologna 5.20, Annibaldi 5.37 e Lupi 5.28 hanno accettato la identica riformulazione delle loro proposte emendative avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bologna 5.20 (*nuova formulazione*), Annibaldi 5.37 (*nuova formulazione*) e Lupi 5.28 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti Bologna 5.20, Annibaldi 5.37 e Lupi 5.28, riformulati in termini identici, risulta assorbito l'emendamento Bologna 5.21, che pertanto non verrà posto in votazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.62 e Bellucci 5.74.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.73, identico all'emendamento Alessandro Pagano 5.61, finalizzato a rendere il parere del Comitato per la valutazione clinica uno strumento effettivo e non una formale pratica burocratica. A suo avviso l'approvazione della proposta emendativa in esame renderebbe il provvedimento più coerente ai principi delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 relativamente al controllo ex ante sull'effettiva sussistenza dei motivi. Nel ritenere che tale controllo deve essere pregnante, pur comprendendo la volontà della maggioranza di legiferare ad ogni costo sulla materia oggetto del provvedimento, invita i colleghi ad effettuare una analisi più approfondita del tema e a legiferare con intelligenza sottolineando che si sta trattando un tema afferente alla vita umana. Sottolineando come il suo gruppo, nel rispetto dell'impegno assunto a concludere l'esame del provvedimento nei tempi utili a consentirne l'avvio della discussione in Assemblea per il 13 dicembre prossimo, stia intervenendo sol-

tanto sugli emendamenti che ritiene meritevoli di una attenzione particolare, auspica che sull'emendamento in discussione si possa svolgere una riflessione attenta.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia la collega Varchi per gli interventi puntuali e, sottolineando come i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro, ritiene che eventuali ulteriori limature al testo, ove non fosse possibile intervenire in Commissione, potranno essere valutate nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Alessandro Pagano 5.61 e Varchi 5.73 e, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lupi 5.29 e Annibali 5.38 (*vedi allegato*).

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.39, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Annibali 5.39 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Saitta 5.51 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento Annibali 5.39, come riformulato.

Avverte che l'emendamento Sportiello 5.46 è stato ritirato dalla presentatrice.

Constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Parisse 5.15; si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte inoltre che l'emendamento Morani 5.89 è stato ritirato dai presentatori.

Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.40, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Annibali 5.40 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Alessandro Pagano 5.63.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua firma 5.76, identico agli emendamenti Bologna 5.22 e Lupi 5.30, relativo alle modalità con cui viene proposto il suicidio medicalmente assistito. Sottolinea che la proposta emendativa interviene sul comma 7 dell'articolo 5 con il quale si prevede che il medico presente all'atto del decesso debba accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita. Nel far presente che la proposta emendativa è volta a rendere non eventuale l'intervento dello psicologo, evidenzia che la materia oggetto della disposizione, certamente medica, riguarda anche i correlati psicologici della persona che richiede di morire. Sottolinea come nelle persone vi sia una integrazione tra corpo e mente che non può essere non presa in considerazione e pertanto non si può considerare lo psicologo, in questo procedimento, una figura di secondo piano. Nel richiamare l'integrità della persona, composta appunto da corpo e mente, ritiene che sia grave scotomizzare tale aspetto e pertanto invita i colleghi a valutare con attenzione l'emendamento, ritenendo che un suo non accoglimento da parte delle Commissioni dimostrerebbe un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della dignità dell'essere umano.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la proposta emendativa in discussione sia priva di logica, e, sottolineando come anche l'anima costituita un elemento importante dell'essere umano, chiede alla collega Bellucci per quale ragione l'emendamento non prevedere allora anche la presenza di un ministro del culto della persona che richiede la morte volontaria medicalmente assistita.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene intollerabile che la presidenza consenta ad un deputato di definire privo di logica l'intervento di una collega.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea di non aver definito illogico l'intervento della collega ma di aver affermato che, se

di parla di corpo e di psiche, appare illogico non soffermarsi anche sull'anima.

Mario PERANTONI, *presidente*, facendo presente di non aver rilevato alcun tipo di offesa nei confronti della collega Bellucci da parte dell'onorevole Paolini, consente alla deputata Bellucci di intervenire nuovamente per fatto personale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo per fatto personale, sottolinea che l'esistenza di una dimensione psichica accanto a quella corporea costituisce un dato scientifico acquisito da oltre un secolo che non ha niente a che vedere con l'ambito religioso richiamato dal deputato Paolini nel suo intervento. Si dichiara preoccupata per la tendenza a confondere l'aspetto psicologico, reputato erroneamente come immateriale, con le tematiche legate alla fede. Nel riconoscere l'importanza di tutti i valori, ribadisce che il Parlamento deve assumere le proprie decisioni senza confondere i piani di intervento ed agendo sulla base di evidenze scientifiche. Sulla base di tali considerazioni sottolinea nuovamente l'importanza di prevedere in ogni caso il coinvolgimento di psicologi al momento dell'accertamento del persistere della volontà di morte medicalmente assistita.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva che la deputata Bellucci aveva chiesto di intervenire per fatto personale e che nel suo precedente intervento aveva già illustrato il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 5.76.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce la valenza dell'emendamento Bellucci 5.76, da lei sottoscritto, al fine di assicurare in tutti i casi la presenza di uno psicologo in un momento cruciale dell'esistenza delle persone come quello rappresentato dalla decisione di richiedere la morte medicalmente assistita.

Nel ricordare che la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale ha indicato dei principi generali, rileva che per alcuni tale sentenza costituisce un pretesto per legittimare pratiche eutanasiche. Ricor-

dando che occorre trovare un corretto bilanciamento tra il bene supremo della vita e l'autonomia morale dei singoli, ritiene necessaria la presenza di uno psicologo per individuare l'incidenza del contesto nella determinazione della volontà della persona, in particolare alla luce delle carenze che si registrano nella rete delle cure palliative in Italia. Ritiene che ciò possa rappresentare un dato oggettivo incontrovertibile, come confermato anche nel corso delle audizioni svolte. Invita, quindi, ad approvare l'emendamento 5.76 Bellucci che permetterebbe di arricchire il contenuto del provvedimento.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, se non sarà possibile concludere l'esame delle proposte emendative entro la ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, sarà necessario convocare le Commissioni riunite alla fine degli stessi.

Mario PERANTONI, *presidente*, osserva che la necessità di una nuova convocazione delle Commissioni riunite dipenderà dalla modalità di svolgimento dei lavori nel tempo restante prima della ripresa pomeridiana dei lavori dell'Assemblea.

Avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Annibaldi 5.41 e constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bologna 5.22: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lupi 5.30 e Bellucci 5.76.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che l'emendamento Termini 5.3 è stato ritirato dai presentatori. Constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Parisse 5.23; si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte inoltre che l'emendamento Annibaldi 5.42 è stato ritirato dalle presentatrici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zanettin 5.82 e approvano l'emendamento Annibaldi 5.43 (*vedi allegato*); re-

spingono quindi l'emendamento Zanettin 5.87.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Parisse 5.24; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanettin 5.88, Lupi 5.31 e Zanettin 5.83.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.77 che fa salva la facoltà di esercitare l'obiezione di coscienza per il personale sanitario coinvolto nella procedura della morte volontaria medicalmente assistita. Richiama, in proposito, le problematiche connesse al rispetto del codice deontologico dei professionisti sanitari, sottolineando che la funzione primaria dei medici è quella di soccorrere ed adoperarsi con ogni mezzo per tenere in vita i malati. Ribadisce, quindi, il carattere cruciale della propria proposta emendativa, ricordando che la tutela della libertà di scelta deve essere assicurata anche al personale sanitario. Insiste, quindi, per la votazione del proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 5.77.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza delle presentatrici dell'articolo aggiuntivo Parisse 5.01; si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che la votazione degli identici emendamenti Parisse 6.6, Lupi 6.13, Alessandro Pagano 6.21 e Varchi 6.49 nonché dell'emendamento Alessandro Pagano 6.23 è preclusa dall'approvazione degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, come riformulati in identico testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Magi 6.17, gli identici emendamenti Bellucci 6.34 e Alessandro Pagano 6.24, nonché l'emendamento Lupi 6.11.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1, avanzata dai relatori.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'accoglimento della proposta di riformulazione, l'emendamento Trizzino 6.1 verrà posto in votazione dopo l'emendamento Parisse 6.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Turri 6.25 e Bellucci 6.35, l'emendamento Varchi 6.38, gli identici emendamenti Potenti 6.26 e Bellucci 6.36, nonché gli emendamenti Bellucci 6.39, Varchi 6.40 e 6.37, Magi 6.18 e gli identici emendamenti Potenti 6.27 e Varchi 6.41.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.42 ricordando che la Corte costituzionale ha evidenziato la necessità di prevedere il supporto di un organo di natura collegiale in ragione della estrema delicatezza dei temi trattati. In tale contesto ritiene opportuno il coinvolgimento del Comitato nazionale di bioetica come proposto con la propria proposta emendativa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Potenti 6.28 e Bellucci 6.42.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.14.

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Parisse 6.3; si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte poi che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Bellucci 6.43 e Tomasi 6.29, avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bellucci 6.43 (*nuova formulazione*) e Tomasi 6.29 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, constata l'assenza delle presentatrici degli emendamenti Bologna 6.7 e 6.8 e Parisse 6.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Trizzino 6.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Tateo 6.30 e Varchi 6.44 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Trizzino 6.1, come riformulato. Constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Bologna 6.9; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Saitta 6.20, Paolini 6.33 e Bellucci 6.47 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Zanettin 6.50 è preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti Saitta 6.20, Paolini 6.33 e Bellucci 6.47.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.46 che propone di prevedere che i componenti dei comitati per la valutazione clinica debbano risiedere in province diverse da quelle cui afferisce la competenza dell'organismo di riferimento. Sottolinea che in tal modo si darebbe seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha segnalato l'esigenza della terzietà degli organismi di controllo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Paolini 6.32 e Varchi 6.46.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta che, come preannunciato, verrà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta svoltasi nella giornata odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che nella precedente seduta odierna le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti fino alle identiche proposte emendative Paolini 6.32 e Varchi 6.46. L'esame riprenderà, pertanto, dalle identiche proposte emendative Marchetti 6.31 e Bellucci 6.45, sulle quali i relatori hanno espresso parere contrario.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marchetti 6.31 e Bellucci 6.45.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Annibali 6.15, Sportiello 6.19 e Morani 6.51 sono stati ritirati dai presentatori.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Parisse 6.5, 6.4 e 6.10: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Comunica altresì che l'emendamento Lupi 6.12 risulta precluso dall'approvazione della riformulazione delle proposte emendative volte a introdurre l'articolo 5-*bis* sull'obiezione di coscienza e che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Parisse 7.5, Lupi 7.15, Turri 7.22 e Varchi 7.37 e gli emendamenti Turri 7.24 e Alessandro Pagano 7.25.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 7.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Trizzino 7.1.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 7.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira gli emendamenti a sua prima firma 7.16 e 7.17.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Potenti 7.23, Magi 7.19, Sarli 7.2, Zanettin 7.38, Lupi 7.13, gli identici emendamenti Tomasi 7.26 e Varchi 7.42, l'emendamento Trizzino 7.4 nonché gli identici emendamenti Lupi 7.14 e Alessandro Pagano 7.27.

Lucia ANNIBALI (IV) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Annibaldi 7.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Annibaldi 7.18, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 7, risultano preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione, i seguenti emendamenti: gli identici emendamenti Alessandro Pagano 7.28 e Bellucci 7.33, gli emendamenti Zanettin 7.39, Saitta 7.21, Bologna 7.9, gli identici emendamenti Turri 7.29 e Varchi 7.34, gli emendamenti Bellucci 7.36, Bologna 7.8 e 7.10, Magi 7.20, Benedetti 7.3, gli identici emendamenti Alessandro Pagano 7.30 e Bellucci 7.35 e gli emendamenti Morani 7.41 e Bologna 7.11 e 7.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alessandro Pagano 7.32 e 7.31, gli identici emendamenti Lupi 8.4, Varchi 8.26 e Alessandro Pagano 8.11, l'emendamento Magi 8.6, gli identici emendamenti Turri 8.12 e Varchi 8.18, gli identici emendamenti Morrone 8.13 e Bellucci 8.19, gli identici emendamenti Morrone 8.15 e Bellucci 8.21, nonché gli identici emendamenti Varchi 8.20 e Morrone 8.14.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 8.25 e 8.24.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, gli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24 saranno votati dopo l'emendamento Misiti 8.9. Avverte altresì che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Misiti 8.8, Trizzino 8.1 e Saitta 8.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zanettin 8.27 e gli identici emendamenti Paolini 8.16 e Bellucci 8.22.

Roberto TURRI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Bologna 8.2 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bologna 8.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zanettin 8.28 e Lupi 8.3 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Bologna 8.2, come riformulato.

Avverte altresì che gli emendamenti Misiti 8.7 e Annibaldi 8.5 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Paolini 8.17 e Bellucci 8.23 e l'emendamento Zanettin 8.29.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 8.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misiti 8.9 (*vedi allegato*).

Giorgio TRIZZINO (MISTO) sottoscrive gli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24, come riformulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24, come riformulati, sono stati sottoscritti dai deputati Bagnasco, Sarli, nonché dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Bellucci 8.25 (*nuova formulazione*) e 8.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è concluso l'esame delle proposte emendative. Comunica che è pervenuto il parere favorevole con osservazione della I Commissione, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il prescritto parere, mentre la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Bazoli per la II Commissione, e deputato Provenza, per la XII Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato come risultante dall'approvazione di proposte emendative. Deliberano, altresì, di essere autorizzate a riferire oralmente in Assemblea.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » .

Emendamenti C. 3367, approvata dal Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all'articolo 6 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione;

all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione

* **5.33.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Annibaldi, Noja.

* **5.65.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

* **5.54.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Al comma 3, sostituire le parole: rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti:

esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata

** **5.47.** *(Nuova formulazione)* Penna.

** **5.50.** *(Nuova formulazione)* Saitta.

** **5.34.** *(Nuova formulazione)* Annibaldi, Noja.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione

5.91. *(Ulteriore nuova formulazione)* Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro trenta giorni

5.90. *(Nuova formulazione)* Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

Al comma 4, dopo le parole: dei presupposti e dei requisiti aggiungere le seguenti: stabiliti dalla presente legge

5.36. Annibaldi, Noja.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l'*équipe* sanitaria per una audizione, e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, a domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera

- * **5.20.** (Nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.
- * **5.37.** (Nuova formulazione) Annibali, Noja.
- * **5.28.** (Nuova formulazione) Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel corso del periodo che intercorre tra l'invio della richiesta al Comitato per l'etica nella clinica e la ricezione del parere di quest'ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.

- 5.29.** Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

Al comma 5, dopo le parole: il medico richiedente lo trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente

- 5.38.** Annibali, Noja.

Al comma 5, sostituire le parole: o residenziale pubblica con le seguenti: e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica

- 5.39.** (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, en-

tro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.

- 5.40.** (Nuova formulazione) Annibali, Noja.

Al comma 7, dopo le parole: e che permangano aggiungere la seguente: tutte

- 5.43.** Annibali, Noja.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 6, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento.

4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione.

- * **5.06.** (ex 4.02) (Ulteriore nuova formulazione) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
- * **5.02.** (Ulteriore nuova formulazione) Lupi, Palmieri, Bagnasco, Versace.

* **5.07.** (ex 6.01) (Ulteriore nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi

* **5.08.** (ex 6.02) (Ulteriore nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: e costituiti da con le seguenti: costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e.

* **6.43.** (Nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

* **6.29.** (Nuova formulazione) Tomasi, Potenti, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Di Muro, Tateo, Marchetti.

Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere la seguente: giuridiche

6.1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , tra i quali fino a: assistita

* **6.20.** Saitta.

* **6.33.** Paolini, Di Muro, Tateo, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Morrone, Marchetti.

* **6.47.** Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

ART. 7.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata

in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata

7.18. (Nuova formulazione) Annibaldi, Noja.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;

8.2. (Nuova formulazione) Bologna, Parisse, Turri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo digitale

8.9. Misiti, Sportiello.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;

8.25. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino, Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta, Sportiello

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale

8.24. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Trizzino, Bagnasco, Sarli, Bordo, Carnevali, Saitta, Sportiello

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 20

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della XI Commissione Romina MURA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni riunite riprendono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 7 dicembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, fa presente che sono pervenute tre richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità comunicate nella seduta dello scorso 6 dicembre. Al riguardo, la Presidenza ritiene di dover confermare le valutazioni già espresse, considerando che le proposte emendative Albano 13.8, Bucalo 13.9 e Osnato 13.04 non possono considerarsi strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge in esame.

Ricorda che l'Assemblea esaminerà il provvedimento a decorrere dal prossimo lunedì 13 dicembre 2021 e che nella seduta odierna le Commissioni, pertanto, procederanno all'esame delle proposte emendative presentate.

Chiede, quindi, all'onorevole Baratto, relatore per la VI Commissione, di esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della collega Polverini, relatrice per la XI Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che le Commissioni passeranno alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle presentate all'articolo 1 del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Osnato 1.1 e 1.2,

Bellucci 1.3, Lucaselli 1.5, Giovanni Russo 1.7, Albano 1.6 e Butti 1.4, nonché gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 e 1.10.

Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Lucaselli 2.1 e Giovanni Russo 2.2, l'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.01, nonché gli emendamenti Albano 3.3 e Osnato 3.1 e 3.2.

Lucia ALBANO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3-bis.1, identico all'emendamento Corda 3-bis.2, con il quale si chiede la soppressione dell'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.

Ricorda che il citato articolo 3-bis dispone l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e che attualmente circa il 40 per cento del contenzioso con l'Agenzia delle entrate viene avviato tramite questo tipo di impugnazione. Sottolinea pertanto come il divieto introdotto comprima i diritti dei contribuenti, considerati colpevoli dal Fisco sino a prova contraria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Albano 3-bis.1 e Corda 3-bis.2, l'articolo aggiuntivo Corda 3-quater.01, nonché l'emendamento Osnato 5.2.

Lucia ALBANO (FdI), in relazione all'emendamento a sua prima firma 5.7, chiarisce che si intende concedere una sanatoria nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente fruito dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Si tratta infatti di un periodo di imposta anteriore all'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 145 del 2018.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, re-

spingono gli emendamenti Albano 5.7, Mollicone 5.8, Osnato 5.4, 5.3 e 5.5, nonché Zucconi 5.9, 5.10 e 5.11.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 5.1, volto a sopprimere le disposizioni in materia di regime IVA delle associazioni. Sottolinea come si tratti di un arretramento rispetto alla disciplina introdotta con la legge di bilancio 2021, che il Governo ha introdotto nel decreto-legge in esame per evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, ma che danneggerebbe enormemente soprattutto gli enti del Terzo settore. Questi, pur non generando utili, saranno costretti a sobbarcarsi ulteriori costi, anche burocratici, nonostante il meritevole lavoro che hanno svolto durante la pandemia e che continuano a svolgere, sopperendo alle mancanze dello Stato. Sottolinea che sulla necessità di evitare di applicare il regime dell'IVA a tali associazioni si sono espressi sia rappresentanti del Governo, da ultima la Ministra Stefani, sia rappresentanti delle forze della maggioranza. Il suo emendamento rappresenta, dunque, l'occasione di dare un segnale di buon senso al Paese e ritiene che su di esso possano convergere tutti i gruppi, anche facendolo proprio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come anche il gruppo del Partito Democratico sia consapevole dell'esigenza di superare le disposizioni dei commi da 15-bis a 15-sexies dell'articolo 5. Sottolinea, tuttavia, come sia allo stato impossibile approvare emendamenti al decreto-legge, in quanto un nuovo esame da parte del Senato della Repubblica metterebbe a rischio la conversione di un provvedimento, che contiene importanti misure relative all'anno 2021 che devono assolutamente essere approvate entro la fine dell'anno.

Preannuncia poi l'intenzione del proprio gruppo di presentare un ordine del giorno in proposito e auspica che la questione venga risolta in tempi brevi o mediante un intervento sul disegno di legge di bilancio per il 2022, in corso di esame presso il Senato, o in un altro provvedimento di prossima approvazione.

Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea che la contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento Rizzetto 5.1 non riguarda il merito della proposta, che anzi è oggetto di riflessione, ma la necessità di non compromettere la conversione del decreto-legge, prossimo alla scadenza. Assicura l'impegno del Governo a trovare una soluzione ragionevole nel primo provvedimento utile, a partire dal disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore per la VI Commissione*, pur concordando sulla considerevole rilevanza della questione affrontata dall'emendamento Rizzetto 5.1 e sull'assoluta necessità di un intervento, conferma il parere contrario dei relatori sulla proposta emendativa e si dichiara contrario al suo accantonamento.

Walter RIZZETTO (FdI), pur comprendendo le motivazioni addotte dal sottosegretario e dai colleghi, ritiene che sia giunta l'ora di cambiare l'attuale *modus operandi*, in base al quale il Governo spoglia sistematicamente il Parlamento del suo ruolo di legislatore, attraverso la posizione della questione di fiducia su tutti i suoi provvedimenti. Evidenzia, altresì, che su proposte di buon senso come quella in discussione, il Governo, per avere l'ultima parola, preferisce rinviare a provvedimenti successivi. Ritiene sconcertante, infine, constatare che anche i suoi colleghi, fuori dai Palazzi, manifestano opinioni diverse da quelle che esprimono, attraverso i loro voti, all'interno delle Camere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, esprime soddisfazione per l'impegno assunto dal Governo di trovare una soluzione al problema affrontato dall'emendamento Rizzetto 5.1.

Ritiene che l'imminente scadenza del decreto-legge in esame renda impossibile provvedere immediatamente, ma si ritiene sicuro che il Governo introdurrà una disposizione specifica nel primo provvedimento utile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 5.1.

Flora FRATE (Misto), intervenendo sull'emendamento Martino 5.12, si associa alle considerazioni dei colleghi e ritiene che l'assoggettamento al regime dell'IVA sia insostenibile per gli enti del Terzo settore.

L'eliminazione di tale previsione risponderebbe anche a ragioni di coerenza, in quanto il PNRR valorizza le associazioni del Terzo settore e del volontariato e sarebbe assurdo ostacolarne l'azione con disposizioni come quella all'esame.

Invita, pertanto, a trovare soluzioni alternative, ugualmente utili a ridurre l'evasione dell'IVA, e ricorda che sostenere gli enti del Terzo settore significa sostenere i giovani, l'inclusione sociale e la cultura.

Paolo ZANGRILLO (FI), dopo averlo scritto, ritira l'emendamento Martino 5.12, che affronta la medesima problematica dell'emendamento Rizzetto 5.1, testé respinto dalle Commissioni. Si augura che alle parole del sottosegretario, che ha molto apprezzato, seguano presto i fatti, allo scopo di evitare sicuri aggravii agli enti del Terzo settore.

Carmela BUCALO (FdI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.6, volto estendere il regime IVA agevolato all'acquisto di *camper* da parte di persone con disabilità. Si tratta, infatti, di un modo per garantire a tali cittadini la possibilità di vivere una vita normale, al pari delle persone normodotate.

Laura CAVANDOLI (LEGA) segnala che l'Assemblea nella seduta odierna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di disabilità (C. 3347-A), ha approvato un ordine del giorno che affronta la questione segnalata dalla collega Bucalo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bucalo 5.6, gli

articoli aggiuntivi Osnato 5.01, 5.02 e 5.03, Butti 5.04, Bellucci 5.05 e 5.06, gli emendamenti Osnato 6.1, Mollicone 6.2, gli articoli aggiuntivi Osnato 6.01 e Prisco 6.02, gli articoli aggiuntivi Osnato 7.01, 7.02, 7.04, 7.05 e 7.06, gli emendamenti Bellucci 8.1, Bellucci 9.7, Bucalo 9.4, Caiata 9.2, Bucalo 9.5, Varchi 9.3, Bucalo 9.6, Osnato 9.1 e Osnato 11.1, gli articoli aggiuntivi Osnato 12.01, Bucalo 12-*quinquies*.01 e 12-*quinquies*.02, Frassinetti 12-*quinquies*.04 e 12-*quinquies*.03 e Bucalo 12-*quinquies*.05, gli emendamenti Butti 13.5, Osnato 13.1, 13.2 e 13.4, gli articoli aggiuntivi Osnato 13.01, Bellucci 13.06 e 13.05, Bucalo 13-*bis*.01, nonché gli emendamenti Osnato 16.2 e 16.1.

Romina MURA, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate al provvedimento, sospende brevemente la seduta per permettere alle Commissioni di acquisire i pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Romina MURA, *presidente*, Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII e XIV e del Comitato per la legislazione. Fa

presente, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il parere di propria competenza.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore per la VI Commissione*, ringrazia i colleghi per il lavoro svolto ai fini dell'approvazione del provvedimento, che fornisce risposte per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia, e auspica che si possano rapidamente correggere le criticità segnalate, sulle quali non è stato possibile intervenire in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo (<i>Esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione Romana MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte di legge in oggetto.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, sottolinea preliminarmente che le proposte di legge sono volte a fornire un quadro di riferimento generale per i tirocini curricolari, dato l'attuale vuoto normativo, che ha permesso che di tale istituto si abusasse per finalità estranee alla formazione dei giovani. Rileva che si tratta di uno strumento estremamente utile, che avvicina i giovani ai percorsi di orientamento, preliminari e propedeutici all'accesso al mercato del lavoro. Sottolinea, quindi, la necessità di eliminare qualsiasi spazio per utilizzi impropri di tali percorsi

formativi, che vedono i giovani impegnati, per esempio, in mansioni inutili o ripetitive, senza l'affiancamento del *tutor*, e usati come manodopera a basso costo.

Manuel TUZI (M5S) *relatore per la VII Commissione*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una completa ricostruzione del quadro della normativa che allo stato disciplina la materia e per una più analitica descrizione dei contenuti delle proposte di legge, in questa sede ricorda che le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini curricolari sono costituite in primo luogo dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e *stage* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni « curricolare » ed « extracurricolare », e dal regolamento conseguentemente emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 142 del 1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento. Per quanto qui più interessa, il citato articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha previsto che le iniziative possono essere promosse, fra gli altri, da uni-

versità, istituzioni scolastiche, statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici di formazione o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione per le attività di formazione professionale. Le iniziative, che potranno realizzarsi presso datori pubblici o privati, devono realizzarsi nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e deve essere garantito un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. I rapporti, che non costituiscono rapporti di lavoro, possono avere una durata non superiore a 12 mesi, ovvero 24 mesi in caso di soggetti con disabilità e, in relazione alle attività svolte, danno titolo al riconoscimento di crediti formativi. La disciplina di maggior dettaglio è riportata nel decreto interministeriale n. 142 del 1998, che, tra l'altro, indica i limiti per il numero di tirocinanti che possono essere ospitati, che è pari a uno nelle aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, a due contemporaneamente per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove e al 10 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Quanto alla durata, si prevede che i tirocini formativi e di orientamento abbiano le seguenti durate massime: 4 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti degli istituti professionali, di corsi di formazione professionale, o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate; 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Le eventuali proroghe del tirocinio sono am-

messe entro i limiti massimi di durata indicati per ciascuna tipologia.

In questo contesto con circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando il proprio indirizzo già espresso nel 2007, ha precisato che per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In particolare, sono identificati come tirocini curriculari quelli promossi da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia. Tali tirocini devono avere come destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e devono svolgersi all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, entrando nel merito, rileva che la proposta C. 1063 a sua prima firma, all'articolo 1 reca le disposizioni generali applicabili ai tirocini curriculari.

In primo luogo, la norma identifica come soggetti promotori di tali tirocini, finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale, le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale *post-diploma* o *post-universitario* operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio. Tali soggetti possono promuovere l'attiva-

zione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso i soggetti ospitanti, individuati in aziende, enti della pubblica amministrazione, studi professionali, fondazioni o associazioni ovvero altri datori di lavoro con personalità giuridica. Il tirocinio deve essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi, e deve riguardare studenti maggiorrenni e studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a *master* universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione *post-diploma* iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato. Il comma 3 dispone in ordine agli obblighi del soggetto ospitante, del tirocinante e del soggetto promotore. Il primo deve assegnare al tirocinante mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato, al quale è attribuita la funzione di *tutor*; il tirocinante deve svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile; infine, sul soggetto promotore grava l'obbligo assicurativo, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante. La norma prevede, inoltre, la corresponsione al tirocinante di un'indennità, il cui dettaglio è rinviato al successivo articolo 4.

L'articolo 2 prevede l'avvio dei tirocini curriculari sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, a cui è allegato il piano formativo. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi e contengono – oltre all'indicazione della propria durata e decorrenza – indicazioni relative a obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, modalità di attivazione dei tirocini, valutazione e attestazione degli apprendimenti, monitoraggio. La norma prevede, inoltre, la collaborazione tra *tutor* del soggetto promotore e *tutor* del soggetto ospitante, i cui requisiti sono analiticamente dettagliati. La norma vieta espressamente l'impegno dei tirocinanti in sostituzione di lavoratori licenziati, nei dodici

mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di licenziamenti collettivi, oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità. Ugualmente, i tirocinanti non possono essere utilizzati in ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva o di personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

Come disposto dall'articolo 3, la durata del tirocinio curriculare non può essere superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale, o a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare può essere oggetto di rinnovo o di proroga unicamente nel rispetto dei suddetti limiti di durata.

Un'ulteriore fattispecie per la quale è prevista una durata massima è costituita dal tirocinio curricolare istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso, la durata massima, comprese eventuali proroghe, è stabilita in 12 mesi, per un totale di 1.920 ore, a fronte dei 24 mesi allo stato previsti dal decreto interministeriale n. 142 del 1998.

L'impegno orario settimanale deve essere indicato nel piano formativo individuale e coincide di norma con l'orario di lavoro a tempo pieno, ma può essere concordato un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore. L'importo dell'indennità è parametrato all'orario svolto.

La norma vieta al soggetto ospitante di chiedere al tirocinante di recuperare le assenze, di giustificare le malattie, nonché di negare il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.

Segnala che il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi e può essere interrotto per l'avvio contestuale del tirocinio *extra*-curricolare nel caso di conseguimento del titolo di studio.

In relazione all'indennità da corrispondere obbligatoriamente ai tirocinanti, l'articolo 4 prevede un importo lordo mensile minimo pari a 350 euro, adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica e considerato, ai fini fiscali, reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente. L'indennità, la cui fruizione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, non è dovuta per la partecipazione a tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore. Tuttavia, nel caso di proroga di un tirocinio curricolare con durata iniziale inferiore a 160 ore, l'indennità spetta al tirocinante per tutte le ore svolte. L'onere della corresponsione dell'indennità può essere assunto, in tutto o in parte, anche da un soggetto terzo. La norma prevede, inoltre, la possibilità di parametrare l'importo dell'indennità mensile alle ore di tirocinio effettivamente svolte, stabilendo che, nel caso in cui la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare sia inferiore all'80 per delle ore mensili previste, sia possibile una riduzione proporzionale dell'importo dell'indennità, fermo restando l'importo minimo di 175 euro mensili. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro. Si prevede, anche, la sospensione dell'indennità durante i periodi di non effettuazione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio.

L'articolo 5 introduce i parametri per la determinazione del numero massimo di tirocini attivabili da parte del soggetto ospitante. In particolare, il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, curricolari ed extracurricolari, secondo i seguenti limiti: i soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o a

tempo determinato possono attivare un tirocinio; i soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra 6 e 20 possono ospitare non più di due tirocinanti, mentre i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato possono ospitare un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti.

L'articolo 6 prevede la comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l'impiego, da parte del soggetto ospitante, dei tirocini curricolari con durata uguale o superiore a 160 ore. Si prevede, altresì, che i tirocinanti siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice.

L'articolo 7, con una disposizione da aggiornare in ragione della nuova articolazione del Governo, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provveda a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, mentre l'articolo 8 dispone in materia di vigilanza, di controllo e di sanzioni. In tale ambito si segnala la disposizione secondo cui il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di legge è considerato contratto di apprendistato, mentre il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* del soggetto promotore e del *tutor* del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato. L'articolo 9, infine, reca le disposizioni finali e di coordinamento, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 142 del 1998.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6 della proposta di legge C. 1063, la proposta di legge C. 2202 De Lorenzo prevede, all'articolo 1, l'estensione ai tirocini curricolari della disciplina delle comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, già prevista per i tirocini *extra* curricolari. La comunicazione deve indicare, tra l'altro, l'importo dell'indennità mensile

di partecipazione, per tutta la durata del tirocinio curriculare.

L'articolo 2 dispone l'obbligo di un atto scritto per le eventuali proroghe del tirocinio curriculare, che devono essere motivate e, in ogni caso, non possano protrarsi per più di tre mesi.

In conclusione, ricorda che molte forze politiche si sono più volte pronunciate sulla necessità di stroncare il fenomeno dell'abuso del ricorso agli *stage* e ritiene che

questa sia l'occasione giusta per rimettere l'Italia al passo con le più avanzate economie europee, con soluzioni che non gravano sulla finanza pubblica.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di disabilità. Emendamenti C. 3347-A e abbinate (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Emendamenti C. 2372-A e abbinate. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
---	----

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61
--	----

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63
--	----

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	49
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	65
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	57
---	----

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	57
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	68
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta di riformulazione presentata</i>)	69
---	----

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
---	----

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 12.

Delega al Governo in materia di disabilità.

Emendamenti C. 3347-A e abbinate.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.100 e 2.100 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 3347- A e abb., recante « Delega al Governo in materia di disabilità ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.05.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei

centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Emendamenti C. 2372-A e abbinate.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge C. 2372-A e abb., recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), il disegno di legge C. 3395, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante « Misure urgenti in materia economica e

fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ».

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, rileva come il decreto – legge rechi un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, con particolare riferimento alle conseguenze della pandemia e alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché ulteriori disposizioni per far fronte a esigenze indifferibili, in particolare in materia di pubblico impiego e sanità e in relazione a obblighi internazionali.

Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state, tra l'altro, introdotte inoltre disposizioni in materia di circolazione stradale, di assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei, di edilizia scolastica e di istituzione dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL.

Per quanto concerne le disposizioni in materia fiscale, l'articolo 1 rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta « rottamazione-*ter* e saldo e stralcio »); per effetto di tali norme, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

L'articolo 1-*bis* al comma 1 proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto rilancio »), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale

provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo una modifica introdotta al Senato, da 60 a 180 giorni (il termine previsto nel testo del decreto-legge presentato è di 150 giorni ed è stato modificato dal Senato).

L'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Per tali piani: è prevista una decadenza « lunghissima » dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani; si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

L'articolo 3-*bis* è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

L'articolo 3-*ter* rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (cosiddetti « avvisi bonari »), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal « decreto rilancio ». Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

L'articolo 3-*quater* prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* stabiliscono che la tassa sui rifiuti (TARI) non sia dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Il comma 3-*bis* prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La proroga viene peraltro esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione e viene limitata temporalmente per quelle già avviate.

Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle am-

ministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente.

Il comma 6-*bis* interviene sulla disciplina del cosiddetto «patrimonio destinato», istituito dal cosiddetto «decreto rilancio» in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia alla disposizione generale di copertura finanziaria con riferimento alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7 a 12.

Il comma 12-*bis* differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi due medesimi strumenti.

Il comma 12-*ter* rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Il comma 12-*quater* proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 13 assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up*; varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Si introduce inoltre il parere della Conferenza Stato-Città nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione

delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione.

Il comma 14 è stato soppresso nel corso dell'esame da parte del Senato.

Il comma 14-*bis* modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale. La disposizione propone di specificare e chiarire il perimetro dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo della norma, aumenta la quota dell'imposta da versare annualmente dal 70 al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipa i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente.

Il comma 14-*ter* posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cosiddetto « estero metro »).

Il comma 14-*quater* aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.

Il comma 14-*quinquies* contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.

I commi 15-*bis* e 15-*ter* recepiscono la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di Covid-19. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva medesima al 31 dicembre 2021.

I commi da 15-*quater* a 15-*sexies* intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere

tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso aventi natura commerciale una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA.

Si prevede altresì, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, l'applicazione del regime IVA speciale forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA.

Il comma 15-*septies* apporta numerose modifiche al testo unico sulle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici.

L'articolo 5-*bis* modifica la disciplina relativa al trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).

L'articolo 5-*ter* chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

L'articolo 5-*quater* modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.

L'articolo 5-*quinquies* stabilisce che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Si applica anche la disciplina sanzionatoria ivi prevista.

L'articolo 5-*sexies* destina ai *bed and breakfast* a gestione familiare il fondo istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 5-*septies* specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

L'articolo 5-*octies* stabilisce che l'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a seguito di pronuncia di condanna esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.

L'articolo 5-*novies* stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.

L'articolo 5-*decies* interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, chiarendo che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'a-

gevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano situati in comuni diversi.

L'articolo 6 sostituisce la disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che migliora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Quanto alle disposizioni in materia di trasporti, l'articolo 7 rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi (cosiddetto «*ecobonus*») per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, sia dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.

Il comma 2-*bis* prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dello sviluppo economico. Le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 7-*bis* modifica l'articolo 10 del codice della strada, che era stato modificato in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021, e ripristina in larga parte il testo anteriore a tale modifica, in materia di trasporti eccezionali.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, pubblico impiego e sanità, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili.

In primo luogo, la disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed estende al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo tra-

scorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e la sua esclusione dal computo del periodo di comporta.

La norma, inoltre, estende alla medesima data l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile.

È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell'INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l'interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in esame la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno.

La norma dispone altresì l'erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e i datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L'articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospen-

sione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età.

L'articolo 9-*bis* modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio.

L'articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Sempre in materia di integrazioni salariali, l'articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale.

Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale.

Il comma 3 precisa che i trattamenti predetti sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati da precedenti disposizioni. Ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie.

I commi 12 e 13 prevedono il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

Il comma 15 differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato.

I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trat-

tamento NASpI e abbiano già richiesto l'indennità nel 2020.

L'articolo 11-*bis* differisce al 31 dicembre 2021 i termini, già scaduti, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.

L'articolo 11-*ter* consente di destinare le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL).

In materia di pubblico impiego, l'articolo 12 conferma l'estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.

L'articolo 12-*bis* estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. L'articolo 12-*ter*, con una norma di interpretazione autentica,

chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. L'intervento normativo è volto a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall'INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l'inattività lavorativa deve essere totale.

L'articolo 12-*quater* autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'articolo 12-*quinquies* prevede la qualificazione come *start-up* a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti.

Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l'esclusione dalla base im-

ponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 13 reca, al comma 1, alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si prevedono, tra l'altro, il rafforzamento del ruolo del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP), l'affiancamento, alle aziende sanitarie locali, nelle funzioni di vigilanza, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), disposizioni volte a rendere maggiormente efficace il sistema sanzionatorio e in materia di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Il comma 1-*bis* interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall'attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare.

In relazione alle nuove competenze attribuite, il comma 2 autorizza l'INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità.

I commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.

Anche l'articolo 13-*bis* integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, segnala la norma che prevede l'esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile,

amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14, al comma 1, dispone l'erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.

Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

Il comma 3 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Il comma 4 pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell'Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.

Il comma 5 modifica il Codice dell'ordinamento militare e in particolare la disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate in tema di promozioni, immissioni in ruolo e avanzamenti dei cappellani militari.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di esenzione transitoria dall'obbligo del *green pass*, con riferimento ai soggetti in possesso dell'analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L'esenzione è riconosciuta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della

salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il Covid-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell'operazione « Strade sicure » e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte.

Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 15-bis prevede la possibilità, per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell'equilibrio tecnico-finanziario.

L'articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l'incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 3-bis prevede la possibilità, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.

I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle Regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le predette regioni.

Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Il comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia.

Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater.

I commi 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo.

Il comma 8-sexies reca conseguenti disposizioni contabili.

Il comma 8-septies prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate da tali enti nell'anno in corso.

Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l'erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 9 dispone l'aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/

2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015.

Il comma 10-*bis* reca disposizioni relative all'utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l'utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente.

I commi 11 e 11-*bis* recano norme di copertura finanziaria.

L'articolo 16-*bis* reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni.

Con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, l'articolo 16-*ter* stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del « fondo massa » destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l'articolo 16-*quater* – con una norma che si applica fino al termine dell'anno 2030 – consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

L'articolo 16-*quinquies* dispone l'istituzione presso l'INAIL dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un

successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 16-*sexies* dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.

L'articolo 16-*septies* introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In particolare, il comma 1 autorizza l'Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.

Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di

durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il progresso.

Il comma 2, lettera *c*), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture.

Il comma 2, lettera *d*), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale.

Il comma 2, lettera *e*), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera *f*), autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2, lettera *g*), esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall'articolo continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.

L'articolo 16-*octies* reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione

dell'attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l'anno 2023.

All'articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, segnala, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 18 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (il provvedimento è dunque in vigore dal 22 ottobre 2021).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « profilassi internazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « tutela della salute » per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale);

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « tutela e sicurezza del lavoro » per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « coordinamento della finanza pubblica » per le disposizioni in materia di finanza territoriale, con particolare riferimento all'articolo 16.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato vengono altresì in rilievo:

la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « ordine pubblico e sicurezza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, con riferimento alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 7-*bis* (ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009, ha ricondotto a tale competenza esclusiva la materia della sicurezza stradale);

la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « ordinamento civile e penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, concernente l'esenzione da responsabilità civili, amministrative e penali, di dirigenti scolastici;

le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « governo del territorio », « energia » e « protezione civile » con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* concernenti la sicurezza degli edifici scolastici (ricorda infatti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2018, ha ricondotto a tali competenze concorrenti la materia dell'edilizia scolastica).

In questo contesto, rileva come alcune disposizioni del provvedimento dispongano forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce

che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020 (tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge n. 41 del 2021);

il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

la lettera *d-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 13 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 giugno 2022 per la modifica degli accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla sicurezza sul lavoro;

il comma 1 dell'articolo 13-*bis*, al capoverso comma 3.2, prevede il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere piuttosto, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni, già sopra richiamato, delle competenze legislative coinvolte;

il comma 8-*quater* dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il contributo per i comuni della Regione siciliana;

il comma 8-*quinquies* dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del

Ministro dell'interno chiamato a ripartire il contributo per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana in disavanzo;

il comma 8-*septies* dell'articolo 16 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto del fondo per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza sanitaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*)

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relattrice.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Valentina CORNELI (M5S), *relattrice*, rileva come il provvedimento disciplini la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. A tal fine, il testo individua altresì i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita.

Si prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della

procedura di morte volontaria medicalmente assistita cui si sia dato corso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Specifiche norme concernono inoltre l'istituzione dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.

Segnala preliminarmente come il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, sia stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, che ha dapprima formulato un monito « a tempo » al Parlamento affinché lo stesso intervenisse su una tematica in cui « l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere » (ordinanza n. 207 del 2018), e poi ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio – di cui all'articolo 580 del codice penale – nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente (sentenza n. 242 del 2019).

Dichiarando l'incostituzionalità, la Corte ha contestualmente ribadito « con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati ».

Rileva, al riguardo, come una primissima richiesta di applicazione dei principi affermati dalla Consulta con la predetta sentenza n. 242 del 2019 è da ricercare nella vicenda che ha coinvolto un malato

tetraplegico residente nelle Marche, il quale ha avviato un procedimento d'urgenza presso il Tribunale di Ancona *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, affinché l'azienda sanitaria competente – Azienda sanitaria unica regionale Regione Marche – Asur Marche – accertasse e ove vi fossero, previo parere del Comitato Etico, dichiarasse la sussistenza delle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale per accedere alle procedure per la morte medicalmente assistita. Nel procedimento di urgenza si richiedeva inoltre che fosse verificato il protocollo farmacologico individuato nel farmaco Tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi, per poterne disporre a seguito di prescrizione medica. Il Comitato dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, il 9 novembre 2021, ha espresso il parere richiesto e, a seguito di verifica delle condizioni del richiedente tramite un gruppo di medici specialisti nominati dall'ASUR, ha confermato che lo stesso è in possesso dei requisiti per l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita (essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; essere affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili dal medesimo ritenute insopportabili; essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; aver rifiutato – fattispecie considerata legittima dalla sentenza n. 242 – di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 38 del 2010). Inoltre, relativamente alla modalità, alla metodica e al farmaco, il Comitato Etico rileva di non poter fornire una valutazione adeguata che tale procedura soddisfi il fine ultimo di garantire la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile e di ritenere di non essere di propria competenza indicare le modalità alternative. A seguito del parere del Comitato etico, la Regione Marche, con un comunicato del 23 novembre 2021, chiarisce che sarà il Tribunale di Ancona a decidere se il paziente tetraplegico di 43 anni potrà avere diritto al suicidio medicalmente assistito.

Passando ad esaminare il contenuto del testo unificato, rileva come l'articolo 1 enunci la finalità della legge, che è volta a disciplinare la facoltà di colui che sia affetto da patologie irreversibili e con prognosi infausta, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifiche condizioni, limiti e presupposti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il provvedimento non disciplina dunque la cosiddetta eutanasia attiva, nella quale è un terzo (generalmente un medico) a somministrare un farmaco che porta alla morte ma, nel solco della giurisprudenza della Corte costituzionale, disciplina i presupposti e *l'iter* da seguire per consentire alla persona malata di attivare, istruire e portare autonomamente a termine la procedura che porrà fine alla sua vita, escludendo responsabilità penali per coloro che aiutano e agevolano il malato in questo percorso.

L'articolo 2 ha funzione definitoria, qualificando come « morte volontaria medicalmente assistita » il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dal provvedimento, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario nazionale.

L'articolo 3 disciplina le condizioni e i presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita.

Partendo da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 242 del 2019 la disposizione, al comma 1, chiarisce pertanto che la persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta; essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli; essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili.

Ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, essa inoltre dovrà :

essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;

essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

essere assistita dalla rete di cure palliative o aver espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

Sulla nozione di trattamento di sostegno vitale rammenta la sentenza della Corte di Assise di Massa del 27 luglio 2020 (dep. 2 settembre 2020), nel processo riguardante Marco Cappato e Wihelmine Schett, accusati del reato di agevolazione e aiuto al suicidio nei confronti di Davide Trentini, malato dal 1993 di sclerosi multipla a decorso progressivo e morto presso una clinica svizzera il 13 aprile 2017. La sentenza rinvia alla disciplina di cui alla legge n. 219 del 2017, nella parte in cui riconosce al paziente il diritto di rifiutare e interrompere qualsiasi « trattamento sanitario ». Secondo la Corte di Assise, tale locuzione, di portata generale, è idonea a ricomprendere ogni intervento « realizzato con terapie farmacologiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici ». La conseguenza, ai fini dell'interpretazione è che « la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza da una macchina », potendo anzi venire in rilievo tutti i trattamenti sanitari « interrompendo i quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida ».

L'articolo 4 delinea, al comma 1, le caratteristiche della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, prevedendo che essa debba essere: informata; consapevole, libera, esplicita.

In particolare, il testo prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto e nelle forme che il codice civile richiede per il testamento, ai sensi dell'ar-

ticolo 602 del codice civile. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà. Si prevede inoltre espressamente la possibilità di revocare la richiesta, in qualsiasi modo senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà.

Il comma 2 prevede che la richiesta possa essere indirizzata alternativamente: al medico di medicina generale; al medico che ha in cura il paziente o ad un medico di fiducia.

Ricorda che i requisiti della libertà e della consapevolezza della decisione, oltre che del carattere informato della scelta, sono richiesti dalla Corte costituzionale (richiamando al riguardo l'ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019).

L'articolo 5, conformemente a quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019, dispone circa le condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio, che, secondo quanto affermato dalla Corte, « deve restare peraltro affidato a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze ».

A tali condizioni il comma 1 chiarisce che la persona richiedente ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, i commi da 2 a 5 prevedono che:

in base al comma 2 il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, formulata ai sensi dell'articolo 4, redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente, e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente; ai sensi del comma 3 tale rapporto deve precisare se la

persona richiedente: è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi; è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche; è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale;

in base al comma 4 il Comitato per l'etica nella clinica, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata;

ai sensi del comma 5, in caso di parere favorevole del Comitato, il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.

Il comma 6 chiarisce che la richiesta, la documentazione ed il parere di cui supra fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

Ai sensi del comma 7, il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'articolo 3.

Il comma 8 prevede che il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 6 istituisce i Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende Sanita-

rie Territoriali, rispondendo all'osservazione formulata dalla Corte costituzionale, circa la necessità dell'intervento di un organo collegiale terzo a garanzia di situazioni di particolare vulnerabilità.

Ai sensi del comma 1, l'istituzione di tali organismi, disciplinati con regolamento del Ministero della Salute da adottare entro 180 giorni dall'approvazione del provvedimento in esame, ha infatti la finalità di garantire la dignità delle persone e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati.

Al riguardo, quanto alla formulazione del comma 1, segnala l'esigenza di prevedere, a fronte della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministero della salute ivi previsto, volto all'istituzione e alla disciplina dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende sanitarie territoriali.

I Comitati, ai sensi del comma 2, dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi i palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.

In tale ambito osserva come alcune Regioni si siano già dotate di Comitati per l'etica nella clinica – quindi distinti dai Comitati etici per le sperimentazioni cliniche di cui alla legge n. 3 del 2018 – come peraltro previsto dal Decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (« Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici »).

Le funzioni dei comitati sono state ulteriormente esplicitate nel successivo decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017 – « Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica » – anch'esso citato dalla sentenza n. 242/2019. Sulla base di tale normativa sono stati organizzati appositi Comitati per l'etica clinica in alcune Regioni e Province autonome italiane.

L'articolo 7, al comma 1, in relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, di specifiche fattispecie penali.

In presenza di tali presupposti, anzitutto, non si applica il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, che va letto oggi alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'incostituzionalità (per violazione degli articoli. 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione), nella richiamata sentenza n. 242 del 2019.

Ricorda che per la giurisprudenza, l'agevolazione al suicidio può essere tanto attiva che omissiva e si realizza « fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire la realizzazione dell'evento » (così la Corte di Cassazione, Sezione I, nella sentenza 6 febbraio 1998, n. 3147). La condotta di agevolazione al suicidio è contigua all'uccisione della persona consenziente – articolo 579 del codice penale – soprattutto nei casi di « aiuto a morire » praticati in situazioni terminali di vita. La giurisprudenza individua il discrimine tra le due fattispecie « nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta del soggetto agente.

Si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo propo-

sito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria » (Cass., sent. cit.).

Il provvedimento, dunque, esclude la punibilità di chi agevola il suicidio del malato ma non di chi materialmente ne provochi la morte, sostituendosi all'aspirante suicida. Tale condotta è infatti riconducibile alla fattispecie di omicidio del consenziente, ai sensi dell'articolo 579 del codice penale, della quale la proposta non tratta.

Il comma 1 dell'articolo 7 esclude inoltre, per il medico, il personale sanitario e amministrativo, nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, la punibilità per il reato di omissione di soccorso, di cui all'articolo 593 del codice penale.

Il comma 2 contiene una norma transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Anche in tali casi, anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto (secondo quanto previsto alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2):

la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;

la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 219 del 2017.

Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 242

del 2019, per la non punibilità dell'aiuto al suicidio richiedeva per i fatti anteriormente commessi: che la volontà dell'interessato fosse stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto era consentito dalle sue condizioni; che le condizioni di salute dell'interessato avessero formato oggetto di verifica in ambito medico; che il paziente fosse stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative e, eventualmente, alla sedazione profonda continua.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, dovrà:

a) individuare i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

b) definire i protocolli e le modalità dell'assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;

c) definire le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata ed ai suoi familiari;

d) determinare le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa.

Il comma 2 impegna il Ministro della salute a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento.

Per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, rileva come in relazione al provvedimento vengano in rilievo in primo luogo la materia « ordinamento civile e penale », riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2,

lettera l), e quindi la materia « tutela della salute » oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, rileva, come già accennato in precedenza, che sul tema della morte volontaria medicalmente assistita, con specifico riguardo alla fattispecie dell'aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, è intervenuta la Corte costituzionale, in primo luogo con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018, nella quale la Corte ha affermato che il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio « finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive ». Con l'ordinanza citata la Corte ha disposto il rinvio del giudizio di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale a data fissa (24 settembre 2019), per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina « che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela ». Trascorso il tempo indicato nell'ordinanza, la Corte ha ritenuto, « in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento », di non poter « ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il *vulnus* costituzionale ».

Come già richiamato in precedenza, con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 13 e 32, comma secondo, della Costituzione, l'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, con le modalità già illustrate in precedenza. In

particolare la Corte individua, in attesa dell'intervento del Parlamento, un « punto di riferimento già presente nel sistema », nella « disciplina racchiusa negli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 », tenuto conto del fatto che l'intervento del giudice delle leggi è circoscritto « in modo specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge stessa: disposizione che... prefigura una "procedura medicalizzata" estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo ». Ad avviso della Corte, la procedura delineata nella legge n. 219 del 2017 appare la più idonea a dare risposta alle « esigenze di disciplina » già messe in luce nell'ordinanza n. 207.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*)

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Carlo SARRO (FI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto – legge, che si compone di 52 articoli, suddivisi in 180 commi, ed è ripartito in 5 Titoli, suddivisi in 16 Capi.

Il Titolo I, che reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, consta di 6 capi.

Il Capo I – Turismo – comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

L'articolo 2 – utilizzando i fondi previsti nel PNRR – istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie ai medesimi soggetti potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

L'articolo 3, nell'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR, prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale e finanziamenti agevolati per le spese non coperte da tali contributi. Detti incentivi sono alternativi a quelli di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il Capo II – Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria – comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 è volto a semplificare le procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e RFI (Rete ferroviaria italiana).

L'articolo 6, modificando il decreto-legge n. 77 del 2021 (*governance PNRR*), modifica i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, anche se non finanziati nel PNRR o nel PNC.

Il Capo III – Innovazione tecnologica e transizione digitale – è composto dal solo articolo 7, recante disposizioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. «Infrastrutture digitali»). In tale ambito Sogei s.p.a. è autorizzata ad erogare servizi *cloud* a favore di diverse amministrazioni, mentre vengono soppresse le altre previsioni che affidavano ad essa e a Consip s.p.a. lo svolgimento di tali servizi.

Il Capo IV – Procedure di spesa – comprende gli articoli da 8 a 10.

L'articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia», per l'attuazione – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni.

L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. Il comma 2 modifica la disciplina vigente in tema di rispetto dei

tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni.

I commi da 3 a 5 stabiliscono la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR.

I commi 6 e 7 – come i successivi commi 12 e 13 – recano norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR.

Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni, anche alla luce di quanto evidenziato nel parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 17 novembre 2021.

In particolare:

i commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione del programma *Next Generation EU*; in merito, rileva l'opportunità di esplicitare meglio le procedure relative alla concessione dell'anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell'annualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio;

il comma 12 prevede che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'attuazione del programma *Next Generation EU*; in proposito rileva l'opportunità di specificare ulteriormente la formulazione della disposizione, con riferimento alle condizioni e alla procedura con cui potranno essere effettuati tali versamenti, anche in considerazione del fatto che potrebbero risultare coinvolte autorizzazioni legislative di spesa.

I commi 8 e 9 istituiscono presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.

I commi 10 e 11 autorizzano il MEF, per il rafforzamento delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, a reclutare 40 unità di personale e ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti.

I commi da 14 a 17 intervengono in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», nell'ambito della struttura di *governance* istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Il Capo V – Zone Economiche Speciali (ZES) – comprende il solo articolo 11, che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.

Il Capo VI – Università e Ricerca – comprende gli articoli da 12 a 15.

L'articolo 12 semplifica la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi.

L'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di as-

sistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza.

L'articolo 14, il quale detta criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, stabilisce che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei «corsi di studio universitari», una parte dei crediti formativi universitari può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, si prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.

L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, con la duplice finalità di semplificazione delle procedure, di cui si dispone l'effettuazione con modalità informatiche, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

Il Titolo II – Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR – consta di 5 capi.

Il Capo I – Ambiente – comprende gli articoli da 16 a 19.

L'articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche.

L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani.

L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali.

L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

Il Capo II – Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale – comprende gli articoli da 20 a 23.

L'articolo 20 disciplina l'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio.

L'articolo 21, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del PNRR, disciplina stanziamenti e modalità di individuazione e finanziamento di progetti finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, a promuovere la rigenerazione urbana e a sostenere progetti legati alle *smart cities*.

L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari – comprende gli articoli da 24 a 26.

L'articolo 24 demanda al Ministero dell'Istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, sostenibili e adatte a sistemi di didattica innovativa.

L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. Tra l'altro, si amplia le possibilità di reclutamento, per chiamata diretta o per procedure selettive, di professori ordinari e associati e ricercatori stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri.

Il Capo IV – Servizi digitali – comprende gli articoli da 27 a 30.

L'articolo 27, in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali, reca alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, ampliando, tra l'altro, le modalità di accesso al domicilio digitale e l'accessibilità dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

L'articolo 28 prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

L'articolo 29 istituisce il « Fondo per la Repubblica digitale », alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.

L'articolo 30, volto a potenziare la piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, semplifica, mediante l'accentramento dei compiti nel MIMS, il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore, relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica.

Il Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile – comprende gli articoli da 31 a 40.

L'articolo 31 reca disposizioni riguardanti i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, prevedendo, tra l'altro, che tali professionisti non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e che le regioni e le province autonome possono attivare incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti nel numero minimo di mille.

L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA.

L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle

iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni », al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

L'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a 152 unità, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.

L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo.

L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente ridenominata « Unità per la semplificazione ».

L'articolo 37 integra la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (da 11 a 12 membri) con un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.

L'articolo 39 novella parzialmente l'articolo 17-*novies* del decreto-legge n. 80 del 2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambia-

mento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, eliminando il momento « intermedio » dei piani annuali, e prevedendo che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma « semplificata » con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

Il Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport – consta di 3 Capi.

Il Capo I – Gestioni commissariali e Alitalia – comprende gli articoli da 41 a 44.

L'articolo 41 interviene sulla disciplina che riguarda la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

L'articolo 42 modifica i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto.

L'articolo 43 è volto a potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive.

L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o *voucher* emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Capo II – Imprese agricole – comprende il solo articolo 45, che dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Il Capo III – Sport – comprende l'articolo 46, che riconosce a Sport e salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Il Titolo IV – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia – consta di 1 Capo – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia – comprendente gli articoli da 47 a 49.

L'articolo 47 modifica l'articolo 34-*bis* del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge.

L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.

L'articolo 49 introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

Il Titolo V – abrogazioni e disposizioni finali – consta di 1 Capo – Abrogazioni e disposizioni finali – comprendente gli articoli da 50 a 52.

L'articolo 50, comma 1, dispone che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile.

Il comma 2 sopprime il riferimento alla necessità dell'adozione di un DPCM ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e ne modifica la composizione.

Il comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti

per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) recata dall'articolo 194-*bis* del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il comma 4 prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'articolo 41-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.

Il comma 5 prevede l'abrogazione dei commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019, che hanno previsto l'approvazione di un « Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria » e istituito presso il Ministero della transizione ecologica il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

L'articolo 51 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

L'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale « sistema tributario », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « norme generali sull'istruzione » e « tutela dell'ambiente », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione);

alle materie di, competenza concorrente tra Stato e regioni, « protezione civile », « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

alle materie, di competenza residuale regionale, « turismo », « agricoltura » e « diritto allo studio », ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale – richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016 – appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero – sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 – in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi – come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali – alla previsione del parere.

Già alcune disposizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si tratta in particolare dell'articolo 1, comma 15 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero del turismo di aggiornamento degli standard minimi delle strutture ricettive e turistiche); dell'articolo 16, comma 2, lettera a) (adozione del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate) e comma 4 (individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessati); dell'articolo 22 (emanazione di un DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse, pari a 800 milioni di euro, per il contrasto del rischio idrogeologico).

Ciò premesso, rileva l'opportunità di approfondire sotto tale profilo le seguenti disposizioni:

con riferimento all'articolo 3, che prevede, tra l'altro, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche, segnala l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest'ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

con riferimento all'articolo 12, che semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi, rinviando, a tale fine, a un decreto del Ministro dell'università, rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

con riferimento all'articolo 16, il quale, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra l'altro, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica,

definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

con riferimento all'articolo 21, il quale, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del provvedimento; in particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

con riferimento all'articolo 24, comma 4, che prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola » da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso nella disposizione della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, a cui la giurisprudenza costituzionale – da ultimo

con la sentenza n. 71 del 2018 – ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica.

Quanto alle motivazioni della necessità ed urgenza del decreto – legge, rileva come esso appaia riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità appare qualificare il provvedimento come « provvedimento *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale – sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 – , per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo » – in questo caso appunto l'attuazione del PNRR – ; a questa si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l'introduzione di misure in materia di « prevenzione antimafia; di coesione territoriale; gestioni commissariali; organizzazione della giustizia; sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi »; al riguardo ricorda che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni – richiama, da ultimo, il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini – aveva raccomandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una *ratio* unitaria ampia e trasversale – in quel caso la proroga di termini legislativi – ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità.

Al riguardo segnala l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all'articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 3*).

Rileva come le osservazioni riguardino l'esigenza di un maggior coinvolgimento del

sistema delle autonomie territoriali, la difficile riconducibilità di alcune disposizioni alla *ratio* del provvedimento e il rapporto tra Parlamento e Governo in materia di autorizzazioni di spesa. Richiama, in particolare, l'attenzione su tale ultimo punto, sottolineando come, in materia di autorizzazioni di spesa, debba essere tutelata la sovranità del Parlamento e come l'adozione da parte del Governo di provvedimenti che incidono su autorizzazioni legislative di spesa debba prevedere il coinvolgimento del Parlamento, seppure eventualmente con procedure semplificate.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dopo aver premesso di non avere alcun intento polemico nei confronti del relatore, che ringrazia, osserva come sarebbe opportuno che le proposte di parere, qualora rechino osservazioni rilevanti, siano anticipate informalmente ai membri della Commissione.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore, Ceccanti, al quale dà atto di essere sempre attento alla tutela delle prerogative del Parlamento, e dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fausto RACITI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, il deputato Alessandro Sorte cessa di far parte della Commissione.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea, è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per lunedì 20 dicembre prossimo.

Ricorda altresì che nella precedente seduta di esame erano state accantonate 11 proposte emendative. Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se possano esprimere il parere sulle predette proposte emendative.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prisco 3.11, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 4.29 e Fregolent 4.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Invita al ritiro dell'emendamento Fregolent 4,25, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Prisco 4.30. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, a condizione che siano ulteriormente riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato 5*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 7.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), esprimendo infine parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 9.1.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Prisco 3.11 (*vedi allegato 4*). Respinge quindi l'emendamento Mollicone 4.29.

Silvia FREGOLENT (IV) ritira il suo emendamento 4.28.

Fausto RACITI, *presidente*, prende atto che la presentatrice dell'emendamento Elisa Tripodi 4.10 accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 4.10, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*).

Silvia FREGOLENT (IV) ritira il suo emendamento 4.25.

La Commissione approva l'emendamento Prisco 4.30 (*vedi allegato 4*).

Fausto RACITI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4 accettano l'ulteriore riformulazione proposta.

Carlo SARRO (FI) invita a svolgere una ulteriore riflessione sul tema posto dagli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati, chiedendosi se non sia il caso di evitare di prevedere un limite assoluto attraverso un riferimento generico agli enti pubblici, introducendo piuttosto una specificazione in relazione al tipo di enti pubblici presi in considerazione dalla norma, con la possibilità di escludere certe fattispecie. Chiede dunque l'accantonamento degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, accede all'invito ad accantonare gli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, così come ulteriormente riformulati.

Fausto RACITI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, come ulteriormente riformulati.

Prende quindi atto che i presentatori dell'emendamento Ceccanti 7.2 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ceccanti 7.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*), e Ceccanti 9.1 (*vedi allegato 4*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno rinviare l'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, alla luce della necessità di svolgere approfondimenti sulla questione posta dal deputato Sarro in relazione agli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, come ulteriormente riformulati.

Fausto RACITI, *presidente*, considerata la richiesta testé formulata dalla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul provvedimento, pur avendone avviato l'esame in sede consultiva.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, chiede alla Presidenza di farsi carico di sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

Fausto RACITI, *presidente*, assicura che la Presidenza provvederà a sollecitare l'espressione del parere della Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta di esame il gruppo di Fratelli d'Italia aveva richiesto ulteriore tempo per esprimersi circa la proposta di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, ritiene che si possa procedere, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Doc. XXII, n. 55 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Elisa Tripodi, ha illustrato il provvedimento.

In merito all'eventualità, prospettata dalla stessa relatrice a da diversi altri deputati, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, a seguito degli approfondimenti procedurali svolti, fa presente che non è possibile procedere a tale trasferimento, in quanto il provvedimento riguarda l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta, tipologia di atto per la quale non è contemplato il ricorso a tale modalità di esame.

Peraltro, al fine di velocizzare il più possibile l'*iter* di esame, potrebbe essere fissato già oggi un breve termine per la presentazione degli emendamenti, in modo da votarli la prossima settimana e chiedere quindi i pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, ringrazia i deputati intervenuti nella discussione finora svoltasi per il loro contributo e prende atto di quanto riferito dalla Presidenza circa l'impraticabilità del trasferimento alla sede legislativa.

Fausto RACITI, *presidente*, ritiene che il termine per la presentazione delle proposte emendative possa essere fissato per la giornata di lunedì 13 dicembre.

Marco DI MAIO (IV), premesso di non avere alcun intento dilatorio, ritiene che il termine ipotizzato dalla Presidenza sia eccessivamente ravvicinato e propone di fissare il termine medesimo per la giornata di martedì 14 o mercoledì 15 dicembre.

Federico FORNARO (LEU) si associa all'intervento del deputato Marco Di Maio e ritiene ragionevole fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di mercoledì 15 dicembre.

Fausto RACITI, *presidente*, alla luce delle risultanze del dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per la giornata di mercoledì 15 dicembre alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3395, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »;

rilevato come, secondo quanto evidenziato nel preambolo, il decreto – legge sia motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché volte a dare attuazione a obblighi internazionali;

segnalato come, nel corso dell'esame da parte del Senato, sia stato altresì introdotto l'articolo 12-*quater*, in materia di assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « profilassi internazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « tutela della salute », per

quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori;

alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « tutela e sicurezza del lavoro », per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « coordinamento della finanza pubblica » per le disposizioni in materia di finanza territoriale, con particolare riferimento all'articolo 16;

rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, vengano altresì in rilievo:

la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « ordine pubblico e sicurezza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, con riferimento alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 7-*bis*;

la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « ordinamento civile e penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, concernente l'esenzione da responsabilità civili, amministrative e penali, di dirigenti scolastici;

le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « governo del territorio », « energia » e « protezione civile », con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* concernenti la sicurezza degli edifici scolastici;

preso atto che l'articolo 5, comma 13, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 13-*bis*, l'articolo 16, commi 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*septies* prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del decreto-legge in esame;

evidenziato peraltro come l'articolo 13-*bis*, comma 1, capoverso comma 3.2, preveda il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici e come al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere piuttosto, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni, già sopra

richiamato, delle competenze legislative coinvolte;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 12-*quater*, concernente l'assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei, valutino le Commissioni di merito la riconducibilità di tale misura alla *ratio* originaria del decreto-legge;

b) con riferimento all'articolo 13-*bis*, comma 1, capoverso comma 3.2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni delle competenze legislative coinvolte.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
(Testo unificato C. 2 e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita;

rilevato, per quanto attiene al riparto di competenze costituzionalmente definito, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che il testo, all'articolo 8, prevede un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute attuativo delle disposizioni del provvedimento;

segnalata l'esigenza di prevedere anche all'articolo 6, comma 1, a fronte della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute, un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione – entro 180 giorni dall'approvazione del provvedimento – del regolamento del Ministero della salute ivi previsto, volto all'istituzione e alla disciplina dei Comitati per l'etica nella clinica presso le Aziende sanitarie territoriali;

ricordato che il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito

di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, in primo luogo con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018 e, quindi, con la sentenza n. 242 del 2019;

rilevato come con la predetta sentenza n. 242 del 2019 la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2, 13 e 32, comma secondo, della Costituzione, l'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 – recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente;

preso atto che il provvedimento mira a recepire i principi affermati dalla predetta giurisprudenza costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di pre-

vedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del regolamento del

Ministero della salute ivi previsto, alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite illustrato in premessa.

ALLEGATO 3

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (C. 3354 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « norme generali sull'istruzione », « tutela dell'ambiente », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *n*) ed *s*) della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « protezione civile », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, « turismo », « agricoltura » e « diritto allo studio », ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale – ad esempio la sentenza n. 7 del 2016 – appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale com-

petenza regionale, ovvero – secondo le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 – in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi – quale la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali – alla previsione del parere;

preso atto con favore che il decreto – legge già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare agli articoli 1, comma 15, 16, comma 2, lettera *a*), e comma 4, 22;

valutata altresì l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non già previsto dal provvedimento;

osservato, in particolare, come l'articolo 3 preveda, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche;

valuta l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto, nella forma del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della prevalente competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

rilevato come l'articolo 12 semplifichi, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso – da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi, rinviando a tal fine ad un decreto del Ministro dell'università;

valutata l'opportunità, in proposito, di prevedere, in tale disposizione, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, dalla sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

osservato come l'articolo 16, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, preveda, tra l'altro, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura;

valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

segnalato come l'articolo 21, tra l'altro, preveda, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana;

valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in

sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni;

preso atto che l'articolo 24, al comma 4, prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola », da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica;

valutata l'opportunità di prevedere, in tale disposizione, il parere della Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso della prevalente competenza statale esclusiva in materia di « norme generali sull'istruzione », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e della competenza concorrente in materia di « governo del territorio », di « energia » e di « protezione civile », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, a cui la giurisprudenza costituzionale – da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018 – ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica;

considerato che il provvedimento – il quale è composto da 52 articoli, suddivisi in 180 commi – appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte;

segnalata, in primo luogo, la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base della quale il provvedimento può essere qualificato come « provvedimento *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale – sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 –, per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo » (in questo caso appunto l'attuazione del PNRR);

osservato, peraltro, come a tale finalità se ne aggiungono altre specifiche, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR, ma sono pure indicate nel preambolo, tra le quali: l'introduzione di misure in materia di prevenzione antimafia; di

coesione territoriale; di gestioni commissariali; di organizzazione della giustizia; di sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

ricordato, al riguardo, che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni – si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini – aveva raccomandato di evitare, in un provvedimento già caratterizzato da una *ratio* unitaria ampia e trasversale – in quel caso la proroga di termini legislativi – ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;

considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie del provvedimento sopra indicate di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento, tra cui l'articolo 40, che prevede disposizioni relative al sistema del servizio civile universale, e l'articolo 44, recante disposizioni in materia di Alitalia,

considerato infine, ma non ultimo in termini di importanza, che il richiamato parere del Comitato per la Legislazione invita a mantenere l'equilibrio tra Parlamento e Governo, evitando disposizioni come quelle contenute nei commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, che, ai commi 6 e 7, consentono al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione del programma *Next Generation EU* e che, ai commi 12 e 13, consentono di versare le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'attuazione del programma *Next Generation EU*, incidendo in tal modo su assegnazioni legislative annuali di bilancio e permettendo di porre fuori bilancio risorse stanziolate dalla legge di bilancio e da

altri provvedimenti legislativi, senza tuttavia prevedere alcuna forma di coinvolgimento parlamentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite illustrato in premessa, valuti la Commissione merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, contemplando, in particolare:

all'articolo 12, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

agli articoli 3, comma 6, 16, comma 1, lettera b), ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, e all'articolo 24, comma 4, ai fini della ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola » ivi prevista, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

all'articolo 21, comma 10, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

b) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità degli articoli 40 e 44 del decreto-legge alle finalità unitarie del provvedimento;

c) al fine di rispettare gli equilibri tra Parlamento e Governo, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, le quali appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa e permettono di porre fuori bilancio risorse stanziolate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, valuti attentamente la Commissione di merito la possibilità di introdurre meccanismi di parere parlamentare sugli atti non legislativi secondari con i quali si procederebbe alle operazioni previste dai predetti commi.

ALLEGATO 4

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. (Testo unificato
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute.

3.11. Prisco, Montaruli, Mollicone.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza d'interessi sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.10. *(Nuova formulazione)* Elisa Tripodi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la

personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia.

4.30. Prisco, Montaruli, Mollicone.

ART. 7.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di sorveglianza aggiungere le seguenti: è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a) sostituire la parola: scelto con la seguente: designato;

alla lettera b) sostituire la parola: scelto con la seguente: designato;

sostituire la lettera c) con la seguente: c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente

7.2. *(Nuova formulazione)* Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: a rappresentanti del Governo fino alla fine del comma con le seguenti: ai decisori pubblici.

9.1. Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.

ALLEGATO 5

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. (Testo unificato
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).****PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE PRESENTATA**

ART. 4.

Al comma 5, sostituire la lettera i) con la seguente: i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o presso i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

** 4.24. (Ulteriore nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.*

** 4.14. (Ulteriore nuova formulazione) Cecanti, Raciti, Ciampi, Mauri.*

** 4.4. (Ulteriore nuova formulazione) Fornaro.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di Linda D'Ancona, magistrato sezione GIP del Tribunale di Napoli, e di Cinzia Marzia Locati, magistrato del Tribunale di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	70
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 dicembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Linda D'Ancona, magistrato sezione GIP del Tribunale di Napoli, e di Cinzia Marzia Locati, magistrato del Tribunale di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 11.20.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta antimeridiana non sono previste votazioni, ai deputati è con-

sentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

C. 2933 Bruno.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale sul provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, fa presente preliminarmente che la proposta di legge in esame si concentra sulla promozione all'interno degli istituti penitenziari di una specifica attività che, analogamente ad iniziative analoghe in ambiti diversi, contribuisce alla funzione rieducativa della pena, prevista a chiare lettere nell'ordinamento nazionale. Chiede quindi che possa essere svolto un ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire il tema delle attività svolte all'interno delle carceri, con l'obiettivo di comprendere come rendere più efficaci la loro promozione ed il loro sostegno.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, nel ringraziare la collega Varchi per l'intervento, ribadisce che con la sua proposta di legge ha inteso concentrarsi in particolare sulla promozione all'interno degli istituti penitenziari di laboratori teatrali, intesi come contenitori nei quali possono trovare ospitalità le più varie forme di arte. Fa presente altresì che la sua iniziativa nasce da un'esperienza personale maturata attraverso circa trenta incontri all'interno di venti differenti istituti penitenziari, durante i quali ha potuto sperimentare cosa accada nelle comunità carcerarie che si dedicano alle attività teatrali. Nel precisare che si è trattato di incontri importanti ed emotivamente travolgenti, tiene in particolare a

condividere con la Commissione un episodio verificatosi nel carcere di massima sicurezza di Santa Maria Capua Vetere dove, in occasione di uno spettacolo teatrale, le donne carcerate si sono strette in cerchio, mano nella mano con educatori ed esponenti della polizia penitenziaria. Ritiene pertanto che tali iniziative siano molto significative e testimonino il percorso di cambiamento che interessa, oltre che le persone detenute, anche l'intera comunità carceraria, contribuendo a instaurare un clima di armonia. Riporta inoltre i dati sulla drastica diminuzione dei casi di recidiva, che passano dal 65 per cento della media nazionale al 6 per cento per i detenuti che abbiano partecipato ad attività di carattere teatrale, sottolineando come all'argomento siano stati dedicati due convegni organizzati presso le università di Roma e di Napoli, nel corso dei quali diversi esponenti del mondo accademico nonché il Garante dei diritti dei detenuti si sono espressi in favore di tali iniziative. Da ultimo tiene a ricordare come il provvedimento in esame sia salutato con favore anche dalla comunità degli artisti che da oltre trent'anni opera all'interno delle carceri.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Varchi, preannuncia lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, volto tra l'altro a consentire a tutti i colleghi di venire a conoscenza delle esperienze che il relatore i condividere con la Commissione. Fa presente che le modalità per lo svolgimento di tali audizioni verranno concordate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta di domani, venerdì 10 dicembre.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge C. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ». Il decreto-legge, trasmesso per la conversione in prima lettura alla Camera dei deputati, si compone di 52 articoli, compreso l'ultimo che ne dispone l'entrata in vigore, ed è ripartito in 5 titoli, suddivisi in 16 capi. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. Il Titolo I, che reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, consta di 6 capi. Il Capo I, dedicato al turismo, comprende gli articoli da 1 a 4; il Capo II (articoli 5 e 6) è relativo alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria; il Capo III, composto dall'articolo 7, dispone in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale; il Capo IV (articolo da 8 a 10) reca le disposizioni relative alle procedure di spesa; il Capo V, che comprende l'articolo 11, è relativo alle zone economiche speciali; ed il Capo VI (articoli da 12 a 15) si occupa di università e ricerca. Per quanto attiene dunque alle disposizioni con-

tenute nel Titolo I, che investe profili di competenza della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge, modificando il decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto « decreto *governance* PNRR »), modifica i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame introduce il nuovo articolo 48-*bis* nel citato decreto-legge n. 77 del 2021 la cui finalità, enunciata al comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie nonché all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Il comma in esame precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Per la finalità indicata, il citato comma 1 dispone le modalità attraverso le quali possa avvenire l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori. Il comma 2 del nuovo articolo 48-*bis* reca una disposizione che riguarda solamente gli interventi di edilizia giudiziaria. Per tali interventi, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche – cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante –, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il comma 3 del nuovo articolo 48-*bis* reca disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina generale della VIA recata dal Codice dell'ambiente. Il successivo comma 4 prevede, per i progetti di interventi di cui al comma 1, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici) per la

richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Lo stesso comma dispone inoltre che le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1. Il comma 5 è relativo alla verifica del progetto da porre a base dell'affidamento mentre il comma 6 reca dei limiti al campo di applicazione del nuovo articolo 48-*bis* relativamente ad alcuni interventi ferroviari. L'articolo 6 del decreto-legge in esame, inoltre, al comma 2, dispone che le norme recate dal nuovo articolo 48-*bis* introdotto dal comma 1 non si applicano agli interventi per la realizzazione del « Parco della Giustizia di Bari », già disciplinati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 121 del 2021. Il Titolo II del decreto-legge in conversione, recante ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR, consta di 5 capi. Il Capo I (articoli da 16 a 19) è relativo all'ambiente; il Capo II, che comprende gli articoli da 20 a 23, è relativo all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale; il Capo III, che è composto dagli articoli da 24 a 26, dispone in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari; il Capo IV reca misure in materia di servizi digitali (articoli da 27 a 30) e il Capo V (personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile) comprende gli articoli da 31 a 40. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia contenuti nel Titolo II, evidenzia che l'articolo 16, al fine di recare norme in materia di risorse idriche, novella diversi provvedimenti. In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 5 inaspriscono – rispettivamente – le sanzioni previste dal comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 del regio decreto n. 1775 del 1933 (testo delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per la violazione del divieto – recato dal comma 1 del medesimo articolo 17 – di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o consensuale dell'autorità competente. Per tale

violazione, il vigente comma 3 prevede che l'Amministrazione competente disponga la cessazione dell'utenza abusiva e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro (importi innalzati rispettivamente a 4.000 e 40.000). Nei casi di particolare tenuità si dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro (valori innalzati rispettivamente a 400 e 2.000). In proposito, evidenzia che la relazione illustrativa del decreto-legge, in relazione al citato comma 5, che si prefigge di dare attuazione alla misura M2-C4-4 – Riforma 4.2 del PNRR – che prevede, tra l'altro, di intervenire sul sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua – afferma che si dispone l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'ordinamento per l'estrazione illecita di acqua pubblica. Segnala, inoltre, che l'articolo 35 del decreto-legge reca disposizioni concernenti il rafforzamento organizzativo in materia di giustizia. In particolare, il comma 1 è volto a modificare il comma 12-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale dell'ufficio del processo, con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige. La modifica è volta a specificare che la riserva di posti su base linguistica riguardante il reclutamento di personale da assegnare all'ufficio del processo (previsto all'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021) è circoscritta alla sola Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il comma 2 reca alcune modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con riguardo all'attribuzione di nuove funzioni e alla creazione di uno specifico dipartimento al quale affidare le stesse. In particolare, la lettera *a)*, n. 3), aggiunge alle attribuzioni del Ministero della giustizia – previste dalle lettere da *a)* a *d)* del comma 3 del citato articolo 16 – quelle relative ai servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi

statistica e le politiche di coesione. I compiti e le funzioni che pertengono a questa nuova area funzionale sono specificati all'interno della nuova lettera *d-bis*) e riguardano: la gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; la gestione della raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; l'implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. Le modifiche all'articolo 16 apportate dai numeri 1) e 2) della lettera *a*), sono di mero coordinamento.

La lettera *b*) inserisce invece, nell'articolo 16, il nuovo comma *3-bis*, in cui si stabilisce che il Ministero della giustizia, per poter esercitare i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti, accede direttamente ai dati riguardanti tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, compresi quelli raccolti dagli uffici giudiziari, fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009, ai sensi del quale la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia sono stabilite da apposito regolamento, emanato dal Ministro della giustizia. La lettera *c*) del comma 2, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 300 del 1999, porta da quattro a cinque il numero dei dipartimenti in cui si articola il Ministero della giustizia, istituendo dunque un nuovo dipartimento, al quale sono affidati i compiti e le funzioni relativi alla transizione digitale della giustizia. Per il funzionamento della nuova struttura dipartimentale, al comma 3 si provvede ad istituire, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, tre posti di livello dirigenziale ad essa destinati, ovvero:

un posto di Capo dipartimento; un posto di vice Capo dipartimento; un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. A completamento della dotazione organica del personale dirigenziale del suddetto dipartimento, si prevede inoltre la stabilizzazione della struttura di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Complessivamente, quindi, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria risulta incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. Il comma 4 istituisce, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, una struttura per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Trattandosi di una struttura di livello dirigenziale generale, è altresì previsto l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, al comma 5 si prevede l'aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia nonché del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione. La disposizione specifica che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 » i suddetti regolamenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti prima della loro adozione. Si tratta dunque di una deroga temporanea (fino al 30 giugno 2022) a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, siano disciplinati mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ex articolo 17, comma *4-bis*, della legge n. 400 del 1988. Il comma 6 reca gli stanziamenti

a copertura degli interventi previsti dai commi precedenti. Gli oneri sono coperti mediante riduzione: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta peraltro, come ricordato nella relazione tecnica, di risorse ordinariamente iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, unità di voto (U.d.V) 1.2 – Giustizia civile e penale – centro di responsabilità (CDR) « Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi » – Azione « Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia » – capitoli 1501 e 7203; dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 7 riguarda il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo, ed è volto a individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge n. 80 del 2021 nell'ipotesi in cui i concorsi espletati in base a tale provvedimento d'urgenza non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso. In particolare, in base al comma 7, se non tutti i posti sono stati coperti, l'Amministrazione può reclutare le unità mancanti scegliendo una delle seguenti modalità: mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie; mediante una nuova procedura concorsuale, basata sulla sola prova scritta, alla quale

potranno partecipare « i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando ». La disposizione, dunque, consente al Segretariato della giustizia amministrativa di valutare se sia possibile attingere dalla lista degli idonei (quasi integralmente relativi alla professionalità di funzionario amministrativo) ovvero se non occorra una nuova procedura concorsuale aperta ai soli esclusi dalla prova scritta dei concorsi banditi a giugno. A tale nuova procedura potranno essere ammessi un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. In entrambi i casi il Segretariato dovrà provvedere « a parità di spesa » e dunque con le risorse già stanziare dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il Titolo III (gestioni commissariali, imprese agricole, e sport) consta di 3 Capi: il Capo I, che comprende gli articoli da 41 a 44, è relativo alle gestioni commissariali e all'Alitalia; il Capo II, composto dall'articolo 45, riguarda le imprese agricole; il Capo III, recante l'articolo 46, è relativo allo sport. Il Titolo IV, di interesse della Commissione giustizia, consta di un solo capo (articoli da 47 a 49) e reca disposizioni in materia di investimenti e di rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. In particolare, l'articolo 47 modifica l'articolo 34-*bis* del codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge in conversione: prevede, inserendo un periodo al comma 1 del citato articolo 34-*bis*, che il controllo giudiziario di cui al medesimo articolo possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-*bis* del codice antimafia;

modificando il comma 6 del citato articolo 34-*bis* del codice antimafia, integra l'elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all'impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l'impugnativa dell'interdittiva antimafia. In particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l'informazione antimafia interdittiva; sostituendo il comma 7 del citato articolo 34-*bis* del codice antimafia, specifica che quando il tribunale applica gli istituti dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34 del medesimo codice o del controllo giudiziario previsto dallo stesso articolo 34-*bis* non si sospendono solo gli effetti dell'interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia. Il nuovo comma 7, inoltre, demanda alla cancelleria del tribunale il compito di comunicare al prefetto l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia, e stabilisce che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei 5 anni successivi, l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-*bis* del codice. L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. Nel dettaglio l'articolo 48, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), in materia di informativa antimafia. Il decreto-legge oltre a riscrivere il comma 2-*bis* dell'articolo 92 del codice antimafia introduce nell'articolo due ulteriori nuovi commi (da 2-*ter* a 2-*quater*), che, come precisa anche la relazione illustrativa, introducono « il principio del contraddittorio, mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un "preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa" (ispirato al

preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria »). Più nel dettaglio il nuovo comma 2-*bis* prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione. La disposizione precisa che in ogni caso non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine entro il quale il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia (ex articolo 92, comma 2, del codice antimafia). La procedura del contraddittorio deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione (comma 2-*bis*). Ai sensi del nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 92 del codice antimafia al termine della procedura in contraddittorio, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-*bis* del codice antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali – di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, informando

tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il comma 2-*quater* precisa che possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, nel periodo tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio, i seguenti elementi: il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza; la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie; il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il decreto-legge in conversione interviene conseguentemente anche sulla rubrica dell'articolo 92, inserendovi l'esplicito riferimento al « contraddittorio » nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia (comma 1, lettera *a*).

L'articolo 48, comma 1, lettera *b*), modifica il comma 7 dell'articolo 93 del codice antimafia intervenendo, in particolare, sulla facoltà del prefetto di audire i soggetti interessati prima del rilascio della informazione antimafia. Il nuovo comma 7 dell'articolo 93 del codice antimafia prevede che il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applica-

bili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In particolare, l'articolo 49 inserisce nel codice antimafia l'articolo 94-*bis* recante « Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale ». Nei casi in cui il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo « attivo » che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'Autorità statale. Le misure di controllo applicabili sono: l'adozione e l'attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli organizzativi dell'ente) e 24-*ter* (Delitti di criminalità organizzata) del decreto legislativo n. 231 del 2000, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa; la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; la comunicazione al gruppo interforze di contratti di associazione in partecipazione stipulati; l'utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera *c*), osservando, per i pagamenti previsti

dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le modalità per la tracciabilità dei flussi indicate nella stessa norma.

Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (di numero non superiore a 3) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa. Questi esperti, che devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, hanno il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, relativo ai compensi spettanti agli amministratori giudiziari. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione. Le predette misure sono annotate in un'apposita sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di protocolli di legalità (ex articolo 83-bis del codice Antimafia), e cessano di produrre effetti se il tribunale dispone il controllo giudiziario nominando un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero (ex articolo 34-bis, comma 2, lettera b) del codice Antimafia). Del periodo di esecuzione delle misure può tenersi comunque conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario. Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Il comma 2 dell'articolo 49 reca una disposizione transitoria, ai sensi della quale

le disposizioni in esame si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo, è stato effettuato l'accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia. Il Titolo V, in fine, che consta di un solo Capo, composto dagli articoli da 50 a 52, reca abrogazioni e disposizioni finali.

Da ultimo, invita i colleghi a farle pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere, che come rammentato dal presidente, sarà posta in votazione nella seduta di domani.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere oggi, nella seduta già prevista alle 14.

In sostituzione del relatore, onorevole Di Sarno, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito VI e XI, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, approvato dal Senato il 2 dicembre scorso. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del provvedimento, che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato modificato anche attraverso l'introduzione di numerosi ulteriori articoli, fa presente che

in questa sede si limiterà ad illustrarne brevemente i contenuti, concentrandomi sui profili di competenza della Commissione Giustizia. A tal fine segnala in primo luogo l'articolo 3-*bis* introdotto dal Senato che è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. La disposizione in esame modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-*bis* che dispone, al primo periodo, che l'estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non è impugnabile. La norma appare volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, in particolare dopo l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 19704/2015, con la quale è stata ritenuta « ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ». Tale interpretazione è stata confermata anche dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, se il contribuente allegli di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di no-

tifica. A tale proposito nella relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria (30 giugno 2021) si rappresenta che circa il 40 per cento delle cause contro l'Agente della riscossione consegue all'impugnazione di estratti di ruolo relativi a crediti affidati all'Agente della riscossione fin dall'anno 2000, riportati in oltre 137 milioni di cartelle di pagamento, e determina ingenti costi gestionali ed amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi. Il secondo periodo del nuovo comma 4-*bis* chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Segnala inoltre i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di inde-

bito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Segnala in particolare che ai sensi del comma 11 la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000). L'articolo 5-*quinquies* – introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – nel recare un'interpretazione autentica del comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, che al comma 3 dell'articolo 180 ha introdotto il citato comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011) la norma di cui al citato comma 1-*ter*, che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista. In proposito, rammento che il citato comma 1-*ter*, dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, oltre ad attribuire la

qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, pone in capo a tale soggetto responsabile, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il comma reca inoltre la disciplina sanzionatoria: in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L'articolo 9-*bis* riscrive l'articolo 12-*bis* del c.d. decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di tale Fondo sono volte a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019 (comma 1). Ai sensi del comma 2, con le risorse del Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno fino ad un massimo di

mensilità stabilite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti altresì i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti per l'accesso al Fondo e l'erogazione dei contributi (comma 3). Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti da tale articolo. L'articolo 13, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Segnala in particolare a tale proposito che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 13 sostituisce l'articolo 14 del predetto decreto legislativo relativo ai « provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ». Tale nuovo articolo prevede al comma 1 che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Restano ferme, in tal caso, le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 14, nel quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato ter-

ritoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (rispettivamente, fattispecie di « Mancata formazione ed addestramento » e di « Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto ») e può essere accompagnato da specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 14, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta tali provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, detti provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito i accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (comma 8). Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente compe-

tente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. In caso di non ottemperanza al provvedimento di sospensione, il comma 15 prevede che il datore di lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L'emissione del decreto di archiviazione comporta la decadenza dei provvedimenti di cui sopra, fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera *d*) (commi 1,3, 4, 8, 14, 15 e 16 del nuovo articolo 14). Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici e, a tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest'ultimo possa adottare il suddetto provvedimento interdittivo (comma 2 del nuovo articolo 14).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Mario PERANTONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Di Sarno, impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović
(Svolgimento e conclusione) 83

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 84

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 9.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-

retta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Dunja MIJATOVIĆ, *Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa*, Luigi MANCONI e, in videoconferenza, Vladimir ZAGREBELSKY, *rappresentanti del Comitato per il diritto al soccorso*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Silvana SNIDER (LEGA), a più riprese, e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Dunja MIJATOVIĆ, *Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, in via generale, sottolinea che il provvedimento – che si compone di diciotto articoli – è finalizzato ad introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale – fra cui l'estensione del termine delle cartelle di pagamento, l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione e alcune misure in materia di riscossione locale –, disposizioni a tutela del lavoro – incluse norme per la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni – e infine misure per esigenze indifferibili, come quelle relative al risarcimento di eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020.

Per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, segnala, in primo luogo che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 5-*bis*, che modifica la disciplina relativa al trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).

In particolare, evidenzia che il comma 1, intervenendo sull'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – modifica i criteri di calcolo della base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE), aumentando il coefficiente applicato alle maggiorazioni da due volte a 2,175 volte (pari a ottantasette quarantesimi). Il coefficiente applicato alle maggiorazioni resta invece determinato in due volte l'indennità base per quanto riguarda le indennità speciali previste per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia in lungo servizio all'estero, per i quali il rimborso delle spese di trasloco è previsto dalle norme del Codice dell'ordinamento militare.

Rileva che il comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, apporta modifiche all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri: in luogo del vigente contributo fisso omnicomprensivo per il trasporto delle masserizie, si prevede una maggiorazione dell'ISE la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero, di cui all'articolo 176, comma 2 del citato DPR n. 18 del 1967. La maggiorazione non può essere superiore a 1/9 dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.

Osserva che la nuova disciplina prevede ora il contributo per il trasloco sia liquidato in un'unica soluzione al dipendente all'atto della partenza, anziché in due quote: secondo le disposizioni attualmente vigenti, invece, il contributo è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero di idonea attestazione

del ricevimento di mobili e masserizie o, nel caso di rientro, dell'attestazione di spedizione. La nuova disciplina stabilisce che entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenti un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione; in caso di rientro al Ministero, il termine entro il quale il dipendente deve presentare l'attestazione di avvenuto trasloco, è ridotto da sei a tre mesi. Il comma 3 dispone che le norme introdotte si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sottolinea, altresì, la rilevanza delle norme di cui all'articolo 14, recante disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Segnala, in particolare, il comma 1 che, al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. - società partecipata dalla RAI e dalla Società sammarinese di servizio pubblico ERAS -, autorizza il MAECI ad erogare, ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino - pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per gli anni 2022 e 2023, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026 - a compensazione dei maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del canale 51, nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Evidenzia che l'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere, stipulato nel 2008, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nel-

l'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

Precisa che l'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa dell'assegnazione dello spettro radio e delle orbite satellitari globali, nonché dello sviluppo delle norme tecniche e dell'accesso alle tecnologie della comunicazione.

Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 14 reca gli stanziamenti per far fronte ai costi degli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, autorizzando 200 mila euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 per permettere di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi.

Sottolinea che il comma 4 dispone che i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) sono posti in capo al MAECI e che le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Si avvia così a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro.

Ricorda che l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) - nato nel 1995 dalla fusione dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente - IsMEO, con l'Istituto italo-africano - IIA - è stato un ente pubblico non economico (a base associativa) vigilato dal Ministero degli Affari esteri, ed ha operato attivamente nel campo della promozione culturale fra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'Asia. Fino alla sua chiusura, l'Isti-

tuto ha conservato, valorizzato e garantito la fruizione di un patrimonio documentario estremamente rilevante per gli studi africanistici e orientalistici, disponibile agli studiosi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Evidenzia che, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2012: diciotto dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, uno in quelli del Ministero della difesa e uno in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto.

Precisa che la norma proposta permette di soddisfare i creditori privilegiati – in particolare quelli che vantano crediti di lavoro – e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. A tale fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

A mero titolo ricognitivo, segnala anche il comma 5 dell'articolo 14, che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione ulteriore alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Al riguardo, ricorda che la disciplina in materia di cappellani militari è stata recentemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 recante la ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esaminato ed approvato dalla Commissione lo scorso anno.

Ritiene opportuno menzionare anche il comma 6 dell'articolo 14, che dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, a beneficio di soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino: tale esenzione ap-

pare rivolta, in particolare, ai casi di somministrazione, da parte delle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale non è stato autorizzato in Italia.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito l'articolo 16-*quater*, che introduce modifiche alla disciplina dell'attività svolta dal personale del Corpo della Guardia di finanza presso rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In particolare, si interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2001, prevedendo che i venticinque esperti della Guardia di finanza che prestano assistenza e consulenza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, possano assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Precisa che la disposizione è posta in deroga al limite temporale di otto anni previsto per gli incarichi di esperti all'estero dall'articolo 168, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Evidenzia che i medesimi esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero. Si prevede, inoltre, la possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Inoltre, si stabilisce che il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame sia riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore. Sottolinea, infine, che le disposizioni in esame si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	88
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	88
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	96
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	97
Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi. C. 2715 Rizzo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	98

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Esame e rinvio</i>) .	93

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	95
-----------------------------------	----

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	99

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Aresta, ha illustrato i contenuti del provvedimento con specifico riguardo alle parti modificate dal Senato. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di venerdì 3 dicembre. Comunica, quindi, che è pervenuto un solo emendamento, a prima firma dell'onorevole Ferrari, il cui testo è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda al relatore alcuni chiarimenti rispetto alle modifiche apportate dal Senato

al testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, osserva che l'articolo 7, nel nuovo testo, prevede anche la facoltà delle associazioni sindacali di militari di svolgere attività di consulenza fiscale e previdenziale, mentre il punto *i*) del comma 1 dell'articolo 4, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, vieta espressamente alle citate associazioni di avere rapporti di tipo organizzativo o convenzionale con altre associazioni civili. Chiede, quindi, al relatore di chiarire se tra le due disposizioni vi sia contrasto.

Evidenzia, poi, che all'articolo 8 è stato introdotto il principio della parità di genere nelle cariche direttive, in riferimento al quale non risulta chiaramente se debba intendersi in termini assoluti o relativi.

Non comprende, poi, le ragioni che abbiano indotto a mutare, negli articoli 9 e 10, l'espressione « fuori dall'orario di servizio » con la dicitura « fuori dal servizio ».

Infine, sempre all'articolo 9, chiede chiarimenti sul modo di rendere non onerosa la messa a disposizione dei locali dell'amministrazione della Difesa precisando, in particolare, se si intenda prevedere un rimborso da parte delle associazioni sindacali di militari delle spese vive come, ad esempio, i costi relativi al consumo di energia elettrica.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, replicando alle richieste di chiarimenti del collega Ferrari, conferma che per le associazioni professionali tra militari di natura sindacale sussiste il divieto di intrattenere rapporti o correlazioni con associazioni sindacali civili. Evidenzia tuttavia che il testo attuale riconosce loro anche la possibilità di offrire, in proprio, agli iscritti servizi di consulenza fiscale o previdenziale e non ravvisa contraddizioni in questa previsione. Passando, poi, al tema della parità di genere, sottolinea come questo vada inteso come principio di carattere generale e,

pertanto, non sia opportuno indicare percentuali o vincoli particolari. In relazione alla modifica riguardante l'esercizio dell'attività fuori dall'orario di servizio, fa presente che la nuova dicitura è volta a chiarire che i rappresentanti sindacali possono svolgere attività sindacale anche durante l'orario di servizio, purché essi stessi non stiano prestando servizio. Infine, ricorda che gli oneri da porre a carico delle associazioni per i locali dovranno essere disciplinati con regolamento e aggiunge che, verosimilmente, sarà previsto un canone concessorio e il rimborso di spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia il relatore per gli esaurienti chiarimenti, che potranno rappresentare anche un'interpretazione autentica della volontà del legislatore.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in titolo.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che lo scorso 25 novembre la Commissione ha approvato, all'unanimità, la proposta dei relatori di adottare come testo base il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto. Ricorda, altresì, che su tale testo è scaduto il termine per la presentazione degli emen-

damenti, fissato alle ore 12 di venerdì 3 dicembre.

Comunica, quindi, sono pervenute 3 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi.

C. 2715 Rizzo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, riassume brevemente l'iter del provvedimento e, in particolare, ricorda che è stata svolta una breve attività conoscitiva con gli interventi del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, professor Stanzione, del Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Ottaviani e dei rappresentanti della Direzione generale per il personale militare. Ricorda, altresì, che a seguito del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto alle ore 12 del 21 aprile 2021, sono stati presentati 4 emendamenti, di cui uno da parte del relatore e che, successivamente, il relatore ha presentato un ulteriore emendamento sul quale non sono stati presentati subemendamenti entro il termine fissato. Comunica, quindi, che tutte le proposte emendative sono in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la discussione è prevista in Aula a partire da lunedì 13 dicembre e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 21 novembre 2021, n. 146, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta dello scorso 6 dicembre, reca disposizioni urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e altre misure per esigenze indifferibili di varia natura.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del provvedimento che rilevano ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), evidenziando che queste si riferiscono ai Capi III, IV e V.

In particolare, al Capo III, l'articolo 13, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede – al comma 3 – un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri. Pertanto, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, l'Arma è autorizzata ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45

unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. Viene, a tal fine, autorizzata la spesa di circa 650 mila euro per il 2022, 3 milioni e 750 mila euro per il 2023, e poi fino ai 4 milioni e 846 mila euro da raggiungere nel 2033.

Al Capo IV, il comma 5 dell'articolo 14 introduce alcune novità in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari, la cui disciplina è stata recentemente oggetto di revisione a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate. Nello specifico, il decreto-legge, attuando le novità dell'Intesa, stabilisce che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono « a regime » nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, fissato in 10 unità, mentre, per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto chiarisce che, fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Intesa) e al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo « a regime ». Viene anche stabilito che non abbia luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo e che cessino anche le promozioni a terzo cappellano militare capo. Inoltre, ai cappellani militari non sono più attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, ad esclusione dell'indennità di imbarco e delle indennità per servizio d'istituto, mentre per i cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

Sempre al Capo IV, l'articolo 15, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, ai commi 1 e 2 proroga, fino al 31 dicembre

2021, l'incremento delle ulteriori 753 unità di personale impiegato nell'ambito dell'operazione Strade sicure, con una spesa stimata di poco più di 5 milioni di euro. Inoltre, sempre l'articolo 15, ai commi 3, 4 e 5, prevede alcune misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20 appena conclusosi. In particolare, per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, viene stabilito un incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate, già autorizzato dall'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e viene autorizzato, altresì, l'impiego di assetti aero-navali.

Infine, al Capo V, l'articolo 16, comma 3, stabilisce un incremento di 20 milioni per il 2021, per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, mentre al comma 9, viene autorizzata la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. In particolare, lo stanziamento è finalizzato ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale. Al Ministero della difesa viene, dunque, attribuito il compito di provvedere alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

Tutto ciò considerato, preannuncia la presentazione, al termine del dibattito, di una proposta di parere favorevole.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per la dettagliata relazione che ha puntualmente evidenziato le disposizioni del provvedimento di interesse della Difesa. In particolare, si sofferma sull'importanza dell'incremento di 90 unità del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri impiegato per le attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sulla proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle ulteriori 753 unità del contingente di militari impiegato nell'ambito dell'operazione Strade sicure,

ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19 e delle 400 unità impiegate per la sicurezza del vertice G-20 di Roma.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).

Atto n. 330.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Giovanni Russo, illustrando i contenuti del provvedimento, ha richiesto alcuni chiarimenti e che il rappresentante del Governo si era riservato di fornirli in una successiva seduta.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI conferma che il programma si svi-

luppa su *tranche* successive ed auto-consistenti, che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Sottolinea, quindi, che coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le *tranche* successive saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Rileva, peraltro, che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene, dunque, rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*. In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare, con intervento contemporaneo, l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*. In conclusione, ribadisce che, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale, sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno, tanto in ottica finanziaria che quantitativa, assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiememente via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Giovanni RUSSO (FDI), *relatore*, ringrazia il Governo per le precisazioni fornite e sottolinea come l'origine delle sue preoccupazioni risieda in una distribuzione delle risorse finanziarie concentrata, prevalentemente,

sulle ultime annualità del programma. Evidenzia come l'eccessivo carico finanziario sugli esercizi futuri potrebbe compromettere le future acquisizioni di altri programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati a colmare l'obsolescenza dei sistemi d'arma in uso e auspica che si possa garantire il giusto afflusso di risorse per mantenere efficiente lo strumento militare.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 331.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2021.

La Sottosegretaria Stefania PUCCARELLI osserva che lo schema di decreto sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma relativo al rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Precisa, quindi, che, anche in questo caso, la progettualità si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate e che, coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le *tranche* successive saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Ribadisce che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate e conferma che anche per lo schema di decreto in esame

valgono le analoghe considerazioni già svolte per i precedenti programmi.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.

Atto n. 332.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 28 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 03/2020 osservando che questo prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative necessarie al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550, nella versione *green base* JAMMS, al completo *standard* operativo attraverso l'installazione di speciali *suite* multi-sensore, multi-missione.

Ricorda, quindi, che il velivolo Gulfstream G-550, come aveva già evidenziato nella seduta dell'1 dicembre 2020 in sede di esame dell'Atto del Governo n. 223, risulta eccezionalmente versatile in ragione sia delle elevate prestazioni che dei costi di gestione particolarmente vantaggiosi e consentirà di soddisfare le esigenze relative alla capacità C2 multi-dominio e protezione elettronica dell'Aeronautica militare, tra cui quelle di caratterizzazione elettronica delle aree di interesse, scoperta in profondità della minaccia, moltiplicazione, flessibilità e resi-

lienza delle capacità di Comando e Controllo, protezione delle forze.

Ricorda, inoltre, che con lo schema di decreto n. SMD 03/2020 è stata finanziata – per un ammontare di 1.223,1 milioni di euro – la prima *tranche* del programma destinata all'acquisizione dei primi due velivoli in versione completa (*Full Mission Capable*) e di ulteriori sei velivoli in configurazione sostanzialmente civile (*green base* JAMMS), mentre l'avvio delle successive fasi di completamento è stata subordinata all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie.

Rileva, quindi, che il presente schema di decreto riguarda la seconda *tranche* ed è rivolto alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 dalla cosiddetta versione *green base* JAMMS a quella *Full Mission Capable* (FMC), nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato (SLI) successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico infrastrutturali.

Sottolinea che le piattaforme dei citati 4 velivoli saranno ulteriormente modificate ed equipaggiate con i più avanzati sensori per la caratterizzazione dello scenario operativo al fine di ottenere la massima flessibilità di missione nonché operare autonomamente o in supporto real-time a specifiche operazioni e che la capacità Multi-Int permetterà di effettuare una trasmissione dati da un sensore all'altro senza intervento dell'operatore. Evidenzia, poi, che il completamento del progetto avverrà attraverso l'attivazione di *tranche* successive alla presente, portando a regime la capacità all'ottimale livello di espressione di una flotta di otto velivoli, in aggiunta ai due velivoli CAEW già in linea ed operativi.

Segnala che il programma, di prevista contrattualizzazione nel 2021, garantirà, in linea con la vita operativa attesa dei sistemi, un loro efficace funzionamento almeno fino al 2040 e che l'onere previsionale della seconda *tranche* è stimato in circa 925 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, finanziati a valere sui vari capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le successive *tranche*,

del valore complessivo di circa 900 milioni di euro, finalizzate al completamento della conversione operativa a favore dei restanti due velivoli *green base* JAMMS e al supporto logistico integrato dell'intera flotta, saranno invece contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse. Osserva, tuttavia, che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto precisa che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla seconda *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Fa presente, inoltre, che nella scheda tecnica è riportata anche la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario secondo un cronoprogramma, meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, precisando che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del progetto.

Quanto ai rapporti con l'industria, i settori industriali principalmente interessati dal programma sono quelli dell'industria della Difesa legata allo sviluppo di sensori a elevatissima tecnologia. In particolare, date la specificità e unicità di talune componenti centrali del sistema (sensori e *suite* di missione), queste dovranno essere acquisite direttamente attraverso procedure con Paesi alleati e di interesse strategico, mentre i servizi relativi ai velivoli e

agli equipaggiamenti correlati potranno essere approvvigionati coinvolgendo l'industria nazionale.

Ricorda, infatti, che il programma CAEW è uno dei risultati del *Memorandum of Understanding* (MOU), siglato il 16 giugno 2003 tra l'Italia e Israele nell'ambito della cooperazione nel settore della Difesa, a seguito del quale il Segretario Generale e Direttore Nazionale degli Armamenti *pro-tempore* ha sottoscritto un accordo quadro teso alla finalizzazione di: un programma di *procurement* per un nuovo velivolo d'addestramento per l'aeronautica israeliana basato sul velivolo Alenia Aermacchi M-346; un programma di *procurement* per un sistema AEW-BM&C (CAEW) per l'Aeronautica militare; un programma di *procurement* e di cooperazione bi-nazionale per un segmento satellitare con *payload* E0 (OPTSAT 3000) per il comparto Difesa italiano. Operando nello stesso filone, in considerazione dei positivi risultati raggiunti con tale approccio, si potrà negoziare con il Governo Israeliano un accordo G2G per estendere lo spettro di coinvolgimento delle industrie nazionali della Difesa, non necessariamente nell'ambito del settore aeronautico, in ulteriori attività di *procurement* da parte del Ministero della difesa Israeliano fino a compensare il valore del nuovo impegno nazionale.

Conclude segnalando che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra quelli la cui prosecuzione apporterà un'efficace sviluppo capacitivo alla Difesa e che, in linea con quanto descritto dal Documento, il programma rappresenta il catalizzatore per una significativa ricaduta su tutte le piccole, medie e grandi imprese nazionali, secondo le specifiche competenze.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta e sottolinea come nella proposta di parere che la Commissione dovrà approvare possa trovare opportuno spazio la richiesta di sviluppare accordi G2G con il Governo israeliano.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Carè, ha illustrato i contenuti del decreto-legge in esame, preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Nicola CARÈ, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: « e del Corpo della Guardia di finanza » con le seguenti: « e delle Forze di Polizia a ordinamento militare ».

5.1. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Piccolo, Pretto.

ALLEGATO 2

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 878, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è sostituito dal seguente:

« 2. I militari in servizio temporaneo sono forniti di rapporto di impiego a tempo determinato e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma. ».

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1032, dopo le parole: « anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, » sono inserite le seguenti: « i militari in servizio temporaneo, ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 della presente legge, inserire il seguente:

« Art. 9-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e modifiche allo stato giuridico dei militari in servizio temporaneo.

3.1. Caon.

ART. 5.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana)

1. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. L'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 della presente legge, inserire il seguente:

« Art. 9-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri di cui all'articolo 5-bis, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

5.01. Gregorio Fontana.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « fermo restando le dotazioni organiche » aggiungere le seguenti: « di Forza armata e ».

9.1. Del Monaco.

ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi (C. 2715 Rizzo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

«7-bis. La commissione redige il processo verbale del procedimento di attribuzione del punteggio di merito. Al processo verbale è allegato uno statino contenente le motivazioni dell'eventuale giudizio di non idoneità ovvero, per ciascun ufficiale risultato idoneo, il punto di merito attribuito dalla commissione, nonché i punti assegnati da ciascun componente della commissione secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7. ».

1.2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Lorenzo Fontana, Zicchieri, Piccolo, Castiello.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a):

1) al capoverso 2, sostituire le parole: « di attestata eccezionalità » con la seguente: « eccezionali ».

2) sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: « 2-bis. Prima di procedere alla pubblicazione dell'encomio solenne nell'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero della difesa, di cui al comma 2, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire il consenso espresso dell'interessato.

sopprimere la lettera b). ».

2.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: « impedire l'identificazione » aggiungere la seguente: « anche ».

2.2. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: ai militari in servizio permanente sono sopresse le parole: che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito.

2) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed.

2.01. Deidda, Ferro, Galantino.

ALLEGATO 4

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

l'articolo 13, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, incrementa di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, autorizzando l'Arma ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022;

l'articolo 14, a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, reca una serie di modifiche al codice dell'ordinamento militare in materia di indennità, promozioni e avanzamento da attribuire ai cappellani militari;

l'articolo 15, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle

Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, ai commi 1 e 2 proroga, fino al 31 dicembre 2021, l'incremento delle ulteriori 753 unità di personale impiegato nell'ambito dell'operazione Strade sicure, mentre per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, stabilisce un incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate, già autorizzato dall'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio per il 2021, autorizzando altresì l'impiego di assetti aero-navali.

l'articolo 16 stabilisce, al comma 3, un incremento di 20 milioni per il 2021, per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, mentre al comma 9, autorizza la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, attribuendo al Ministero della difesa il compito di provvedere alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; <i>b)</i> Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
ALLEGATO (<i>Proposte di riformulazione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
ERRATA CORRIGE	121

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza
del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la viceministra dell'economia e delle finanze
Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.35.

Delega al Governo in materia di disabilità.**C. 3347-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relattrice, fa presente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di disabilità e che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Evidenzia che oggetto del presente esame è il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non ne sono corredati.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché di quelle che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti oggetto, finalità, principi e criteri direttivi della delega, rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 3.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli da 3 a 5, recanti disposizioni finanziarie e finali, evidenzia in via preliminare che l'introduzione della nuova normativa determina oneri che, in base all'art. 3, comma 1, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse del fondo per la disabilità e la non autosufficienza e nell'ambito delle risorse disponibili del PNRR nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti da una razionalizzazione e riprogrammazione di quelle già previste a legislazione vigente. Osserva che il comma 2 dell'articolo 3, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge

n. 196 del 2009) dispone inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che, pertanto, l'articolo 3, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziati e a quelle attualmente previste per il settore interessato, che sarebbero riprogrammate per effetto dell'esercizio della delega medesima; per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe in esame. Premessa l'opportunità di un chiarimento in ordine a tale ricostruzione, osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura e che non viene pertanto definito il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare anche dalla razionalizzazione e riprogrammazione di taluni interventi, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, *ex ante*, il loro importo). Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega – evidenzia l'opportunità di acquisire, per quanto possibile, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle gran-

dezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega. In particolare, andrebbero a suo parere indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla razionalizzazione e riprogrammazione degli interventi attualmente in essere nel settore della disabilità e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata. Infine, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento, essendo già intervenuto, con decreto ministeriale del 6 agosto scorso, il riparto tra le amministrazioni interessate delle somme destinate al finanziamento degli interventi del PNRR (con distinta evidenziazione delle somme destinate a nuovi interventi e agli interventi in essere), ritiene che sarebbe opportuno acquisire più puntuali indicazioni riguardo alle componenti (e alle relative voci di spesa) utilizzabili – nel quadro del riparto definito con il predetto decreto ministeriale – per le specifiche finalità del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 prevede ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019; con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento e mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

In merito alla prima modalità di copertura, rileva che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come risulta dalla legge di assestamento per il 2021, reca uno stanziamento di 200

milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ciò posto, rammenta che l'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il citato Fondo è denominato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3088). Tutto ciò al fine di conferire, come chiarito dalla relazione tecnica allegata al citato disegno di legge, maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e a consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità e di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale è invece finalizzato a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, segnala che la relazione tecnica si limita a precisare che le risorse previste dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 «si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti».

Infine, in merito alla terza modalità di copertura, rappresenta che la relazione tecnica non fornisce particolari indicazioni, ma evidenzia in termini generali il fatto che, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legisla-

tivi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente, segnalando a titolo esemplificativo le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006), che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), destinato alle regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000). Al riguardo, andrebbe comunque a suo avviso assicurato che la razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse avvenga in un quadro più complessivo in stretto coordinamento con altre iniziative legislative, già programmate dal Governo, che riguardano settori contigui a quello della disabilità, come quello relativo alla non autosufficienza, per il quale la Nota di aggiornamento al DEF prevede la prossima presentazione di un disegno di legge collegato, recante « Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti ».

Segnala che il successivo comma 2 dispone che i decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie

risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni. Al riguardo, osserva che la previsione di una generale clausola di neutralità finanziaria concernente l'intero provvedimento non appare coerente con la previsione di una clausola di copertura finanziaria, anch'essa riguardante l'intero provvedimento, che fa invece riferimento a risorse appositamente previste per la copertura dei nuovi o maggiori oneri. In proposito ritiene che si dovrebbe, quindi, valutare l'opportunità di circoscrivere la clausola di neutralità finanziaria ai soli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, cui sarebbero tenute le amministrazioni competenti, che vi dovrebbero provvedere con le ordinarie risorse amministrative, finanziarie e strumentali in dotazione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), concernente il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ritiene necessario destinare apposite risorse alla predetta finalità, nel limite massimo di spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n. 190.

All'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), che prevede la salvezza di prestazioni, servizi, agevolazioni e trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, ritiene necessario precisare che tale salvezza viene disposta al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.

Concorda infine con la relatrice in merito ai profili di criticità evidenziati con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3347-A Governo, recante Delega al Governo in materia di disabilità,

premessi che:

il presente provvedimento, recante Delega al Governo in materia di disabilità, rientra tra le azioni chiave individuate nel PNRR come riforma 1.1 della Missione 5, componente 2, per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale;

l'articolo 3, in merito all'attuazione della delega prevede, da un lato, che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR nonché la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e, dall'altro, che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

viene altresì prevista una clausola di neutralità finanziaria che riguarda l'intero provvedimento e che, con riguardo alle amministrazioni competenti, stabilisce che le stesse devono provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in loro dotazione;

la relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria del provvedimento evidenzia in termini generali il fatto che, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, una semplificazione e una razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente, segnalando a titolo esemplificativo le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006), che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), destinato alle regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), concernente il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, appare necessario destinare apposite risorse alla predetta finalità, nel limite massimo di spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

all'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), che prevede la salvezza di prestazioni, servizi, agevolazioni e trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, appare necessario precisare che tale salvezza viene disposta al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

considerato che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, concernente l'intero provvedimento, non appare coerente rispetto alla previsione della clausola di copertura finanziaria di cui al

comma 1 del medesimo articolo 3, anch'essa riguardante l'intero provvedimento, che fa invece esplicito riferimento a risorse appositamente destinate alla copertura dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata, pertanto, la necessità di riformulare la citata clausola di neutralità finanziaria, al fine di riferirla esclusivamente agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dal presente disegno di legge, cui le amministrazioni competenti dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata, infine, l'esigenza che la razionalizzazione e la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità avvenga in stretto coordinamento con altre iniziative legislative, già programmate dal Governo, che riguardano settori contigui a quello della disabilità, come quello relativo alla non autosufficienza, per il quale la Nota di aggiornamento al DEF prevede la prossima presentazione di un disegno di legge collegato, recante "Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti", al fine di salvaguardare le risorse destinate agli stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), sostituire le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti: al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Ai nuovi o maggiori oneri deri-

vanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 3 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare la relatrice, il Governo e gli uffici della Commissione per aver predisposto una proposta di parere che rispetta lo spirito del provvedimento in esame, ricorda che tra le risorse utilizzate dalla modalità di copertura di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 rientrano anche le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza e del Fondo nazionale per le politiche sociali. In proposito, auspica che nell'attuazione della delega il Governo tenga conto delle specifiche finalità cui i predetti Fondi sono destinati.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In merito alle proposte emendative la cui quantificazione e copertura appare carente o inidonea segnala l'emendamento Panizzut 1.6, che, introducendo un appo-

sito articolo aggiuntivo 3-*bis*, è volta a prevedere in via diretta che, al fine di garantire il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, provvedendo ai relativi oneri, privi di quantificazione, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Bellucci 1.2 (ex 1.51), che è volta a ad introdurre principi e criteri direttivi in materia di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 1.4 (ex 1.54), che è volta ad introdurre principi e criteri direttivi in materia di riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge n. 68 del 1999. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe pre-

viste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.10 (ex 2.162), che è volta ad introdurre un principio e criterio direttivo finalizzato al riconoscimento sociale, giuridico ed economico della figura del *care-giver* familiare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.12 (ex 2.156), che, integrando il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 2), è volta a prevedere che l'unità di valutazione multidimensionale sia costituita almeno da un medico ASL specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un rappresentante dei servizi sociali territoriale e dell'ASL e da un rappresentante dell'INPS esperto in protezione sociale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.16 (ex 2.166), che è volta ad introdurre un principio e criterio direttivo che prevede un ampliamento dei LEA con il potenziamento degli aspetti sociosanitari e l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uniformemente su tutto il territorio nazionale, declinando nella loro esigibilità il diritto alla salute e all'inclusione della persona con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire

l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.18 (ex 2.126), che introduce un principio e criterio direttivo volto a disporre che i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.19 (ex 2.163), che introduce un principio e criterio direttivo volto a prevedere la revisione dei criteri di funzionamento e di finanziamento dei servizi di carattere riabilitativo, sociosanitario e socioassistenziale, semiresidenziali e residenziali, affinché siano messi in condizione di supportare i progetti di vita delle persone prese in carico, orientandone l'azione e gli interventi al rispetto e promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza

finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.24 (ex 2.151), che, intervenendo sul principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è volta a sopprimere la previsione secondo cui le piattaforme informatiche da istituire con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi debbano contenere anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Bellucci 2.26 (ex 2.133), che introduce un principio e criterio direttivo volto a garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;

Leda Volpi 2.39, che, integrando il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 1), è volta a prevedere il ricalcolo degli emolumenti previsti ed erogati per l'assegno di invalidità civile e la pensione di invalidità civile, affinché non siano inferiori alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT pari a 780 euro mensili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3.

Segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.18, 2.19, 2.24, 2.26 e 2.39, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) **Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;** b) **Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.**

C. 3241 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 20 ottobre 2021, deliberando un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri, che ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 27 ottobre 2021, senza apportare modificazioni al testo.

In merito ai profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame prevede alla copertura degli oneri derivanti, da un lato, dalle spese di missione relative ai due Trattati oggetto di ratifica, complessivamente valutati in euro 119.955 a decorrere dal 2021, dall'altro, dalle rimanenti spese agli stessi connesse, complessivamente pari a euro 21.200 a decorrere dal medesimo anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023.

Tanto premesso, per quanto concerne l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, conferma che lo stesso reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, in prima lettura al Senato (S. 2448).

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Aula in merito al testo del provvedimento concernente la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

Segnala che l'articolo 1 della proposta di legge proroga ulteriormente al 1° ottobre 2022 il termine entro cui la citata Commissione d'inchiesta deve concludere i propri lavori. Ricorda che tale termine, infatti, era già stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 21 del 2021, che, al comma 5 dello stesso articolo 1, aveva anche previsto che le spese per il funzionamento della medesima Commissione, stabilite nel limite massimo annuo di 50.000 euro per l'anno 2021, fossero poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Seppure il provvedimento in esame non presenta profili problematici per il bilancio dello Stato, osserva che la proposta di legge non proroga espressamente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese

per il funzionamento della citata Commissione d'inchiesta per ulteriori nove mesi nel 2022. Pertanto, nel presupposto che la copertura finanziaria prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 21 del 2021 si intenda estesa anche agli oneri relativi al 2022, propone di esprimere sul provvedimento un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica predisposta ad opera del competente Ministero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, ricorda che la partecipazione alle

Conferenze delle parti della Convenzione in oggetto rientra nel quadro delle missioni comunque già regolarmente effettuate, in quanto discendenti dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa. Rammenta che di prassi le riunioni si svolgono a margine di altri eventi dell'organizzazione alle quali l'Italia comunque prende parte. Assicura quindi che agli oneri di missione si potrà far fronte con le risorse indicate nella relazione tecnica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la partecipazione alle Conferenze delle parti della Convenzione in oggetto rientra nel quadro delle missioni comunque già regolarmente effettuate, in quanto discendenti dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa;

di prassi le riunioni si svolgono a margine di altri eventi dell'organizzazione alle quali l'Italia comunque prende parte;

agli oneri di missione, pertanto, si potrà far fronte con le risorse indicate nella relazione tecnica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, già approvato, nella seduta del 4 agosto 2021, deliberando un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri.

Ricorda altresì che, a seguito della presentazione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, si è proceduto – in conformità alla prassi consolidata – alla revoca del predetto parere favorevole, in considerazione del fatto che l'iter del disegno di legge di ratifica in esame, che comporta oneri a carico della finanza pubblica anche in anni successivi all'esercizio in corso, non si è ancora concluso presso la Commissione di merito.

Rammenta, in proposito, che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi.

Al riguardo, fa preliminarmente presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca la copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo obbligatorio a carico dell'Italia per la partecipazione al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di

competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito, ricorda che il parere favorevole poi revocato teneva conto – su avviso conforme del Governo – del fatto che, da un lato, il provvedimento stesso, quanto alla copertura degli oneri relativi al 2020, risultava inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 dovesse conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

Tanto premesso, per quanto concerne l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, conferma che lo stesso reca comunque le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, ora in prima lettura al Senato (S. 2448).

Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede la riduzione, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente in prima lettura al Senato;

nel presupposto che il provvedimento entri in vigore nell'esercizio finanziario 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2426), dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Segnala che una ulteriore relazione tecnica è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato con voto di fiducia e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Sottolinea che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Segnala che con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della relazione tecnica medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli che presentano aspetti problematici dal punto di vista finanziario segnala i seguenti:

articolo 3-ter, in materia di rimesione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni;

articolo 3-quater, recante ristori in materia di sport;

articolo 4, recante integrazione del contributo che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022;

articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, in materia di esenzioni dalla TARI;

articolo 5, comma 3-bis, recante proroga della durata di concessioni di aree e strutture nel settore dei trasporti;

articolo 5, commi da 7 a 12 e comma 15, in materia di definizione agevolata per indebito utilizzo del credito d’imposta ricerca e sviluppo;

articolo 5, commi da 12-bis a 12-quater, in materia di adempimenti fiscali;

articolo 5, comma 14-quinquies, recante interpretazione autentica sui criteri per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale;

articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, in materia di operazioni non imponibili IVA;

articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, recanti modifiche alla disciplina IVA;

articolo 5, comma 15-septies, recante modifiche al regime delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche;

articolo 5-bis, recante rideterminazione della base imponibile del trattamento

economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero;

articolo 5-ter, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate;

articolo 5-novies, recante integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali;

articolo 5-decies, in materia di abitazione principale ai fini IMU;

articolo 8, in materia di sorveglianza attiva dei lavoratori;

articolo 9, in materia di congedo parentale;

articolo 10, in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia;

articolo 11, recante ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

articolo 11-bis, in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale;

articolo 11-ter, in materia di Fondo Nuove competenze;

articolo 12-bis, recante disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico;

articolo 12-ter, concernente requisiti ai fini dell’assegno previsto dall’articolo 13 della legge n. 118 del 1971;

articolo 12-quater, recante incremento della dotazione organica dell’Accademia nazionale dei Lincei;

articolo 12-quinquies, recante disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali;

articolo 13, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008,

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

articolo 13, comma 2, in materia di assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro;

articolo 13, commi da 3 a 5, in materia di contingente dell'Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro;

articolo 13-bis, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

articolo 14, comma 5, recante disposizioni in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari;

articolo 16, commi da 1 a 3, in materia di autorizzazioni di spesa per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa e la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto;

articolo 16, commi da 8-bis a 8-novies e 11-bis, in materia di attribuzione di contributi agli enti locali;

articolo 16, comma 10, recante attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 5855/2021 del 12 agosto 2021;

articolo 16-quinquies, in materia di Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL;

articolo 16-sexies, comma 1, recante disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 2023;

articolo 16-septies, recante misure relative all'AGENAS e al Servizio sanitario della Regione Calabria;

articolo 16-octies, recante interventi per le città di Bergamo e Brescia designate «Capitale della cultura Italiana» per il 2023;

articolo 17, comma 3, recante disposizioni di copertura finanziaria.

Rinvia, quindi, alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Antonio LOVECCHIO e della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la deputata Bruno Bossio sottoscrive gli emendamenti De Menech 31.10 e Boccia 31.28; il deputato Fusacchia sottoscrive l'articolo aggiuntivo Aprea 24.05; i deputati Gallinella e Gagnarli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Schullian 49.01; l'onorevole Ungaro sottoscrive le proposte emendative Carnevali 6.2 e Ciagà 6.03; la deputata Torto sottoscrive l'emendamento Pezzopane 9.4; il deputato Maraia sottoscrive gli

articoli aggiuntivi Sodano 16.01 e 15.01; il deputato Ficara sottoscrive l'emendamento Prestigiacoemo 28.1. Comunica, altresì, che le proposte emendative Butti 1.186, Rixi 6.030, Paolo Russo 32.3 e Porchietto 33.12 sono state ritirate.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, avverte inoltre che la Commissione procederà nella seduta odierna all'esame delle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 1 a 9 del provvedimento. Avverte, altresì, che sono in distribuzione delle proposte di riformulazione relative a talune delle citate proposte emendative (*vedi allegato*). Invita, pertanto, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 1 a 9.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pella, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 1 formula un invito al ritiro sugli emendamenti Trano 1.18, sugli identici Scerra 1.129 e Trano 1.17, Trano 1.20, sugli identici Moretto 1.102, Zucconi 1.182, Vanessa Cattoi 1.142, Ubaldo Pagano 1.95, Baldini 1.150 e Trano 1.22, Scerra 1.132, 1.130 e 1.131, Trano 1.34, sugli identici Trano 1.32 e Lupi 1.167, sugli identici Bucalo 1.145 e Trano 1.37, Terzoni 1.118, Trancassini 1.189, sugli identici Pastorino 1.134, Gagliardi 1.152 e Prestigiacoemo 1.164, Trano 1.48, Masi 1.125, Trano 1.45, Buratti 1.79, Trano 1.55, Orrico 1.124, Terzoni 1.119, Zucconi 1.184, Bonomo 1.74, Zucconi 1.180, sugli identici Benamati 1.73, Rotelli 1.187 e Del Barba 1.96, Ubaldo Pagano 1.193, Sut 1.122, sugli identici Trancassini 1.192, Marco Di Maio 1.97, Frassini 1.136, Nevi 1.155 e Cenni 1.1, nonché sugli identici Marco Di Maio 1.100, Zucconi 1.181, Gagliardi 1.149, Incerti 1.10 e Trano 1.195.

Formula, altresì, un invito al ritiro sugli identici emendamenti Zucconi 1.183, Moretto 1.103, Scanu 1.128, Vanessa Cattoi 1.143 e Baldini 1.151, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 1.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Alemanno 1.116 e Ciaburro 1.11,

propone di accantonare l'emendamento Trancassini 1.188, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Bonomo 1.75, Rotta 1.106, sugli identici Frassini 1.141, Lorenzin 1.80, Porchietto 1.165 e Lupi 1.166, nonché sugli identici Del Barba 1.98, D'Attis 1.156, Frassini 1.137, Zucconi 1.175, Schullian 1.83 e Ubaldo Pagano 1.88, Seritella 1.126, De Toma 1.148 e Caretta 1.14. Propone di accantonare l'emendamento Liuzzi 1.120, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Lucaselli 1.168 e D'Attis 1.161, Donno 1.121, nonché sugli identici Schullian 1.84, Ubaldo Pagano 1.90, Frassini 1.138, D'Attis 1.157, Sani 1.5, Zucconi 1.176 e Squeri 1.194, nonché sugli identici Capitanio 1.78, Butti 1.185 e Pizzetti 1.77, Zucconi 1.172 e Trancassini 1.191. Propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 1.144, Cattaneo 1.154 e Ungaro 1.105, nonché gli emendamenti Orrico 1.133 e Lacarra 1.110, mentre formula un invito al ritiro sugli emendamenti Bucalo 1.147, Trano 1.59 e 1.60. Propone di accantonare l'emendamento Lacarra 1.111, mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Manzo 1.127 nonché sugli identici Ubaldo Pagano 1.92, Moretto 1.99, Zucconi 1.178, D'Attis 1.159, Schullian 1.86, Frassini 1.139 e Sani 1.7. Propone di accantonare gli identici emendamenti Schullian 1.87, Ubaldo Pagano 1.93, D'Attis 1.160, Sani 1.8, Frassini 1.140 e Zucconi 1.179, mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Sani 1.6, Schullian 1.85, Ubaldo Pagano 1.91, D'Attis 1.158 e Zucconi 1.177. Propone di accantonare gli identici emendamenti Pezzopane 1.82 e Pattassini 1.107, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 1.174, formula un invito al ritiro sull'emendamento Del Barba 1.104, propone di accantonare gli identici emendamenti Gavino Manca 1.76, Miceli 1.9 e Ubaldo Pagano 1.94, mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.89, Sut 1.117, Iannaro 1.123, Mazzetti 1.153, Moretto 1.101, Bitonci 1.135 e Lorenzin 1.81. Propone di accantonare l'emendamento Trancassini 1.190 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Mollicone 1.01.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Marco Di Maio 2.24, Gagliardi 2.38, Rotelli 2.53, Incerti 2.4, Trano 2.29, Zucconi 2.52 e Di Sarno 2.31, Trano 2.6 e 2.11, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.3, Schullian 2.17, Caretta 2.5, Gagliardi 2.37, Tarantino 2.33 e Nevi 2.49. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Prestigiaco 2.39 e Buratti 2.15, Lucaselli 2.50, nonché sugli identici Buratti 2.16, Prestigiaco 2.40 e Raduzzi 2.30 e sull'emendamento Comaroli 2.21, mentre propone di accantonare l'emendamento Sani 2.1. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 2.13, De Filippo 2.27, Squeri 2.44, Zennaro 2.35 e Moretto 2.25, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Manzo 2.32, da votare assieme agli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.23, Frassini 2.34, Zucconi 2.51 e Schullian 2.22, sui quali analogamente il parere è favorevole. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 2.14, Zennaro 2.36, Moretto 2.26, Squeri 2.45 e De Filippo 2.28, mentre propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Fassina 2.07, Comaroli 2.013 e Porchietto 2.010, nonché l'articolo aggiuntivo Lorenzin 2.02. Formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Lorenzin 2.01, Fassina 2.08 e Comaroli 2.014, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lorenzin 2.03 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 2.012.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 3, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Sani 3.1, D'Attis 3.18, Frassini 3.15, Schullian 3.5, Del Barba 3.7, Scanu 3.14, Zucconi 3.21 e Ubaldo Pagano 3.6, nonché sull'emendamento Orrico 3.13 e sugli identici emendamenti Incerti 3.2, Di Sarno 3.12, Trano 3.10 e Zucconi 3.22. Formula, inoltre, un invito al ritiro sull'emendamento Raduzzi 3.9, sugli identici D'Attis 3.19 e Lucaselli 3.20, Caretta 3.3 e Buratti 3.16, propone di accantonare l'emendamento Losacco 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Frassini 3.01.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 4, propone di accantonare l'emendamento Faro 4.2.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Misiti 5.4, Albano 5.7 e Varchi 5.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Paita 5.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), precisando che, a seguito della eventuale accettazione e approvazione della predetta riformulazione, si intenderebbe assorbito l'emendamento Rixi 5.5. Formula quindi un invito al ritiro sugli emendamenti Marco Di Maio 5.2 e D'Attis 5.10.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 6, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Zollezzi 6.16, Lupi 6.29, Paita 6.10, Carnevali 6.4, Varchi 6.23 e Deidda 6.30, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Comaroli 6.8, Frassini 6.14, Valbusa 6.18 e Mazzetti 6.25. Formula inoltre un invito al ritiro sull'emendamento Maraia 6.17, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 6.20 e Rosso 6.27 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 6.13, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Braga 6.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Maraia 6.12 e Zollezzi 6.11 e propone di accantonare l'emendamento Carnevali 6.2, nonché gli identici emendamenti Rixi 6.21 e Rosso 6.28. Formula inoltre un invito al ritiro sull'emendamento Fragomeli 6.6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 6.19 e Rosso 6.26, formula un invito al ritiro sull'emendamento Sani 6.5 mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Trano 6.01, Braga 6.04, Del Barba 6.09, Terzoni 6.020, Trancassini 6.035, Mazzetti 6.040 e Bitonci 6.055, a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciagà 6.03, esprime parere favorevole sugli iden-

tici articoli aggiuntivi Del Barba 6.06, Terzoni 6.019, Trancassini 6.032 e Mazzetti 6.041, a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 6.010, sugli identici Rixi 6.029 e Sozzani 6.050, nonché sull'articolo aggiuntivo Sozzani 6.051 e sugli identici articoli aggiuntivi Rixi 6.031 e Sozzani 6.052.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 7, propone di accantonare l'emendamento Enrico Borghi 7.2, formula un invito al ritiro sull'emendamento Liuzzi 7.7, sugli identici Scagliusi 7.8 e Giuliadori 7.1, nonché sull'emendamento Raduzzi 7.4, sugli identici Marco Di Maio 7.6 e Capitanio 7.9 e sugli articoli aggiuntivi Sut 7.01 e Mollicone 7.02 e 7.03.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Gavino Manca 8.1, Moretto 8.4, Buratti 8.5, De Filippo 8.6, Stumpo 8.9, Zenaro 8.10 e Squeri 8.17, propone di accantonare l'emendamento Lorenzin 8.7 e formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Comaroli 8.2 e Prestigiacomio 8.15, Baldini 8.12, Mazzetti 8.16, Baratto 8.11, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Del Barba 8.02, Mazzetti 8.09, Donina 8.08 e Comaroli 8.010, nonché sull'articolo aggiuntivo Molinari 8.03. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 8.06.

Con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 9, formula un invito al ritiro sull'emendamento Buratti 9.8 e sugli identici Prestigiacomio 9.22 e Mancini 9.9, propone di accantonare gli emendamenti Pezzopane 9.4, Patassini 9.14 e Butti 9.11, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Ciaburro 9.1 e Raduzzi 9.13, sugli identici Comaroli 9.6 e Prestigiacomio 9.19, nonché sull'emendamento Trancassini 9.23. Propone di accantonare l'emendamento Fassina 9.16 e gli identici emendamenti Fassina 9.15 e Frassini 9.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Costanzo 9.25, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato

(*vedi allegato*), propone di accantonare l'emendamento Butti 9.12, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Buratti 9.10 e Miceli 9.3 e propone di accantonare gli emendamenti Braga 9.5 e l'articolo aggiuntivo Battelli 9.01.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e articoli aggiuntivi per cui i relatori hanno avanzato una proposta in tal senso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene preliminarmente necessario stabilire con esattezza le modalità attraverso cui la Commissione bilancio intende procedere nei suoi lavori, al fine di evitare il verificarsi di reciproche incomprensioni, come purtroppo già accaduto spesse volte in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo tenore. Rimarca anzitutto come, rispetto alla dichiarazione di inammissibilità di emendamenti a sua prima firma 6.31 e 6.32, nel fascicolo delle proposte emendative segnalate figurano, a suo avviso, emendamenti che ben più di quelli dianzi richiamati avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia, fermo restando che taluni di essi sono stati poi ritirati, evidentemente su espressa indicazione delle stesse forze politiche di maggioranza per uscire dall'imbarazzo di una eccessiva discrezionalità di giudizio. Rileva, altresì, come a differenza di quanto registrato per i gruppi parlamentari di maggioranza, le proposte emendative segnalate da Fratelli d'Italia risultano, nella migliore delle ipotesi, accantonate, esprimendo al riguardo il timore che, come sistematicamente avvenuto in precedenti occasioni, tali accantonamenti si concludano poi con una sostanziale reiezione. Manifesta, infine, l'esigenza di conoscere con precisione le tempistiche di esame delle proposte emendative segnalate, in modo da consentire un ampio dibattito in Commissione, senza immotivate compressioni della discussione,

tanto più considerato che il provvedimento in titolo risulta calendarizzato in Assemblea non prima di giovedì 16 dicembre.

Raffaele TRANO (MISTO-A) condivide pienamente le argomentazioni svolte dal deputato Trancassini, preannunciando l'intenzione della componente Alternativa del gruppo Misto di insistere per la votazione delle proposte emendative da essa segnalate sulle quali i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro, così come l'intenzione di fare propri e discutere anche gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, sui quali analogamente è stato formulato un invito al ritiro. Ritiene infatti indispensabile assicurare il più ampio dibattito possibile in Commissione sulle proposte di modifica al provvedimento in esame, anche al fine di contrastare la preoccupante deriva antidemocratica che a suo avviso sta caratterizzando le principali istituzioni del nostro Paese.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rilevare preliminarmente come l'accantonamento di talune delle proposte emendative segnalate sia funzionale, come di norma avviene, al lavoro istruttorio necessariamente in divenire da parte dei competenti uffici governativi, ritiene tuttavia che, a differenza di quanto spesso accaduto in passato, il Governo abbia in tale occasione svolto una pregevole opera nella definizione dei pareri sulle proposte emendative segnalate, che ha consentito di disporre, sin dalla presente seduta, un primo pacchetto di riformulazioni.

Avverte, altresì, che sulla base di tale impostazione è ragionevole presumere che entro la giornata di domani il Governo potrebbe presentare la parte restante delle riformulazioni, così come ritiene opportuno che anche eventuali proposte emendative dei relatori e del Governo stesso dovrebbero essere presentate non oltre la giornata di domani, proprio per consentire la fissazione del termine per possibili subemendamenti nonché lo svolgimento presso la Commissione di un approfondito esame delle diverse questioni. Fermo restando che in sede di Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione medesima potranno essere adottate le opportune determinazioni relative alle modalità di prosecuzione dei lavori per i prossimi giorni, assicura che sarà tuttavia sua cura garantire un clima collaborativo tra le diverse forze politiche, dichiarando in proposito sin d'ora la piena disponibilità, qualora vi fosse un orientamento condiviso in tal senso, a non procedere nella seduta odierna alla votazione delle proposte emendative sulle quali è stato espresso un parere favorevole o favorevole subordinatamente all'accettazione di puntuali riformulazioni, mantenendo le stesse accantonate.

Ubaldo PAGANO (PD), pur non dichiarandosi contrario ad accantonare le proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo, ricorda che, per la prima volta, sin dalla prima seduta in cui sono previste votazioni sono disponibili tutti i pareri, ovviamente con prevalenza dei pareri favorevoli sulle proposte presentate dai gruppi di maggioranza, considerata l'ampiezza di quest'ultima.

Nell'affermare che le modalità di procedura indicate dal presidente Melilli sono le più garantiste anche nei confronti dell'opposizione, ricorda, infine, che, in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge Sostegni-*bis*, circa la metà delle risorse necessarie per sostenere le proposte emendative di iniziativa parlamentare, tra cui molte anche della maggioranza, non furono allocate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame per gli effetti economici che dovrebbe dispiegare nel lungo periodo, fa notare che con riguardo ai pareri espressi dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione, vi è stato un solo parere favorevole condizionato ad una riformulazione su un emendamento presentato dall'onorevole Trancassini.

Nel ricordare la prassi invalsa nell'esame dei decreti-legge di accantonare le proposte emendative dell'opposizione che poi venivano respinte prima della votazione

del mandato al relatore, non solleva obiezioni sull'idea di procedere all'approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole, purché già domani il relatore e il Governo esprimano i pareri anche su quelle presentate dall'opposizione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, dichiara che si passerà quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) premette che il ruolo del Parlamento è svilito non soltanto dal ricorso in via ordinaria alla decretazione d'urgenza e alla posizione della questione di fiducia ma anche dalla contrarietà del Governo su quasi tutte le proposte emendative presentate dai parlamentari. Quindi, passando ad illustrare l'emendamento Trano 1.18, fa presente che esso è volto ad incrementare il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto a vantaggio delle imprese turistiche, dall'80 al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1. Nel ricordare la criticità del periodo economico attuale in cui permangono incertezze sulla ripresa successiva alla pandemia, sia nel nostro Paese sia in Europa, evidenzia in particolare le difficoltà del settore turistico, aggravate ulteriormente dai più recenti provvedimenti restrittivi della circolazione delle persone.

Nel rammentare che i benefici del credito d'imposta sono stati bloccati dai limiti imposti alla cessione dei crediti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in esame al Senato, sollecita l'approvazione dell'emendamento in esame che rappresenterebbe un aiuto concreto per il settore turistico.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.18.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.129.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando l'emendamento Trano 1.17, spiega che esso è volto ad incrementare dall'80 all'85 per cento il contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle spese per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1, come forma di aiuto alle imprese turistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.17.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Trano 1.20, evidenzia che esso è volto ad incrementare il contributo a fondo perduto dal 50 per cento al 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 1. Nel sottolineare che il decreto-legge sul contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche ha penalizzato il settore edile così come il decreto-legge sulla certificazione verde rafforzata (cosiddetto *super green pass*), pur non avendo avuto effetto positivo sui contagiati, ha limitato le spese per turismo, con effetti negativi soprattutto a danno degli impianti sciistici, chiede di accantonare l'emendamento in esame per un successivo esame, allo scopo di aumentare il contributo alle imprese turistiche che decidono di investire per realizzare opere di edilizia.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.20.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 1.182, sottolinea che molti gruppi ne hanno presentato uno identico e, per tale, ragione, chiede che sia accantonato per un successivo e più ponderato esame. In particolare fa presente che l'emendamento in esame è volto a incrementare il limite massimo del contributo a fondo perduto da 100.000 euro a 200.000 euro affinché tale forma di sostegno non sia circoscritta soltanto alle imprese di piccole dimensioni. Tenuto conto, infatti, che tale contributo è destinato a sostenere le spese per gli interventi edilizi e la digitalizzazione in misura non superiore

al 50 per cento, il limite di 100.000 euro risulta penalizzante per aziende di medie e più grandi dimensioni, anche in considerazione degli aumenti dei prezzi delle materie prime.

Nell'affermare che si tratta di un provvedimento atteso da molte imprese, ribadisce la richiesta di accantonare l'emendamento Zucconi 1.182 per arrivare ad un accordo con i gruppi di maggioranza, eventualmente anche fissando un tetto massimo per il contributo che sia intermedio tra i 100.000 euro previsti dal testo in esame e i 200.000 euro proposti nell'emendamento del collega Zucconi, allo scopo di evitare una sostanziale mancata fruizione del contributo nella fase attuativa.

Paolo TRANCASSINI (FDI), condividendo le considerazioni svolte dall'onorevole Lucaselli, sottolinea che sono stati presentati emendamenti identici all'emendamento Zucconi 1.182 da parte di molti gruppi della maggioranza. A suo avviso, ciò dimostra che si tratta di un'esigenza fortemente sentita, emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in esame. Ritiene, inoltre, che il fatto che i gruppi di maggioranza non abbiano ritirato i propri emendamenti identici all'emendamento Zucconi 1.182 sta a significare che il parere contrario dei relatori e del Governo è dovuto a un vero e proprio veto piuttosto che a un ragionamento di tipo politico. Al riguardo fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia non intende accettare alcun veto e auspica che anche i gruppi di maggioranza insistano affinché sul tema sia svolto un maggiore approfondimento. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento Zucconi 1.182.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento Trano 1.22, ribadisce le considerazioni svolte in precedenza sull'esautoramento del Parlamento da parte del Governo. Inoltre, sottolinea che l'emendamento Trano 1.22 è un emendamento di buon senso, largamente condiviso anche dalla maggioranza, come dimostrano gli identici emendamenti presentati. In proposito, ricorda che il settore del turismo è

stato fortemente colpito dalla pandemia, ma anche dall'aumento dei costi dell'energia e dalle recenti misure in materia di « Super Green Pass ». Ciò, a suo avviso, avrà effetti dannosi sulla crescita del PIL del nostro Paese. Fa presente che l'emendamento Trano 1.22 innalza il tetto del contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore turistico a 200.000 euro, poiché, alla luce del vertiginoso aumento dei costi sostenuti da tali imprese, il livello del contributo previsto dal Governo non appare più sufficiente. Chiede, pertanto, che l'emendamento Trano 1.22 sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur condividendo le considerazioni testé svolte dagli onorevoli Lucaselli, Trancassini e Raduzzi circa l'opportunità di elevare il tetto del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 2, ritira l'emendamento Vanessa Cattoi 1.142 in considerazione del fatto che esso è mal formulato, in quanto l'aumento del livello massimo del citato contributo richiede un'apposita copertura finanziaria nonché l'adeguamento dei relativi livelli massimi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 2 dell'articolo 1.

Pietro NAVARRA (PD), per le medesime ragioni illustrate dall'onorevole Comaroli, ritira l'emendamento Ubaldo Pagano 1.95.

Mauro DEL BARBA (IV), per le medesime ragioni illustrate dall'onorevole Comaroli, ritira l'emendamento Moretto 1.102.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle considerazioni dell'onorevole Comaroli, evidenzia che, qualora mal formulati, gli emendamenti in esame avrebbero potuto essere riformulati dai relatori e dal Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zucconi 1.182, Baldini 1.150 e Trano 1.22.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.132.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottoscrive facendo proprio l'emendamento Scerra 1.132, evidenziando che esso ha la medesima finalità degli emendamenti testé votati, poiché innalza il livello massimo del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 2, a 120.000 euro. Auspica che su tale emendamento ci sia un supplemento di riflessione e, per tale ragione, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 1.132.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Scerra 1.130.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottoscrive facendo proprio l'emendamento Scerra 1.130. In proposito evidenzia che esso è volto ad elevare di 10.000 euro il tetto del contributo a fondo perduto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, destinando tale aumento agli investimenti nelle strutture alberghiere volti all'efficientamento energetico o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Chiede pertanto che tale emendamento sia accantonato affinché su di esso il Governo possa svolgere un'ulteriore riflessione, anche considerato che, a quanto pare, i deputati non avranno la possibilità di intervenire con modifiche sul disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Raduzzi 1.130, evidenzia che esso valorizza le imprese del settore del turismo che sono state tra le più colpite dalla pandemia. Esprime dunque incredulità rispetto al parere contrario espresso dai relatori e dal Governo su un emendamento che prevede un aumento di lieve entità del tetto del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, comma 2. Ricorda, inoltre, che dalle audizioni svolte sul provvedimento è emerso che altri Paesi, come la Spagna, hanno destinato maggiori risorse al settore del turismo rispetto all'Italia. In proposito ritiene che occorre rendere le imprese turistiche italiane maggiormente competitive, anche perché, a suo

avviso, riqualificarle avrebbe un effetto positivo anche sull'immagine del nostro Paese all'estero. Ritiene, inoltre, che i precedenti ristori concessi dal Governo non sono stati sufficienti a far fronte alle perdite delle imprese italiane, soprattutto di quelle piccole e medie del settore turistico, anche perché gli adempimenti tributari sono stati solo prorogati e non cancellati. A tutto ciò, a suo parere, va aggiunto anche il danno che le recenti misure adottate dal Governo in materia di « Super Green Pass » provocheranno al comparto turistico del nostro Paese. Crede sia necessario dare un segno tangibile di supporto a tale settore e, pertanto, chiede che l'emendamento Raduzzi 1.130 sia accantonato in vista di una sua successiva approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 1.130.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive l'emendamento Scerra 1.131 e lo ritira.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive, facendolo proprio, l'emendamento Scerra 1.131 e ne illustra le finalità, in parte analoghe a quelle del precedente emendamento Trano 1.130, volte in particolare a prevedere l'incremento dell'entità del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche, favorendo in particolare la componente giovanile e femminile del comparto, più di altre esposta a fenomeni di strutturale disoccupazione, specialmente nel nostro Meridione. Non comprendendo la *ratio* dell'invito al ritiro, al pari di quello espresso sul successivo emendamento a sua prima firma 1.34, vertente sulla medesima materia, chiede pertanto ai relatori e al Governo un ulteriore approfondimento dei suoi contenuti, invitandoli a valutare almeno la possibilità di procedere ad un accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 1.131.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'andamento della discussione in corso,

non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.25 alle 20.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 699 del 22 novembre 2021, a pagina 22, seconda colonna, dopo la trentaseiesima riga aggiungere il seguente periodo: « Casciello 5.11, Torromino 5.12, Caon 7.10 e D'Ettore 30.7, che prevedono, a vario titolo, il finanziamento di opere infrastrutturali ferroviarie o stradali a carattere regionale o interregionale; ».

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose (C. 3354 Governo).**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.

1.4. *(Nuova formulazione)* Sani.

ART. 5

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

5.6. *(Nuova formulazione)* Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

6.13. *(Nuova formulazione)* Faro, Giuliano, Manzo.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis. », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6.7. *(Nuova formulazione)* Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

* **6.01.** *(Nuova formulazione)* Trano.

* **6.04.** *(Nuova formulazione)* Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

* **6.09.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

* **6.020.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Maraia.

* **6.035.** *(Nuova formulazione)* Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

* **6.040.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis, Prestigiaco, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.

* **6.055.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patasini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».

** **6.06.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

** **6.019.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Maraia.

** **6.032.** *(Nuova formulazione)* Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

** **6.041.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 9.

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

9.25. *(Nuova formulazione)* Costanzo, Trano.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 125

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre scorso.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Ricorda poi che la seduta odierna sarà dedicata in particolare all'esame degli articoli 6, 8 e 9 riguardanti, rispettivamente, i temi della revisione del catasto, della revisione del sistema della riscossione e della codificazione in materia tributaria.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, intervenendo da remoto, illustra brevemente i principi e criteri direttivi dettati dagli articoli 6, 8 e 9.

In particolare, con riferimento alla revisione del catasto, osserva come siano previsti sostanzialmente tre principi di delega: la previsione di strumenti da mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate e dei comuni per la corretta identificazione degli immobili cosiddetti fantasma o non correttamente accatastati e la previsione di una condivisione di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e comuni. Il terzo principio di delega, contenuto nel comma 2, è quello che ha attirato l’attenzione politica e riguarda l’integrazione, a partire dal 1° gennaio 2026, delle informazioni presenti nel catasto con un canale parallelo, che contiene il valore patrimoniale degli immobili e la rendita attualizzata e un meccanismo che ne consenta un aggiornamento. Si creerà dunque un doppio binario: da un lato quello catastale e dall’altro quello del valore patrimoniale degli immobili.

In relazione all’articolo 8 richiama quanto indicato dalla Commissione nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva più volte richiamata in merito a un’evoluzione manageriale del sistema della riscossione e sottolinea i principi e criteri relativi a un cambio del sistema di remunerazione dell’agente, a una maggiore integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione e a un passaggio dell’attenzione dal processo al risultato dell’attività di riscossione.

Illustra infine i principi e criteri direttivi relativi all’articolo 9, che, riprendendo le indicazioni del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, prevede che le norme tributarie siano racchiuse in pochi e semplici codici o testi unici.

Concludendo evidenzia come la discussione odierna non riguardi solo il rilevante tema politico della riforma catastale, ma anche altre due importanti questioni – riscossione e codificazione – per le quali sarebbe necessario un intervento anche al fine di rendere l’Italia un Paese più attraente per gli investitori esteri.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A+E-RI), intervenendo a nome del proprio gruppo, si sofferma innanzitutto sull’articolo 6, evidenziando la necessità di una modernizzazione e di un aggiornamento del catasto dei fabbricati, ormai molto risalente, quale passaggio indispensabile verso un sistema più moderno ed equo. Evidenzia tuttavia come quello attuale non sembri il momento per far discendere dalla soddisfazione di tali esigenze oneri per i contribuenti italiani, già gravemente colpiti dalla crisi economica in atto, e sottolinea come il Governo si sia in effetti impegnato a non prevedere nessun aggravio di rendite o imposte nei prossimi anni.

Con riferimento quindi al sistema della riscossione, ritiene che sarebbe opportuno legare il tema a quello dell’accertamento e del contenzioso tributario, aspetto questo completamente e assai gravemente ignorato nel provvedimento in esame. Riguardo, in particolare, all’accorpamento dell’Agenzia delle entrate con l’Agenzia delle entrate-riscossioni, valuta necessaria una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con riferimento alla eliminazione del dualismo delle norme connesse alla *compliance*. Appare incoerente, ad esempio, prevedere la possibilità, con l’Agenzia delle entrate, di dilazione in 8 o 12 rate trimestrali dei pagamenti derivanti dalle procedure di adesione, mentre con l’Agenzia delle entrate-riscossione la possibilità di dilazione, nel caso di inadempimento trasformatosi in ruolo sale ad un numero di rate comprese tra 72 e 120. Si riserva sul punto la presentazione di una proposta emendativa volta ad estendere la possibilità di dilazione alla previsione più estesa.

Sarebbe inoltre opportuno scorporare la gestione della riscossione a favore degli enti locali in modo da attribuire maggiore efficacia alla riscossione locale.

Inoltre, nell’ottica dell’accorpamento di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione, in tutto o in parte, e dell’incentivazione alla *compliance*, il disegno di legge potrebbe essere migliorato prevedendo una modifica dell’attuale assetto degli obiettivi dati dal MEF all’Agenzia in sede di convenzione triennale, incentran-

doli in modo più pressante sul contrasto all'evasione, con particolare riferimento all'evasione totale, e incentivando l'opera di consulenza e assistenza alle fasce fiscalmente più deboli.

Il gruppo di Azione giudica inoltre necessario rendere effettiva la fase del contraddittorio attraverso l'abrogazione dell'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 e l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 delle modalità di contraddittorio nella fase endoprocedimentale.

Invita quindi i colleghi a valutare l'opportunità di dedicare una apposita indagine conoscitiva allo studio delle *best practices*, a livello europeo, relative ai sistemi di accertamento e rilevazione, quale utile approfondimento che potrebbe consentire di rendere maggiormente efficiente il sistema italiano.

Passando quindi al tema della codificazione, si sofferma sui primi due commi dell'articolo 9, rammentando che il gruppo di Azione considera necessaria una codificazione completa delle norme tributarie, sia sostanziale che processuale, declinate secondo alcuni principi, che intende richiamare. Il primo principio riguarda la classificazione delle leggi tributarie per tipologia: nel codice tributario sostanziale dovrebbero confluire perlomeno le disposizioni attualmente contenuti nel TUIR e nella normativa IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e andrebbero altresì incluse le norme in materia di altre imposte indirette quali l'imposta di registro, le accise e le imposte locali. Il secondo principio attiene alla riduzione numerica della quantità di leggi tributarie: nel codice tributario sostanziale non dovrebbero trovare posto le disposizioni concernenti la fase dinamica del rapporto fisco contribuente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le norme riguardanti il contraddittorio endoprocedimentale e gli istituti deflattivi o alternativi al contenzioso in senso stretto. Il terzo principio riguarda l'istituzione di un controllo di qualità sulle norme, attraverso una verifica della loro chiarezza, coerenza logica e non contraddittorietà con l'intero impianto normativo.

Tale controllo dovrebbe essere accompagnato da un monitoraggio periodico anche della legislazione codificata, come modificata nel tempo da interventi normativi successivi, cui dovrebbero partecipare almeno i rappresentanti degli *stakeholder* del sistema tributario, e i contribuenti in primo luogo. Quarto ed ultimo principio dovrebbe essere quello del divieto di rinvii superflui, affinché le norme siano semanticamente chiare e concettualmente autosufficienti. Si dovrebbero a tal fine seguire in maniera il più possibile aderente al dettato normativo i canoni previsti dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente.

In conclusione, le norme sostanziali di diritto tributario devono essere oggetto di una codificazione completa, esaustiva e coordinata, progettata all'insegna della semplificazione. Il suo gruppo ritiene che l'istituzione di un codice tributario sia fondamentale per superare la situazione di incertezza che domina questo specifico ramo ordinamentale: il codice dovrebbe rispettare una suddivisione in libri, titoli, categorie e sezioni – sulla falsariga della struttura del codice civile del 1942, che ha funzionato per così tanti decenni – con una parte introduttiva costituita da disposizioni preliminari. Altrettanto necessaria appare l'istituzione di un codice della procedura tributaria, che accorpi sistematicamente le disposizioni contenute in innumerevoli fonti che disciplinano la fase dinamica del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente, dalla verifica fiscale alla definizione concordata tra le parti, alla fase patologica del contenzioso.

Per questi motivi Azione ritiene che ci siano una serie di significative integrazioni da fare al disegno di legge delega, affinché la possibilità che si presenta ora di attuare una compiuta riforma del sistema tributario italiano non si trasformi in una ennesima occasione perduta.

Raffaele TRANO (Misto-A), intervenendo da remoto, avverte che il proprio intervento non si limiterà agli articoli 6, 8 e 9, indicati dal presidente, ma avrà ad oggetto il provvedimento nel suo complesso, in

quanto nei giorni scorsi non è riuscito a partecipare alla discussione.

Evidenzia innanzitutto come i regimi speciali e sostitutivi dell'IRPEF siano stati introdotti per semplificare la ben nota complessità della legislazione tributaria italiana. Si riferisce in particolare al sistema forfettario che alcuni criticano, considerandolo troppo generoso per i contribuenti. Al riguardo ritiene opportuno evidenziare come non sia assolutamente rispondente al vero la considerazione che i lavoratori autonomi preferiscano questo sistema per una maggiore convenienza, bensì lo adottano per la significativa riduzione degli adempimenti a loro carico che tale sistema garantisce. Osserva che anche la preannunciata abolizione dell'IRAP si muove in questa direzione.

Afferma pertanto come il sistema forfettario vada difeso e che sarebbe opportuno estenderlo maggiormente per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e donne. Critica invece la discontinuità della sua regolamentazione, soprattutto nel passaggio tra il primo e il secondo Governo Conte, che ha comportato difficoltà per i contribuenti e ha rappresentato una palese violazione dello Statuto del contribuente. A questo proposito ricorda come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva la Commissione aveva chiesto la costituzionalizzazione di alcune parti dello Statuto, tema ignorato dal provvedimento. Per un maggior rispetto dei diritti del contribuente invita inoltre il legislatore a dettare norme più precise, così da evitare il pervasivo intervento interpretativo dell'Agenzia delle entrate.

Chiede poi quali siano le risorse a disposizione per l'attuazione della riforma fiscale, per evitare che si ripeta quanto già successo con la proposta di legge Ruocco sulle semplificazioni (C. 1074), i cui interventi, pur se giudicati opportuni, sono stati fortemente ridotti a causa della mancanza di coperture. Sottolinea quindi la scarsità delle risorse sinora destinate a una minima e parziale attuazione della riforma, pari a 8 miliardi di euro che non sarebbero nemmeno sufficienti a far fronte agli aumenti delle bollette causati dal rincaro di energia

elettrica e gas. Qualora si dovesse riscontrare una scarsità di coperture si potrebbe valutare la possibilità di concentrare l'intervento riformatore solo su alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge.

Ribadisce quindi la necessità di incisive semplificazioni per migliorare la competitività dell'Italia rispetto agli altri Paesi.

Con riferimento all'articolo 8, segnala il fallimento epocale dell'attuale sistema della riscossione che ha prodotto un magazzino di crediti non riscossi superiore a mille miliardi di euro. Al riguardo sottolinea come l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe concentrarsi sui contribuenti di maggiori dimensioni, che sono in grado di porre in essere operazioni estremamente complesse per eludere ed evadere le imposte.

Sarebbe inoltre necessario che l'attività di riscossione sia preceduta da un confronto con il contribuente, anche per evitare di agire nei confronti di soggetti deceduti o falliti. Inoltre, più che accorpate Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione si dovrebbero, a suo parere, affinare le procedure e riformare la normativa per evitare il ripetersi degli errori del passato.

Segnala poi la necessità di intervenire sull'entità delle sanzioni con misure organiche per superare le attuali sperequazioni.

Con riferimento alla riforma del catasto ricorda gli innumerevoli tentativi che si sono succeduti in passato e osserva inoltre come la questione del catasto non fosse contemplata dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Ritiene pertanto che il Governo abbia voluto compiere una forzatura su questo punto e ricorda come sia estremamente diffuso in Italia il possesso di prime e seconde case da parte delle famiglie; invita a tenere presente questa circostanza nell'attuazione della riforma catastale.

Giudica positivamente l'intenzione di operare una codificazione, della quale il sistema italiano ha assoluto bisogno, che consenta di mettere ordine tra le misure – anche per certi versi contraddittorie – che sono state introdotte in passato, spesso per

effetto di pressioni esterne da parte del sistema economico. Inoltre bisognerebbe non limitarsi a redigere testi unici che raccolgano le norme esistenti, ma anche operare una revisione di queste, allo scopo di realizzare una significativa semplificazione, a beneficio sia dei contribuenti sia dei professionisti che li assistono.

Chiede infine che la mediazione nel settore tributario, a differenza di quanto accade attualmente, venga affidata a un'autorità che sia veramente terza.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, rammenta che sono imminenti le votazioni in Assemblea. Essendovi ancora sei colleghi iscritti a parlare, li invita ad una limitazione dei tempi di parola, al fine di consentire a tutti di intervenire.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di poter svolgere, sui temi all'ordine del giorno, un intervento esaustivo, senza dover contingentare il proprio tempo di parola; ritiene a tal fine che l'esame preliminare del provvedimento possa proseguire anche nel corso di successive sedute.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, intervenendo da remoto, concorda con l'esigenza manifestata dal collega Gusmeroli, osservando come i benefici di una discussione pregnante siano sempre significativi ed apprezzabili.

Lucia ALBANO (FdI) intende nella seduta odierna svolgere alcune considerazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge in esame, già affrontato nella seduta dello scorso martedì 7 dicembre, che affida al Governo il compito di introdurre disposizioni in materia di IRES e di tassazione del reddito d'impresa.

Il gruppo di Fratelli d'Italia ritiene opportuno che nelle disposizioni di delega venga previsto anche un intervento di riordino e di razionalizzazione delle agevolazioni fiscali attualmente previste per le imprese, concentrando le risorse economiche disponibili su quelle agevolazioni che

consentono di ottenere un effettivo stimolo alla crescita economica, incentivando quindi il lavoro e gli investimenti.

In tema di disciplina del reddito da lavoro appare necessario, per esempio, eliminare i vigenti disincentivi normativi alla riorganizzazione e all'aggregazione degli studi professionali, nonché eliminare la disparità di trattamento tra l'acquisizione degli immobili strumentali in *leasing*, per i quali è possibile dedurre i relativi canoni, e la loro acquisizione in proprietà, caso nel quale le quote di ammortamento sono indeducibili.

Si sofferma quindi anche sul tema della semplificazione e stabilità del sistema di tassazione dell'IRES, finalità prevista dal disegno di legge in esame anche ai fini della riduzione degli oneri di gestione a carico delle imprese. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche attraverso la prosecuzione di un processo di avvicinamento, così come il provvedimento propone, tra i valori civilistici e fiscali e si riferisce in particolare alla disciplina degli ammortamenti, caratterizzata dalla differenza tra la determinazione del reddito d'impresa è quella del risultato economico. Mentre la normativa civilistica si preoccupa di evidenziare l'incremento o decremento patrimoniale dell'esercizio, la normativa fiscale si preoccupa di misurare la capacità contributiva delle imprese, e da questa differenza emergono trattamenti legislativi diversi.

Rileva tuttavia come a seguito della codificazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nei principi di redazione del bilancio sono state introdotte le norme specifiche di cui all'articolo 83 del TUIR relative alla derivazione rafforzata, che permettono di superare la qualificazione giuridico-formale presunta delle norme del TUIR che definiscono la determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, dopo aver esteso anche alle società con bilanci redatti secondo il codice civile il principio della derivazione rafforzata, il legislatore mira ad assottigliare ulteriormente il doppio binario tra valori civilistici e valori contabili. Rileva tuttavia al riguardo che in questa prospettiva il disegno di legge di delega avrebbe dovuto fissare dei

principi di delega maggiormente dettagliati, prevedendo l'estensione del principio di derivazione rafforzata e limitando la divergenza tra disciplina fiscale e civilistica. Sottolinea pertanto, anche in questo caso, l'eccessiva genericità del provvedimento in discussione.

Quanto agli ammortamenti, il suo gruppo ritiene che si tratti di una delle componenti più deboli e più importanti nel determinare il risultato di esercizio di un'impresa; sono infatti la voce fondamentale del passivo del conto economico, che trasposto ai ricavi stabilisce se il risultato di gestione sia un utile o una perdita di esercizio.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, intervenendo da remoto, chiede un chiarimento alla presidenza in ordine all'attinenza delle questioni affrontate dalla collega Albano, già a lungo dibattute lo scorso martedì 7 dicembre, con i temi oggetto della seduta odierna.

Lucia ALBANO (FdI) ricorda che lo scorso 7 dicembre, non essendo riuscita ad intervenire, aveva anticipato alla presidenza l'esigenza di intervenire in una successiva seduta.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) stigmatizza l'intervento del Presidente Marattin, che partecipando da remoto alla seduta non può gestirne l'andamento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che la seduta odierna è specificamente dedicata all'esame degli articoli 6, 8 e 9 del provvedimento; invita in ogni caso l'onorevole Albano a proseguire il proprio intervento.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) invita il presidente Currò a chiarire quali specifici aspetti dell'intervento della collega Albano non siano a suo avviso attinenti alle materie oggetto del dibattito.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, segnala di essersi limitato a ricordare che la seduta odierna, come da accordi assunti in sede di Ufficio di Presidenza, ha ad oggetto l'esame di alcuni specifici articoli. Tuttavia, nell'in-

tento di non limitare la discussione, invita la collega Albano a procedere nel proprio intervento relativo all'articolo 3.

Lucia ALBANO (FdI) ricorda che nella seduta svoltasi lo scorso martedì 7 dicembre, benché fosse tra i pochi colleghi presenti in sede, la sua richiesta di parlare è rimasta in coda a seguito delle numerose richieste di iscrizione pervenute da remoto. Al termine della seduta ha quindi chiesto di poter intervenire sui temi affrontati in una successiva seduta. Fa peraltro presente che il collega che la ha preceduta si è soffermato tra l'altro, con un lungo intervento, proprio sui primi articoli del provvedimento. Osserva infine che, sebbene la Commissione abbia deciso di affrontare ordinatamente i diversi articoli che compongono il provvedimento, non si può pensare di esaurire il dibattito su questioni così importanti in tempi ristretti e, non essendovi un contingentamento dei tempi di parola, non comprende per quale motivo non si possa intervenire più liberamente, anche considerando che il suo gruppo rappresenta una delle pochissime voci di opposizione. Auspica quindi che il dibattito possa proseguire nei prossimi giorni.

Riprendendo la questione in precedenza sollevata in tema di ammortamenti, evidenzia come in questo momento sussistano motivi per abbandonare il sistema dei coefficienti tabellari e agganciare ancor più saldamente l'ammortamento fiscale a quello di bilancio, almeno per le imprese che abbiano un controllo legale dei conti. Rammenta che l'ammortamento dei beni strumentali ai fini della determinazione del reddito è disciplinato all'articolo 102 del TUIR ed è chiaro che il raccordo con l'ammortamento operato ai fini della redazione del bilancio è piuttosto complesso.

Sebbene avesse ulteriori questioni da affrontare, intende interrompere il proprio intervento, ritenendo di non essere stata messa nelle condizioni di potersi esprimere con serenità su questioni di particolare importanza.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva

che non sarà possibile concludere in questa seduta gli interventi di coloro che hanno chiesto la parola, a causa dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea. Chiede quindi che tutti coloro che risultano attualmente prenotati possano intervenire sugli argomenti ai quali è dedicata la discussione odierna nel corso di una prossima seduta.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, intervenendo da remoto, si rammarica per l'equivoco insorto con l'onorevole Albano, con la quale si scusa, non avendo affatto compreso che la collega intendesse affrontare nella seduta odierna gli argomenti dibattuti lo scorso 7 dicembre.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) chiede al rappresentante del Governo quale sia l'impatto della revisione del catasto, da realizzare sulla base della delega di cui all'articolo 6, sul calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di rispondere nel prosieguo dell'esame del provvedimento, evidenziando inoltre come detto impatto potrà essere meglio valutato nel corso dell'esame parlamentare della norma.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) ricorda che il valore dell'ISEE dipende anche dal possesso di immobili e dal loro valore. Si chiede pertanto se la riduzione dell'IRPEF che dovrebbe essere introdotta per effetto del preannunciato emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2022 non rischi di essere vanificata dalle maggiori spese che i contribuenti dovranno sostenere per usufruire dei servizi pubblici, in conseguenza dell'aumento del loro ISEE.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di approfondire la questione.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) insiste nel chiedere al rappresentante del Governo se ci sia anche una minima possibilità che la revisione del catasto comporti un aumento dell'ISEE per i cittadini, con le segnalate

conseguenze sul pagamento dei servizi pubblici.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che l'impianto della delega è stato immaginato per non creare ai cittadini alcun onere ulteriore, né diretto né indiretto.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) ribadisce l'importanza di chiarire questo aspetto in quanto i cittadini che stanno sotto un determinato livello dell'indice ISEE non pagano i servizi pubblici. Qualora dovessero superare questo livello, a causa della modifica dei valori catastali, i costi a loro carico sarebbero sicuramente superiori alla diminuzione delle tasse che si prevede di inserire nella prossima legge di bilancio. Sul punto si dichiara estremamente preoccupato.

Il sottosegretario Federico FRENI, ribadendo la volontà di approfondire la questione, sottolinea comunque che il comma 2 dell'articolo 6 prevede espressamente che le integrazioni alle informazioni catastali previste dal medesimo comma non saranno utilizzate per finalità *latu sensu* fiscali.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) si dichiara molto interessato all'approfondimento della questione e osserva come la discussione generale serva proprio ad approfondire aspetti che potrebbero essere oggetto di attività emendativa.

A suo parere il richiamo del sottosegretario all'articolo 6, comma 2, non è pertinente, perché i servizi pubblici non sembrerebbero rientrare nell'ambito fiscale. Cita inoltre l'articolo 2, comma 1, lettera a), nel quale, a proposito della revisione dell'IRPEF si parla di tassazione di redditi derivanti dall'impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare.

Conferma quindi le proprie preoccupazioni e ribadisce l'esigenza di un chiarimento. Sottolinea quindi come anche in questo caso si stiano conferendo eccessivi margini di discrezionalità al Governo e invita i colleghi a porre attenzione nel circoscrivere i principi e criteri direttivi della delega, che poi diventeranno norme

cogenti, come segnalato anche dalla Corte costituzionale.

Evidenzia quindi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: i cittadini italiani, com'è noto, sono in gran parte proprietari delle proprie abitazioni, mentre i lavoratori stranieri residenti in Italia non posseggono immobili nel Paese, pur potendo possedere immobili anche di notevole valore nel Paese di provenienza. È chiaro quindi come un eventuale maggior valore attribuito alla prima casa farebbe aumentare l'indice ISEE dei nostri connazionali, escludendoli da una serie di servizi pubblici quali ad esempio gli asili nido e i buoni pasto. Sarebbe allora necessario, per motivi di equità, che anche gli stranieri residenti in Italia fossero obbligati a denunciare gli immobili che posseggono all'estero.

Su questo punto invita i colleghi del gruppo Lega ad appoggiare questa battaglia per l'equità sociale.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, assicura l'onorevole Bignami che nelle finalità fiscali di cui all'articolo 6, comma 2, è compreso anche l'indice ISEE. Al riguardo ricorda che la versione provvisoria del provvedimento è stata corretta su questo punto proprio per includere tale indice.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) ritiene comunque necessario che la norma sia modificata per renderla più esplicita su questo punto e preannuncia la presentazione di un emendamento a tal fine.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 3307 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice Troiano, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3307 recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Ricorda che la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi è un trattato internazionale, firmato a Vienna nel 1972 dai rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera.

Successivamente hanno aderito alla Convenzione Irlanda, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Lettonia, Lituania, Israele, Polonia, Ungheria, Cipro, Slovacchia, Slovenia e Croazia.

Scopo della Convenzione è « facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore, giustificata dalla particolare natura di tali oggetti ». In particolare, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo – apposto da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente – la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.

Il testo della Convenzione è costituito da un breve preambolo, 15 articoli e 2 allegati tecnici.

L'articolo 1 stabilisce che gli oggetti controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, ferma restando la possibilità di effettuare prove di controllo. L'articolo 2 prevede che la Convenzione si applica agli oggetti realizzati in platino, oro, palladio e argento o in leghe di questi metalli.

L'articolo 3 stabilisce che, per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, gli oggetti in metalli preziosi devono essere presentati a un ufficio del saggio, il quale, verificate le caratteristiche dell'oggetto secondo quanto previsto dall'allegato I, appone il marchio comune di controllo prescritto nell'allegato II. L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione gli oggetti che, successivamente all'apposizione del marchio siano stati alterati.

L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba designare uno o più uffici del saggio per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi. L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa.

L'articolo 7 autorizza il depositario a registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio comune di controllo, quale marchio nazionale di ciascuno Stato contraente.

L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere una normativa nazionale che tuteli il marchio da qualsiasi contraffazione o uso improprio. Gli Stati contraenti si impegnano a perseguire l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio. L'articolo 9 regola la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente, in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le

modalità operative. L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica della Convenzione e degli Allegati.

Gli articoli da 12 a 15 disciplinano le procedure per l'adesione e il recesso dalla Convenzione e per la ratifica della medesima.

Ricorda poi che l'Allegato I precisa i requisiti tecnici che gli oggetti in metallo prezioso devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione, mentre l'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.

Segnala quindi che il disegno di legge si compone di 6 articoli. Gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione e dispongono la piena esecuzione della medesima.

L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rammenta in proposito che il citato articolo 34 stabilisce che il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrata all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

L'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione, valutati in 10.680 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ai restanti articoli della convenzione.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula infine, a nome della relatrice, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore Ungaro, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

L'Accordo oggetto di ratifica è volto a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento – ovvero i trattati che stabiliscono termini e condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno Stato nel territorio di un altro Stato ospite dell'investimento – conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Rammenta infatti che la Corte di giustizia UE, nella sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07), ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale tra due Stati membri non possano applicarsi qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea.

Nella successiva sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16) la stessa Corte ha stabilito che le clausole compromissorie contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrari.

Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità, che estende per un ulteriore periodo di tempo successivo all'estinzione del trattato la protezione agli investimenti effettuati prima della suddetta data di estinzione.

Sottolinea al riguardo che l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento.

Ritiene infine opportuno precisare che l'Accordo in esame è un accordo tra gli Stati membri dell'UE, che non vede come parte contraente l'Unione europea.

L'Accordo in esame estingue tutti i trattati di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrari pendenti.

L'Accordo è composto da un preambolo, 18 articoli e 2 allegati. L'allegato A reca l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B reca l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo allegato non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi conclusi dall'Italia con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000).

Passando all'esame degli articoli segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati estinti dall'Accordo, di cui all'allegato A.

L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti, di cui all'allegato B. L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili.

Gli articoli da 5 a 10 dettano la disciplina transitoria relativa alle clausole compromissorie contenute nei trattati oggetto del provvedimento.

In particolari si prevede che:

le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale (articolo 5);

sono fatti salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6);

le parti contraenti dell'Accordo devono informare i collegi arbitrali che le clausole compromissorie sono estinte ai sensi dell'articolo 4 (articolo 7);

ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano gli articoli 9 e 10 (articolo 8).

L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ». Si tratta di una procedura di risoluzione della controversia volta a ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa, sotto la sorveglianza di un facilitatore imparziale.

L'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.

Gli articoli da 11 a 18 recano le disposizioni finali, per le quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

In relazione al disegno di legge di ratifica, segnala che questo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono de-

rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.

Formula quindi, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto RIBOLLA (LEGA), *relatore*, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3318 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

L'Accordo disciplina l'apertura in Italia di un ufficio dell'Istituto forestale europeo – EFI, prevedendo in particolare la messa a disposizione di una sede nella città di Roma e definendo i privilegi e le immunità riconosciute all'EFI per consentirgli di svolgere efficacemente i suoi compiti.

La proposta di aprire una sede italiana dell'EFI è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con

l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma.

Ricorda che l'EFI è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003, alla quale ha aderito anche l'Italia. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219.

Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate, appartenenti a 40 Paesi.

L'Accordo consta di 19 articoli e di un allegato. L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EFI di una sede in Roma da parte del Governo italiano, specificando che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile sono a carico dell'EFI e quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Governo italiano.

L'articolo III dispone l'inviolabilità della sede. L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane. L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo. L'articolo VI delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana. L'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano. L'articolo VIII regola il diritto alla segretezza delle comunicazioni interne ed

esterne, non sottoponibili a censura, intercettazione o interferenza.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo IX riconosce all'Ufficio in Italia dell'Istituto la libertà da controlli finanziari, regolamenti e moratorie, consentendo ad esso di acquistare, ricevere e disporre di fondi, titoli, oro e valute; mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in qualsiasi valuta; trasferire i propri fondi, valute e altri strumenti di valore, nonché convertire qualsiasi valuta detenuta.

L'articolo X disciplina i regimi di previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai loro familiari. L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni nei visti e nei permessi all'accesso, transito e soggiorno in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo.

Di competenza della Commissione Finanze sono anche gli articoli XII e XIII che riconoscono, rispettivamente all'Ufficio e al suo personale, una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia e che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.

In particolare l'articolo XII prevede l'esenzione:

da tutte le imposte dirette per l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni;

da ogni forma di imposta indiretta sulle operazioni finanziarie e le altre operazioni connesse all'attività dell'Ufficio;

dall'IVA sugli acquisti importanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale dell'Ufficio e all'esercizio delle sue funzioni;

da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci di qualsiasi natura, connesse all'attività dell'Ufficio;

da dazi doganali ed altri prelievi per un numero massimo di tre automobili;

dalle tasse automobilistiche e dalle imposte su carburanti e lubrificanti per i suddetti veicoli.

L'articolo XIII prevede, nell'ambito dei privilegi e delle immunità riconosciute al personale dell'Ufficio, per i soggetti di cittadinanza non italiana, che siano stabiliti in Italia, ma non residenti permanenti:

l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi percepiti dall'Istituto;

l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

la libertà di detenere titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta:

il diritto di importare – in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione – al momento dell'assunzione, beni mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato;

il diritto di acquistare – in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione – al momento dell'assunzione, un autoveicolo nuovo.

L'articolo XIV disciplina l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio. L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti. L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo.

L'articolo XVII riconosce un contributo annuale di 500.000 euro quale fondo per le spese dell'Ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo. L'articolo XIX disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'allegato infine contiene la descrizione dell'immobile messo a disposizione dell'Istituto forestale europeo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva

che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, con utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3324 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, già approvato dal Senato.

L'Accordo ha l'obiettivo di regolare la presenza in Italia del Centro di controllo Galileo – GCC del Fucino. Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al

controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che costituisce il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo.

L'Italia che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo, si è offerta di ospitare uno dei due Centri di controllo, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, utilizzato da Telespazio S.p.A. e di proprietà della regione Abruzzo. L'immobile è sito nel comune di Ortucchio, in provincia de L'Aquila.

La Commissione europea ha quindi rappresentato l'esigenza di stipulare con l'Italia un accordo bilaterale che adegui alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona.

L'Accordo, oltre a recare le misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro, definisce anche gli impegni che derivano al nostro Paese dal Regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare.

L'Accordo in esame è composto da 20 articoli e 2 allegati.

In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnalo che l'articolo 12 è dedicato al trattamento fiscale e doganale e prevede che i beni, le rendite e le altre proprietà dell'Unione europea e dell'Agenzia UE per il programma spaziale, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione. Le merci acquistate o importate in esenzione non potranno essere cedute a terzi senza il con-

senso delle autorità italiane e il pagamento delle relative imposte.

Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante (Telespazio S.p.A.), rimandando a un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il medesimo Ente. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 infine stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, fa presente che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3325 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018, già approvato dal Senato.

Ricorda che l'Unione europea e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale: tale cooperazione è stata istituzionalizzata

in un primo accordo di partenariato strategico, siglato dalle Parti nel 2001 e venuto a scadenza nel 2011. I negoziati per un nuovo Accordo sono iniziati nell'aprile 2013 e si sono conclusi nell'aprile 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo si compone di 51 articoli. Evidenzia che nella propria relazione darà conto esclusivamente delle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, rinviando, per una descrizione completa dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Segnala quindi innanzitutto l'articolo 13, relativo alla politica economica e finanziaria.

Si prevede che le Parti intensifichino gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie per rafforzare la cooperazione volta a garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità del bilancio, anche attraverso un miglioramento del regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revi-

sione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari.

L'articolo 18 dispone che le Parti intensifichino la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.

L'articolo 19 prevede che le Parti aumentino la cooperazione in materia fiscale, incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose.

Secondo l'articolo 33 le Parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti a impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A 140

RISOLUZIONI:

7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani (Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00144) 141

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) 149

7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa (Seguito della discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 7-00741) 142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante Approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole) 143

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 151

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 152

Schema di decreto recante L'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2021. Atto n. 329 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole) 144

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Esame e conclusione. – Parere favorevole con una osservazione) 146

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 9 dicembre 2021.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei

centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 10.45.

7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione. — Approvazione della risoluzione n. 8-00144).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 2 dicembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, presenta e illustra una proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere favorevole sul testo proposto dalla presidente.

Simona VIETINA (CI), premesso di condividere il testo proposto dalla presidente, dichiara di apprezzare in particolare il fatto che in esso sono stati preservati, nella sostanza, gli impegni chiesti al Governo nella risoluzione da lei presentata. Sottolinea l'importanza di sostenere le scuole dei territori più svantaggiati, affinché possano esercitare un ruolo di coesione che rallenti lo spopolamento di quelle zone.

Alessandra CARBONARO (M5S), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia l'urgenza di intervenire, ricordando che nel 2020 circa 500.000 studenti hanno abbandonato gli studi. A tale riguardo, ritiene che la risoluzione lanci un segnale forte al Governo da parte di tutte le forze politiche affinché provveda ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica, che è particolarmente allarmante nei

territori montani e nelle piccole isole. Ricorda, quindi, che la partita importante su tale fronte si giocherà con la prossima legge di bilancio, che si augura possa contenere stanziamenti significativi per il settore dell'istruzione.

Valentina APREA (FI), come già annunciato nella fase istruttoria, conferma il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla risoluzione, anche nel testo unitario predisposto dalla presidente. Auspicando che con questa risoluzione si gettino le basi per spingere i docenti ad accettare le sedi scolastiche nei territori meno favorevoli, rileva come i contenuti della risoluzione anticipino per certi versi le disposizioni del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Parlamento, in merito al dimensionamento delle scuole e al loro funzionamento. Conclude sottolineando la necessità di vigilare sul rispetto degli impegni da parte del Governo.

Paola FRASSINETTI (FDI), preso atto del contenuto del testo della risoluzione proposto, finalizzato ad agevolare la didattica nelle scuole dei comuni montani e delle piccole isole, anche per evitarne lo spopolamento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), sottolineato che la risoluzione riflette una battaglia condivisa, portata avanti da tempo dalla Commissione, evidenzia che essa rappresenta il punto iniziale per dare soluzione a problemi di lungo corso. Si dice convinta che il testo sia molto chiaro nel mettere in luce problemi reali e nell'individuare possibili soluzioni. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Michele ANZALDI (IV), condividendo il contenuto della risoluzione unitaria proposta e la finalità di contrastare l'abbandono scolastico, triste piaga del Paese, non solo dal punto di vista culturale ma anche sociale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Daniele BELOTTI (LEGA) apprezza che nel testo proposto l'impegno chiesto al Governo sia stato esteso e riguardi anche le scuole dei comuni montani e dichiara quindi il voto favorevole del gruppo della Lega. Coglie l'occasione, parlando di comuni piccoli, per ricordare nuovamente le difficoltà che i comuni incontrano, in mancanza di strutture tecniche adeguate, specialmente nelle aree montane e nelle isole minori, a preparare i progetti per gli interventi di edilizia scolastica. A tale proposito, ricorda che è necessario che i termini per i bandi tengano conto di questa difficoltà e vengano, pertanto, prorogati. Preannuncia che chiederà che di questa esigenza di proroga sia fatto cenno nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere oggi sul decreto-legge n. 146 del 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, apprezza come, ancora una volta, su un tema importante e condiviso, la Commissione abbia mostrato unità di intenti, prende atto che i presentatori delle risoluzioni in titolo le hanno ritirate.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00144 (*vedi allegato 1*).

7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

(Seguito della discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 7-00741).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 2 dicembre 2021.

Lucia CIAMPI (PD) premette che è molto importante che la Commissione si pronunci in favore della Conferenza sul futuro dell'Europa, grazie alla quale i cittadini possono plasmare il futuro comune. Evidenza che la Conferenza offre l'opportunità non solo di riflettere sul futuro dell'Unione europea, ma anche di rafforzare il legame tra i cittadini europei e le istituzioni. Sottolineando il ruolo dei giovani, che sono particolarmente incoraggiati a partecipare, ricorda che la Conferenza si con-

cluderà nella primavera del 2022, anno europeo dei giovani. A tale proposito, ricorda che Ursula Von der Leyen ha raccomandato che i giovani siano i protagonisti della Conferenza, soprattutto dopo i sacrifici imposti loro dall'epidemia da Covid-19. È dell'avviso che la scuola debba intervenire per aiutare le giovani generazioni all'uso di questo strumento. Al riguardo evidenzia che l'educazione civica, il cui studio è stato reintrodotta nelle scuole recentemente, è la disciplina che più di ogni altra può realizzare questa partecipazione. Ricorda, in proposito, che le linee guida del Ministero per l'insegnamento dell'educazione civica prevedono la conoscenza non solo della Costituzione ma anche dell'ordinamento dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle autonomie locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, oltre che l'attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza digitale, quali veicoli per la cittadinanza attiva. La risoluzione all'esame promuove, pertanto, la conoscenza della Conferenza nelle scuole affinché gli studenti siano informati sulle sue iniziative e possano sviluppare il senso della partecipazione.

Alessandra CARBONARO (M5S), condividendo le considerazioni della deputata Ciampi in merito allo studio dell'educazione civica, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene infatti salutare ogni provvedimento volto a favorire la partecipazione attiva dei giovani anche alla vita politica, soprattutto in considerazione dei dati relativi al loro astensionismo alle elezioni.

Paola FRASSINETTI (FDI), pur condividendo la finalità di attuare i contenuti delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, per protesta contro gli orientamenti delle autorità europee: si riferisce in particolare alle direttive della Commissione europea, poi ritirate, sul linguaggio inclusivo, con cui si volevano evitare i riferimenti al Natale.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto convintamente favorevole sulla risolu-

zione, esprimendo l'avviso che ci sia bisogno di favorire l'azione dei giovani in Europa, soprattutto attraverso l'informazione. Conclude auspicando che l'Europa continui a offrire nuove opportunità di crescita e di partecipazione.

Il sottosegretario per l'istruzione Rossano SASSO esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00741.

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto ministeriale recante Approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendoci richieste di intervento per la discussione di carattere generale, dà la parola al relatore, deputato Vacca, per la proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia, apprezzando in particolare i finanziamenti per il recupero del Teatro Ro-

mano di Terracina, del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, del Museo nazionale degli strumenti musicali a Roma, del Museo archeologico nazionale di Verona. Condividendo anche le criticità evidenziate nella proposta di parere, concorda sulla necessità di aumentare le risorse complessive per il patrimonio culturale al fine di soddisfare un maggior numero di richieste. Con riferimento alla dotazione organica, evidenzia che le Sovrintendenze sono sguarnite di personale e di figure specifiche, come l'economista della cultura, nonché di geometri e contabili che sappiano declinare in atti concreti i provvedimenti. In proposito sottolinea che troppi bandi non vanno in porto in tempo utile, mentre alcuni non sono scritti secondo le regole e vengono impugnati davanti al Consiglio di Stato. Sempre sul piano del reclutamento, auspica maggiore trasparenza delle procedure selettive e un'accelerazione del ricambio di personale necessario per raggiungere uno standard adeguato al buon funzionamento degli uffici.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore, che trova equilibrata nei contenuti. Tuttavia riterrebbe utile trasformare l'osservazione di cui al punto *b*) in condizione, per dare un segnale più forte in merito alla necessità di velocizzare i tempi troppo lunghi impiegati dalle Sovrintendenze per effettuare controlli e verifiche.

Alessandra CARBONARO (M5S), associandosi alle considerazioni della deputata Di Giorgi, ricorda che sul tema della carenza di personale al Ministero della cultura il suo gruppo ha presentato un'interrogazione volta proprio ad accelerare il procedimento delle assunzioni, soprattutto in vista dell'attuazione del PNRR.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, condivide la proposta di formulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*), perché è consapevole che la situazione degli organici è ormai insostenibile. Sottolinea che i concorsi già programmati forniranno personale che servirà solo parzial-

mente ad integrare gli organici; sarà quindi necessario programmare nuovi concorsi perché non si può pretendere l'efficienza piena della macchina amministrativa senza fornirla di personale adeguato. Ricorda, infine, che con l'attuazione del PNRR la mole di lavoro non potrà che aumentare e che, pertanto, è indispensabile intervenire presto.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole anche sulla proposta di parere come riformulata.

Valentina APREA (FI), concordando sulla modifica proposta, preannuncia il voto favorevole.

Germano RACCHELLA (LEGA), preannunciando il voto favorevole della Lega, raccomanda, in particolare, le assunzioni presso gli Archivi di Stato, che sono in sofferenza per mancanza di personale.

Alessandra CARBONARO (M5S) si unisce alla richiesta del deputato Racchella.

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come modificata (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2021.

Atto n. 329.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, ricorda che si tratta, come i commissari fanno, di un provvedimento a cadenza annuale, con il quale il Ministero definisce e ripartisce il finanziamento statale a favore dei comitati nazionali che si occupano di celebrazioni e manifestazioni culturali di

particolare rilevanza e a favore di edizioni di opere di speciale interesse nazionale.

Ricorda che i comitati nazionali hanno il compito di promuovere e realizzare eventi e manifestazioni in ricordo di grandi protagonisti o avvenimenti della storia e della cultura italiane, mentre le edizioni nazionali servono a garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero costituito dagli scritti di determinati autori o gruppi di autori: le edizioni nazionali assicurano la pubblicazione degli opera omnia di un autore – o, in alcuni casi, delle principali opere di un gruppo di autori – in edizioni fondate sulla ricognizione e la trascrizione critica di tutti i manoscritti.

Per valutare le richieste di finanziamento, la legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare. Spetta alla Consulta, inoltre, deliberare la costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o le manifestazioni culturali, l'ammissione degli stessi al contributo finanziario statale e la misura di questo, nonché la costituzione delle edizioni nazionali e la composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.

Segnala che da quest'anno, a norma dell'articolo 2, comma 2, della circolare del 25 febbraio 2021, anche le Edizioni istituite prima della legge n. 420 del 1997 – che venivano autonomamente valutate e ammesse al finanziamento dalla Direzione generale senza l'esame e la deliberazione della Consulta – sono sottoposte alla Consulta.

Per quanto attiene alla procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la legge n. 420 del 1997 ha previsto che, sull'elenco deciso dalla Consulta, sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere non è espressamente previsto per le edizioni nazionali, ma lo schema di decreto trasmesso alle Camere tradizionalmente riporta sempre

anche le scelte operate dalla Consulta per le edizioni nazionali.

Ciò premesso, passando al provvedimento in esame, che reca la ripartizione delle risorse stanziare per il 2021. Tali risorse ammontano – come per lo scorso anno – a 1.100.256 euro, cui si aggiungono, come risulta dalla relazione illustrativa, altri euro 207.676,50 quale quota parte dell'importo complessivo di euro 898.445 destinato, cumulativamente, sia alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997 sia al finanziamento di convegni e pubblicazioni. Il finanziamento 2021 è così suddiviso: ai comitati nazionali sono destinati 760.256 euro, di cui 605.256 a comitati nuovi e 155.000 a comitati già operanti; alle edizioni nazionali affluiscono invece 340.000 euro, di cui 90.000 per le Edizioni nazionali di nuova istituzione e 250.000 per il rifinanziamento delle Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997.

Nello specifico, i comitati nazionali di nuova istituzione sono i seguenti: centenario della nascita di Padre Ernesto Balducci; centenario della nascita di Luciano Bianciardi; bicentenario dalla morte di Antonio Canova; sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro; centenario della nascita di Lucio Libertini; centenario della nascita di Mario Lodi; centenario della nascita di Giorgio Manganelli; centenario della morte di Giacomo Matteotti; 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini; centenario della nascita di Luigi Meneghello; centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini; cinquecentenario del primo viaggio attorno al mondo (Antonio Pigafetta, vicentino, cronista della spedizione di Magellano); centenario della morte di Sidney Sonnino; bicentenario della nascita di Silvio Spaventa; centenario della nascita di Luigi Squarzina; centenario della nascita di Renata Tebaldi; centenario della morte di Giovanni Verga.

La Consulta ha ritenuto di non procedere all'istituzione (sulla base di specifiche motivazioni dettagliate nella relazione illustrativa dell'atto del Governo) dei seguenti Comitati nazionali: Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Bartolo Cattafi; Comitato nazionale

per le celebrazioni del centenario della Conferenza di Genova; Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gian Domenico Giagni; Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della Scuola dei Mosaicisti del Friuli; Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mino Trafeli; Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Lorenza Trucchi.

Per quanto riguarda, invece, i Comitati nazionali già esistenti che la Consulta ha ammesso al rifinanziamento, si tratta dei seguenti: centenario della nascita di Giovanni Carandente; centenario della nascita di Gianfranco Folena; bicentenario della fondazione del Gabinetto Vieusseux; bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi (prorogato di un anno); centenario della scomparsa di Enrico Caruso; centenario della morte di Giuseppe Di Vagno; centenario della morte di Nino Martoglio; centenario della nascita di Mario Pomilio; centenario della nascita di Domenico Rea; centenario della nascita di Mario Rigoni Stern; centenario della nascita di Mischa Scandella; centenario della nascita di Andrea Zanzotto; centenario della nascita di Federico Zeri.

Passando alle Edizioni, la Consulta ha ritenuto di finanziare, per complessivi 90.000 euro, le Edizioni nazionali di nuova istituzione delle opere di Ulisse Aldrovandi, di Umberto Giordano, di Vittorio Emanuele Orlando, di Giovanni Battista Piranesi e di Federico Zuccari; nonché dei processi di Giacomo Matteotti.

La Consulta ha invece stabilito di non procedere all'istituzione delle Edizioni nazionali delle opere: di Giuseppe Cocchiara e di Franco Scaldati sulla base di specifiche motivazioni dettagliate nella relazione illustrativa. Risulta altresì che siano state prorogate, senza rifinanziamento, le seguenti Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997: delle Opere di Vincenzo Bellini; dei Carteggi e Documenti Verdiani; delle Opere di Antonio Labriola; degli Scritti di Giovita Scalvini.

Il rifinanziamento delle Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997, per com-

plessivi 250.000 euro, riguarderà: le opere complete di Luigi Boccherini; le Commedie per musica di Domenico Cimarosa; le opere complete di Muzio Clementi; l'Epistolario di Alcide De Gasperi (prorogata di un anno); le Opere di Giovanni Pico della Mirandola; le Opere di Gaetano Donizetti (prorogata di un anno); gli Scritti di Luigi Einaudi (prorogata di un anno); le opere complete di Pietro Antonio Locatelli; le Opere di Carlo Lorenzini; le Opere di Aldo Moro (prorogata di un anno); le Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina (prorogata di un anno); le Opere di Giovanni Battista Pergolesi (prorogata di un anno); le opere complete di Luigi Pirandello (prorogata di un anno); le Opere di Giacomo Puccini; i Testi di storiografia umanistica (prorogata di un anno).

Non risultano, invece, né rifinanziate né prorogate le seguenti Edizione nazionali (post *legem* n. 420 del 1997): dei Commenti Danteschi; delle Fonti Francescane; delle Opere di Cesare Zavattini.

Segnala che l'articolo 2 del decreto reca la ripartizione di ulteriori risorse pari a euro 207.676,50 quale quota parte dell'importo complessivo di euro 898.445 destinato cumulativamente alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997 e al finanziamento di convegni e pubblicazioni.

Le risorse sono ripartite tra le seguenti Edizioni nazionali *ante legem* n. 420 del 1997: Opere di Pietro Aretino; Opere di Antonio Canova (prorogata di un anno); Opere di Giosuè Carducci; Opere di Benedetto Croce (prorogata di un anno); Opere di Gabriele D'Annunzio (prorogata di un anno); Opere di Pirro Ligorio (prorogata di un anno); Opere di Niccolò Machiavelli; Scritti di Giuseppe Mazzini; le opere complete di Claudio Monteverdi (prorogata di un anno); Carteggio di Lodovico Antonio Muratori (prorogata di un anno).

Sono inoltre state prorogate, senza rifinanziamento, le seguenti Edizioni nazionali *ante legem* n. 420 del 1997: Opere di Dante Alighieri; Opere di Giovan Battista Della Porta; Opere di Giovanni Verga, Commissione Nazionale « Indici e Cataloghi delle Biblioteche Italiane ». Non risulta, infine, né rifinanziata né prorogata l'Edizione Na-

zionale delle Opere di Nicolò Paganini (*ante legem* n. 420 del 1997).

Per maggiori dettagli rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici, nonché ai verbali delle riunioni della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali trasmessi dal Governo in allegato allo schema di decreto.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Luigi CASCIELLO (FI), *relatore*, introduce l'esame ricordando che il provvedimento reca misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato. Sottolinea che il provvedimento si compone ora di 48 articoli, contro i 18 articoli del testo originario, suddivisi in 5 capi, attinenti la materia fiscale, quella del lavoro, della sicurezza sul lavoro e quella finanziaria.

Considerata la numerosità delle disposizioni contenute nel testo all'esame della Commissione e il loro carattere eterogeneo, avverte che si limiterà a descrivere sinteticamente le misure di particolare interesse per la Commissione, rinviando alla docu-

mentazione predisposta dagli uffici per una descrizione esaustiva e analitica del provvedimento.

Entrando nello specifico delle disposizioni segnala innanzitutto l'articolo 3-*quater* – introdotto al Senato – il quale prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021. I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022. In ogni caso, non si dà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.

L'articolo 5, comma 5 – attraverso una modifica all'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali – dispone che tale credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il testo modificato prevedeva, invece, la possibilità che il credito d'imposta fosse utilizzabile anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

L'articolo 9 reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per il 2021, la possibilità per i genitori che sono lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi, con figli conviventi minori di anni 14 o, a prescindere dall'età, con figli in condizioni di disabilità accertata, di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità. Il suddetto congedo può essere riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di

euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici. Si prevede, infine, la possibilità di convertire i congedi fruiti, ai sensi della normativa generale, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 al 22 ottobre 2021.

L'articolo 12-*bis* – inserito dal Senato – estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Tale possibilità, ammessa in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, è disposta limitatamente agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture private accreditate che procedano all'assunzione.

L'articolo 12-*quater* – introdotto dal Senato – autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica. Ricorda che l'Accademia nazionale dei Lincei – istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni – è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura.

L'articolo 13-*bis* – introdotto dal Senato – modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (recante disposizioni in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente), prevedendo l'esenzione dei dirigenti delle Istituzioni Scolastiche da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la si-

curezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. Si precisa, inoltre, che gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione che è tenuta alla loro fornitura e manutenzione. È consentita la facoltà per i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, di interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati qualora abbiano rilevato la sussistenza di un pericolo, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. In tali casi non si applicano i seguenti articoli del codice penale: 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) e 658 (Procurato allarme presso l'autorità. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione. Le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'articolo 16-*octies* – in considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali « Capitali della cultura italiana » per l'anno 2023 – reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti

territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. A tal fine viene previsto che, previo accordo con le strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere curata direttamente dall'Agenzia del demanio, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Alessandra CARBONARO (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, per dar modo a tutti di valutare la proposta di parere, che non era stata anticipata.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

**7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti:
Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole
delle piccole isole e dei comuni montani**

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

sono circa 250 le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nelle comunità montane che affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale; infatti, spesso, i luoghi in cui si trovano queste scuole, per la difficoltà di raggiungerli, disincentivano il personale scolastico, in particolar modo quello a tempo determinato, ad accettare proposte di lavoro, in quanto gli spostamenti casa-scuola-casa sono difficoltosi logisticamente o comunque antieconomici;

è proprio notizia di questi giorni che, ad esempio, ad Ustica, piccola isola in provincia di Palermo, l'ex Istituto comprensivo dell'isola non ha riaperto i battenti, nonostante le 350 convocazioni inoltrate, così come accade anche nella piccola isola di Linosa;

invero, i molti docenti e unità di personale Ata presenti nelle graduatorie provinciali delle supplenze, che attendono con ansia una proposta di supplenza, ritengono che gli spostamenti o la permanenza nelle piccole isole e nei comuni montani comporti una spesa talmente rilevante da rendere addirittura antieconomico accettare l'incarico;

questa situazione, però, ha negli anni fortemente compromesso e leso il diritto all'istruzione, che è un diritto costituzionalmente garantito, il che impone al Governo di assumere scelte strategiche volte al superamento delle criticità sopra evidenziate, anche accogliendo il modello del re-

golamento rurale francese, volto a salvaguardare le scuole in aree svantaggiate,

impegna il Governo:

a) a porre in essere le più idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, anche normative, volte a garantire il diritto all'istruzione degli alunni e delle alunne frequentanti le scuole dei territori fortemente disagiati, in particolare delle piccole isole e delle comunità montane, affinché si pervenga all'attribuzione loro dell'autonomia scolastica;

b) ad adottare iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere misure incentivanti rivolte al personale scolastico pendolare, in particolare nelle piccole isole e nelle comunità montane, a fronte del possesso di un regolare contratto di lavoro, anche a tempo determinato;

c) al fine di garantire concretamente il diritto allo studio e alla continuità didattica nei territori di cui si parla, ad adottare iniziative per favorire soluzioni alternative al pendolarismo, anche attraverso la promozione, per il personale scolastico, di soluzioni alloggiative presso le piccole isole e le comunità montane o di misure compensative quali riconoscimenti economici aggiuntivi contrattuali, al fine di garantire la continuità didattica in tali territori disagiati e un effettivo diritto allo studio;

d) ad adottare iniziative di competenza per programmare e finanziare progetti specifici, in collaborazione con gli enti locali e regionali, al fine di introdurre regole speciali per i suddetti territori, in quanto fragili e svantaggiati, assicurando, per quanto possibile, il mantenimento di

adeguati presidi scolastici, limitando per quanto possibile il ricorso alla formazione di pluriclassi, e incentivando, altresì, l'insegnamento nelle piccole isole e nelle comunità di montagna, affinché la scuola

diventi un volano per la crescita dell'intera comunità e si eviti lo spopolamento di tali territori.

(8-00144) « Casa, Vietina, Toccafondi, Bellotti ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante Approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 324, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023;

premesso che le risorse rese disponibili dal decreto in esame sono pari al 63 per cento delle risorse che sarebbero occorse per soddisfare tutte le richieste;

tenuto conto che l'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante;

considerata la grave carenza di organico del Ministero, in particolare negli uf-

fici periferici, e le conseguenze che questa situazione ha nell'espletamento delle numerose funzioni in capo a soprintendenze, poli museali, archivi e istituti, anche nella realizzazione dei progetti finanziati dal decreto ministeriale in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è auspicabile, nelle future programmazioni, un incremento della dotazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale in modo tale da poter finanziare la totalità, o quasi, dei progetti presentati e finanziabili;

b) il Ministero della cultura acceleri il processo di reclutamento del personale già programmato, e predisponga un nuovo piano assunzionale in considerazione delle proiezioni di organico dei prossimi anni.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante Approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 324, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023;

premesso che le risorse rese disponibili dal decreto in esame sono pari al 63 per cento delle risorse che sarebbero occorse per soddisfare tutte le richieste;

tenuto conto che l'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante;

considerata la grave carenza di organico del Ministero, in particolare negli uffici periferici, e le conseguenze che questa situazione ha nell'espletamento delle nu-

merose funzioni in capo a soprintendenze, poli museali, archivi e istituti, anche nella realizzazione dei progetti finanziati dal decreto ministeriale in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Ministero della cultura acceleri il processo di reclutamento del personale già programmato, e predisponga un nuovo piano assunzionale in considerazione delle proiezioni di organico dei prossimi anni;

e con la seguente osservazione:

è auspicabile, nelle future programmazioni, un incremento della dotazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale in modo tale da poter finanziare la totalità, o quasi, dei progetti presentati e finanziabili.

ALLEGATO 4

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3395 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 13-bis, in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica come previsti dai programmi ministeriali,

in considerazione del fatto che a seguito della pandemia nel nostro Paese si registra scarsità di materie prime edili (con conseguente aumento dei prezzi) e di manodopera, il che rende di fatto impossibile per gli enti locali aggiudicatari il rispetto dei termini previsti dai bandi, si valuti di prorogare il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati con decreto ministeriale n. 192 del 23 giugno 2021 (fondi previsti dalla legge n. 178 del 2020), con avviso pubblico del 22 marzo 2021 (fondi di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 e al D.P.C.M. 30 dicembre 2020), con decreto ministeriale n. 13 dell'8 gennaio 2021 (fondi di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019) e, da ultimo, con l'avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021, al 30 giugno 2022.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	161
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 5 (<i>Nuova proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.35.

D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

Parere alle Commissioni VI e XI

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea del prossimo lunedì 13 dicembre e che le Commissioni di merito hanno chiesto di ricevere i pareri entro la seduta antimeridiana di oggi.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello del relatore.

Tommaso FOTI (FDI), nel rilevare che gli articoli di competenza della Commissione sono in numero assai limitato, preannuncia, in questa sede, l'astensione del proprio gruppo, riservandosi di valutare l'atteggiamento del Governo sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo in relazione ad altre tematiche, quali ad esempio il pagamento dell'IVA per le associazioni del terzo settore, ai fini del voto sul provvedimento nel suo complesso.

Generoso MARAIA (M5S) dichiara il parere favorevole del proprio gruppo, sottolineando tuttavia la necessità di riflettere sui contenuti dell'articolo 7 del provvedimento. Osserva, infatti, che andrebbe precisata l'esclusione, nell'ambito della mobilità a basse emissioni, dei cosiddetti veicoli « *mild hybrid* » che consentono di conservare vecchi motori endotermici, affiancando a questi motori elettrici che recuperano energia in frenata. Si tratta di una tecnologia non efficiente e comunque obsoleta, che a suo giudizio non dovrebbe essere destinataria di finanziamenti pubblici.

Stefania PEZZOPANE (PD) nel ringraziare il relatore e la rappresentante del Governo, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, certamente complesso ma sul quale tuttavia la Commissione ha competenze parziali.

Tullio PATASSINI (LEGA) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in materia economica e fiscale, ritiene che sia giusto sottolineare le tematiche della mobilità sostenibile e a basse emissioni, ma anche la rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, dal momento che il risparmio energetico passa anche attraverso l'intervento sugli immobili. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla XIV Commissione

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, ricorda che la Commissione concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina della relatrice, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che nella seduta del 1° dicembre scorso la relatrice, on. Timbro, ha presentato una proposta di relazione, riservandosi di modificarla in relazione agli elementi emersi nel corso del dibattito.

La medesima relatrice – essendo impossibilitata a partecipare alla seduta odierna – ha quindi trasmesso ai colleghi della Commissione una nuova versione della proposta di parere, che è stata integrata nella parte premissiva. In sostituzione della relatrice, ne dà quindi lettura (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Tommaso FOTI (FDI) ringrazia la relatrice per aver inserito nelle premesse la questione da lui sollevata nel corso del dibattito. Preannuncia quindi il parere favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla III Commissione

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Elena RAFFAELLI (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Generoso MARAIA (M5S), nel ringraziare la relatrice, giudica importante che la Commissione abbia esaminato il testo che incide sul Protocollo di Montreal, che considera di assoluto rilievo, sia per le numerose sottoscrizioni ricevute a livello internazionale, sia in quanto si tratta di un esempio di proficua collaborazione tra scienziati, legislatori e industriali volta alla riduzione degli idrofluorocarburi, che incidono nella riduzione dello strato di ozono.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice *(vedi allegato 3)*.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello del relatore.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel sottolineare il positivo lavoro svolto dal Governo al riguardo, valuta favorevolmente l'insediamento nel territorio italiano di sedi di organismi internazionali che permettono al Paese di avere un giusto ruolo ed essere presente incisivi nell'azione dei suddetti organismi, quali anche la FAO e l'IFAD. Si tratta pertanto di una proposta di parere importante e qualificante, sulla quale dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 dicembre 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 10.55.

Proposta di piano per la transizione ecologica.

Atto n. 297.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda che – unitamente all'omologa Commissione del Senato – era stato concordato con il Governo uno slittamento del termine. La Commissione 13^a del Senato ha quindi reso il parere il 30 novembre scorso. Nella medesima data la relatrice, on. Pezzopane, ha presentato la proposta di parere, con l'in-

tesa che sarebbe stato integrato alla luce degli elementi emersi nel dibattito, per poi essere posta in votazione nella successiva seduta.

Invita quindi la relatrice ad illustrare la nuova proposta di parere.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere, che tiene conto di tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 5*). Tiene a precisare che la Commissione ha deliberato di non procedere alla votazione la scorsa settimana, volendo attendere il parere della Conferenza Unificata. Essendo stato espresso da quest'ultima un parere contrario, chiede un ulteriore rinvio della votazione, reputando necessario approfondire le ragioni di tale pronuncia. Evidenzia inoltre che il parere dell'omologa Commissione del Senato è stato già reso, non essendo stata assunta dall'altro ramo del Parlamento la medesima decisione di attendere il parere della Conferenza.

Tommaso FOTI (FDI), condividendo l'opportunità di attendere l'espressione del parere da parte della Conferenza, non comprende le ragioni della richiesta di rinvio. Si tratta, infatti, di due atti che non hanno alcuna corrispondenza, esprimendo ciascuna istituzione la propria posizione e dovendo essere lasciata al Governo l'eventuale attività di sintesi. Non essendoci quindi questioni di principio per un ulteriore differimento dei termini, ritiene che si possa dar conto in premessa della contrarietà espressa dalla Conferenza e invita la Commissione a non dilazionare oltre l'espressione di un parere che rischia di perdere efficacia proprio in ragione del suo ritardo.

Generoso MARAIA (M5S) ringrazia la relatrice per il proficuo e complesso lavoro istruttorio che ha svolto, giungendo ad una mediazione equilibrata tra i punti di partenza assai distanti che le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza hanno rispetto ai contenuti del piano per la transizione ecologica.

Condivide solo in parte il ragionamento del collega Foti e rileva come la richiesta di

rinvio si ponga nel solco di approfondire le valutazioni che hanno indotto la Conferenza Unificata ad esprimere parere contrario.

Quanto alla proposta di parere, sottopone alla relatrice alcuni suggerimenti – a suo giudizio importanti ai fini della coerenza dell'intero Piano – da valutare qualora vi siano ancora spazi di intervento sul testo.

In relazione all'osservazione di carattere generale sub 4), chiede di espungere il riferimento al materiale riciclabile. È giusto, infatti, prevedere una riduzione dell'aliquota IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato, molto meno farlo per quelli realizzati con materiali riciclabili, non essendoci alcuna assicurazione che saranno effettivamente riciclati.

In relazione all'osservazione di carattere particolare sub 24), che prevede, per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore petrolifero, incentivi per soluzioni tecnologiche che consentano il riciclo della CO₂ nei cicli produttivi, paventa il rischio che questo possa permettere una incentivazione della tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio, la cosiddetta CCS, e dare il via libera a nuove stazioni di idrocarburi. Ricorda peraltro che tale osservazione non era contenuta nella proposta di parere depositata nella scorsa seduta.

Con riguardo all'osservazione di carattere particolare sub 25), la ritiene poco convincente e in contraddizione con quanto chiesto dall'osservazione di carattere generale sub 5), anch'essa poco chiara laddove si chiede la riduzione « ovvero » l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Anche con riguardo all'osservazione di carattere particolare di cui al punto 34), ritiene opportuno che la locuzione « sfruttamento delle nostre risorse naturali » faccia riferimento alle sole risorse rinnovabili. Ciò in quanto anche il petrolio è una risorsa naturale e il suo utilizzo è in contraddizione con il principio di decarbonizzazione.

Con riguardo all'osservazione di carattere particolare di cui al punto 43), laddove si fa riferimento agli interventi di ristrutturazione

turazione urbanistica, ritiene che il divieto di ulteriore consumo del suolo debba essere integrato da un divieto di aumento di cubatura degli edifici.

Con riguardo all'istituto del superbonus, da sempre il proprio gruppo ha sottolineato l'esigenza di riqualificare dal punto di vista energetico tutto il patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, e rifugge dall'idea che questo possa essere considerato come una mera misura per contrastare il degrado urbano.

In ultimo, esprime perplessità anche sull'osservazione di carattere particolare sub 19), avente ad oggetto la posidonia oceanica, che si riserva di illustrare per le vie brevi alla relatrice.

Auspica che tali limitate modifiche possano essere accolte dalla relatrice e da tutti i colleghi. Ritiene infatti che il principio di neutralità tecnologica debba essere enunciato in maniera chiara, al fine di evitare che sostanze, materiali e tecnologie che hanno un maggiore impatto sull'ambiente e che bloccano la transizione ecologica anziché agevolarla, possano essere legittimate da formulazioni ambigue.

Alessio BUTTI (FDI), *presidente*, fa presente al collega Maraia che la discussione generale sul provvedimento si è già conclusa, mentre il suo intervento incide ancora una volta sulla formulazione di una proposta di parere già presentata e su cui dovrebbero essere in corso le dichiarazioni di voto.

Tommaso FOTI (FDI) rileva come l'intervento del collega Maraia evidenzia come la reale ragione del rinvio non sia rinvenibile nella mera volontà di approfondire il parere della Conferenza, bensì nella difficoltà di superare i contrasti all'interno della maggioranza, come testimonia il « contro parere » illustrato dal rappresentante del Movimento 5 Stelle.

Chiara BRAGA (PD) ritiene opportuno aderire alla richiesta di rinvio dell'espressione del parere formulata dalla relatrice, che da settimane sta lavorando a tale proposta e che oggi ha presentato un testo

condiviso, frutto di un'approfondita mediazione, che va apprezzata nel metodo e nel merito.

Concorda con il collega Foti sulla libertà della Commissione di esprimersi indipendentemente dal parere della Conferenza Unificata. Tuttavia, avendo la Commissione assunto la decisione di attenderne il parere prima di esprimersi, ritiene opportuno adesso approfondirne i contenuti prima di procedere.

Tullio PATASSINI (LEGA) giudica adeguate le motivazioni addotte dalla relatrice in relazione alla richiesta di rinvio della votazione sulla proposta di parere. Ribadisce che il testo a suo avviso costituisce un punto di equilibrio condivisibile tra le posizioni dei gruppi di maggioranza. La Commissione è sempre stata rispettosa del parere della Conferenza Unificata e quindi ritiene opportuno approfondire le ragioni della contrarietà da questa espressa.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, precisa che la richiesta di rinvio è unicamente ed esclusivamente motivata dalla necessità di ottemperare ad una decisione assunta dalla Commissione e pertanto ritiene che un breve rinvio possa consentire a tutti i gruppi di comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla Conferenza. La proposta di parere potrà essere quindi integrata, qualora le considerazioni della Conferenza siano ritenute condivisibili ovvero potrà essere inserito un richiamo al Governo, qualora fossero evidenziate questioni di ordine metodologico, per poi procedere alla sua votazione già la prossima settimana. Ritiene l'atteggiamento della Commissione molto serio e responsabile, non potendosi girare le spalle agli enti locali.

Ribadisce che nella proposta di parere sono già contenute tutte le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito. Prende atto, quindi, delle richieste del collega Maraia, sottolineando tuttavia che la proposta da lei depositata è in una fase molto avanzata, essendo stata elaborata in stretta connessione con quella approvata dalla omologa Commissione del Senato ed essendo già stata discussa con il Governo.

Alessio BUTTI, *presidente*, riferirà alla presidente Rotta quanto espresso dalla relatrice. Ritiene che non sia trasparente quanto avvenuto oggi, perché, a discussione generale conclusa, il rappresentante di un gruppo di maggioranza ha chiesto numerose modifiche alla proposta di parere. Emerge, quindi, a suo giudizio una questione importante di dissenso all'interno della maggioranza, che si aggiunge alla contrarietà espressa dalla Conferenza.

Auspica quindi che la prossima settimana la Commissione possa definitivamente esprimersi, senza ulteriori ritardi, che certamente non sono imputabili alla relatrice.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, ribadisce di aver lavorato in parallelo con il Senato e con il Governo e precisa ancora che la differenza nei tempi dell'espressione del parere è legata alla circostanza che la Commissione, a differenza della decisione assunta dall'omologa Commissione del Se-

nato, ha deciso di attendere che si esprime anche la Conferenza Unificata.

Alessio BUTTI, *presidente*, ritiene opportuno che la Commissione si esprima con una deliberazione sulla proposta di rinvio dell'espressione del parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di rinvio.

Alessio BUTTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.35.

ALLEGATO 1

D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3395 Governo, approvato dal Senato, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 5, ai commi 2-*bis* e 2-*ter* esenta dalla tassa sui rifiuti (TARI) taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia;

l'articolo 7 rfinanzia il fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni e prevede contributi per veicoli poco inquinanti;

l'articolo 16-*bis* reca misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli

interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali;

l'articolo 16-*octies* disciplina procedure semplificate e accelerate per assicurare l'avvio e la rapida conclusione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate « Capitale italiana della cultura » per il 2023;

l'articolo 17, comma 2, incrementa il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019- 2020 »;

preso atto che al Senato:

è stato modificato l'articolo 10, che reca numerose novelle al codice dei contratti pubblici e segnatamente, all'articolo 31, comma 8, con riguardo agli incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi, all'articolo 46, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'articolo 80, comma 4, che disciplina i casi di esclusione dell'operatore economico, all'art. 105, comma 4, sulle cause di esclusione dal subappalto;

è stata modificata la sola rubrica dell'articolo 35 (in materia di emissioni di

gas ad effetto serra, al fine di esplicitare il riferimento al caso ARES;

è stato introdotto il nuovo articolo 43, che reca una disciplina relativa al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), materia già regolata dall'articolo 2 del cosiddetto « decreto semplificazioni » (n. 77 del 2021);

è stato inserito il nuovo articolo 45 che dispone l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),

preso atto altresì della modifica all'articolo 4 nella parte in cui incide sulla figura dell'agente immobiliare, introducendo una nuova ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione, la cui piena conformità alle prescrizioni della Commissione europea, nonché della giurisprudenza e della normativa unionale, andrebbe verificata,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016;

preso atto che la ratifica concerne una quinta modifica al citato Protocollo, già entrata in vigore a livello internazionale, relativa alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato, in ragione del loro impatto potenziale di riscaldamento globale;

rilevato come, per tale via, si integra lo strumento in esame con le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto;

segnalato che – come esplicitato nella relazione illustrativa – misure di riduzione graduale degli HFC più restrittive di quelle stabilite a Kigali – siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento UE 517/2014 e che pertanto la ratifica in esame non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e per le imprese;

valutate positivamente le finalità di allineare l'Italia alla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea nel quadro degli impegni internazionali per la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3318 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

preso atto che l'oggetto dell'accordo consiste nella apertura di una sede dell'IFE in Italia;

valutata favorevolmente l'indicazione che l'attività della sede in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane e intende essere complementare alle attività di altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come la FAO e l'IFAD,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.**NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminata la Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297);

ricordato che l'atto in esame risulta previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ne affida la redazione all'apposito Comitato interministeriale (CITE), al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria, economia circolare, bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

premesso che il documento in esame indica come macro-obiettivi 8 aree di intervento: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile, 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) risorse idriche e relative infrastrutture; 6) biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare così declinati:

decarbonizzazione: il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei (« net zero » al 2050 e riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni di CO² rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50 per cento. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario complessivo;

mobilità sostenibile, il PTE ricorda l'obiettivo « net zero » per trasporto navale

ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia; nel periodo successivo al 2030, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico;

miglioramento della qualità dell'aria: il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea;

contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, il piano indica l'obiettivo di arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

risorse idriche e relative infrastrutture: il PTE sottolinea che gli interventi previsti dal PNRR entro il 2026, per un ammontare pari a 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, nonché digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole;

Biodiversità: in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di « soluzioni ba-

sate sulla natura» per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori. Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati. Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

Tutela del mare: tale obiettivo è declinato nel PTE partendo da quanto previsto, in termini di investimenti, nel PNRR nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata; l'obiettivo è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030. Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

Promozione dell'economia circolare: il PTE sottolinea che verrà pubblicata entro il 2022 la nuova «Strategia nazionale per l'economia circolare» con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040, nonché al potenziamento della bioeconomia circolare;

acquisiti i rilievi deliberati in data 23 novembre 2021 dalla Commissione Agricoltura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a) con le seguenti osservazioni di carattere generale

valuti il Governo l'esigenza che:

1. il Piano per la transizione ecologica rappresenti un sostegno a processi, prodotti e servizi realmente e oggettivamente sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;

2. siano individuati, nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali;

3. rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, si vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;

4. vi siano interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO₂ e per la diminuzione degli impatti ambientali e per la riduzione della produ-

zione di rifiuti, delle emissioni (sia per quanto concerne i gas climalteranti che le emissioni in atmosfera e in acqua), nonché per il recupero delle materie prime non rinnovabili, anche sinergici e cumulativi;

5. si operi un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenendo conto dell'indice di ritorno energetico, del contesto ambientale nel quale si inseriscono gli impianti incentivati, della sostenibilità ambientale della filiera di approvvigionamento e del consumo idrico, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, ridurre o eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;

6. il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica per garantire – per un periodo limitato nel tempo e nelle more della costituzione di una rete di accumulatori che in prospettiva supereranno l'esigenza di ricorrere alle centrali a turbo gas – stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico; nonché ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia pure nella consapevolezza che l'Italia produce da sé meno del 10 per cento del suo fabbisogno;

7. nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e – soprattutto – geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione

ecologica. La medesima analisi andrebbe altresì compiuta con riguardo al gas e alle altre « fossili » importate;

8. siano definite con maggiore precisione la relazione con gli obiettivi enunciati dal PTE con altri connessi piani e politiche di settore, tra tutti ad esempio la Politica Agricola Comune, il PNIEC o i Fondi Strutturali Europei e in particolare con la revisione in corso della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;

9. rispetto al cronoprogramma di implementazione del PTE nel quadro delle misure del PNRR, prevedere sistemi di monitoraggio di ogni singola misura proposta, promuovendo una metodologia ed un sistema integrato di monitoraggio e controllo degli indicatori chiave della transizione ecologica, in grado di assicurare una visione d'insieme dell'avanzamento rispetto agli obiettivi del piano, per mezzo di correlazione tra dati relativi ai diversi ambiti di interesse, quali ad esempio indicatori ambientali, climatici, tecnologici, demografici, idro-geologici, socioeconomici;

10. un maggiore coinvolgimento di ISPRA sia nella definizione puntuale delle azioni sia nel loro monitoraggio, soprattutto nelle attività di definizione e di elaborazione di indicatori per il monitoraggio del Piano, oltre alle attività in corso, tra le altre, le valutazioni e autorizzazioni ambientali;

11. rafforzare le azioni a sostegno del sistema dei parchi e delle aree naturali protette in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità, realizzando l'obiettivo del 30 per cento delle aree nazionale ricomprese nel sistema delle aree protette, portando a compimento l'istituzione dei Parchi nazionali in via di costituzione e rafforzando gli strumenti che consentano un pieno sviluppo delle potenzialità di sviluppo territoriale sostenibile;

b) con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

si valuti quindi l'esigenza:

1. ai fini del contenimento del « caro energia » e avvalendosi del GSE, di preve-

dere un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;

2. per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, di far sì che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di « fine vita » (*end of life*) del veicolo;

3. di emanare norme attuative per favorire – in un'ottica di riduzione progressiva ed eliminazione entro il 2050 – il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche in relazione ai rifiuti prodotti da « bioliquidi » (liquidi e digestati solidi), anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

4. con riferimento al tema della « Mobilità sostenibile », di valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, affidando compiti formativi e informativi – in particolare verso i giovani – alle autoscuole, nonché accompagnando

gli incentivi per la sostituzione del parco auto con mezzi ecologici con adeguate campagne di sensibilizzazione;

5. di inserire anche il settore della « carta » tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione, tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

6. che la promozione dell'idrogeno nel mix energetico contempli l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione: gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;

7. per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, nonché per salvaguardare lo sviluppo già in corso, di far sì che l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale, sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, valutando eventuali infrazioni ambientali preesistenti, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio; occorre peraltro tenere in considerazione che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere – soprattutto per la tecnologia eolica – strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sosti-

tutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei target;

8. di includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia auto-prodotta e della creazione di nuove reti di distribuzione energetica indipendenti per lo scambio di energia prodotta all'interno di comunità energetiche;

9. di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati; assicurando l'estensione della platea dei beneficiari e dell'arco temporale;

10. di prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11. di specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite della rete idrica di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria in cui è stato condannato il nostro Paese;

12. di attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale anche attraverso il sostegno ad enti del terzo settore finalizzati alla tutela ambientale;

12-bis: di realizzare le seguenti azioni:

a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30 per cento degli *habitat* e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;

b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di siepi ed aree d'interesse ecologico;

c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50 per cento l'uso dei pesticidi più pericolosi;

d) adibire almeno il 25 per cento dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto, come indicato dalla strategia «*Farm to Fork*» del *Green Deal* europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25 per cento dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;

e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 per cento e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20 per cento;

f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti;

g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione;

h) elaborare, previa valutazione d'impatto, una proposta relativa a un nuovo quadro giuridico per il ripristino, con obiettivi vincolanti, degli ecosistemi danneggiati, compresi quelli più ricchi di carbonio;

12-ter. si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziari, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni « basate sulla natura » (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030, a vantaggio:

1. della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

2. della redditività delle imprese agricole maggiormente impegnate nel miglioramento delle condizioni ecologiche;

3. della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13. di predisporre un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », della direttiva « Alluvioni », della direttiva « Habitat », e della direttiva « Uccelli », attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

13-bis. di investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di *habitat* e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

13-ter. di promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare legge n. 157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio), verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale, completando il percorso attuativo delle citate disposizioni di legge, con norme sub-primarie;

13-quater di verificare ed indicare la corretta percentuale dell'attuale superficie del territorio protetto;

14. di prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento dello stato buono in tutti i corpi idrici compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

14-bis. nell'ambito dell'applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », di considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15. di prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di « interventi integrati » che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico e la riduzione dei livelli di inquinamento chimico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16. di valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17. di prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18. di chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di azzerare il consumo del suolo e di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19. di precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento *in loco* delle *banquette* di Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimo-

zione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20. di valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21. di precisare se le azioni indicate nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 2018 (PNACC 2018) sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22. di riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo;

23. di integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio « non arrecare un danno significativo », insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività ecosostenibili;

24. di prevedere, per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore petrolifero, anche incentivi per le soluzioni tecnologiche che consentano il riciclo di CO₂ nei cicli produttivi;

25. di prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e aziende;

26. di indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018/2249 e di quelle

che si intendono adottare con lo scopo di tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9^a e 13^a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017;

27. di sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla « bioeconomia circolare », compatibilmente con la gerarchia di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con idonee misure che favoriscano la prevenzione dei rifiuti, che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

28. di evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE « circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti », che gli obiettivi individuati nel « Pacchetto economia circolare » fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035: sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche, con particolare riguardo alla riduzione delle impurità nei rifiuti e alla loro selezione. Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscale e sistemi EPR;

29. di proporre azioni di protezione e recupero del suolo anche per il degrado derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali, con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico anche attraverso lo stoccaggio e la riduzione delle emissioni di CO₂, a immagazzinare e de-

purare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

30. di promuovere la necessaria conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

31. che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

32. che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale; ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

32-bis al fine della tutela dell'insularità della popolazione e delle attività che sono servite dai collegamenti marittimi nazionali e di salvaguardare i grandi investimenti infrastrutturali nella portualità italiana – previsti nel PNRR – di valutare il potenziale impatto che le norme del programma Fit for 55 avranno sulle politiche afferenti il settore del trasporto via mare e valutare che esse siano coerenti con l'attualità tecnologica industriale ed infrastrut-

turale Europea e del Paese, affinché non vi siano ripercussioni sull'utenza finale, sul livello occupazionale e sugli investimenti che si intendono operare nel settore;

33. di inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

33-bis. di riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce « benzene ».

34. Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

35. Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un « esperto referente per la tutela ambientale

e la sostenibilità » che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

35-bis. In relazione al *Global Methane Pledge*, varato nell'ambito della COP26 il 2 novembre, a Glasgow, che reca un impegno formale di molti Paesi, tra cui l'Italia, per una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 per cento al 2030 rispetto ai livelli del 2020; nei settori energetico, rifiuti e agricoltura, di mitigare le emissioni di metano, ad iniziare dal settore energetico;

36. a pag. 5, al secondo capoverso, di inserire, dopo il riferimento alle « leve economiche e politiche per renderla possibile », il seguente periodo « a partire dalla priorità, ribadita nel PNRR, del *Green Public Procurement* e dall'estensione del campo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi e nei lavori pubblici » (Legambiente).

37. a pagina 28, in calce al paragrafo 2.5 « Spingere verso un mercato sostenibile » si valuti l'opportunità di inserire il seguente concetto dopo le parole « alle quali l'Italia darà un fondamentale contributo »: « anche grazie alle innovazioni legislative che la vedono leader in Europa nell'impegno per l'adozione del *Green Public Procurement*, attraverso l'obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici »;

38. al paragrafo 3, 2, dopo il riferimento al Decreto Transizione Ecologica pag. 34) si valuti l'opportunità di esplicitare l'impegno del MITE, con l'inserimento delle seguenti lettere: « f) rafforzare la capacità istituzionale, degli Enti Locali e dei responsabili di acquisto e delle Stazioni Appaltanti per diffondere il *Green Public Procurement* e garantire l'adozione dei CAM; g) sviluppare, come previsto dalla normativa vigente, l'attività di monitoraggio sull'applicazione dei CAM; h) incentivare l'utilizzo dei CAM prevedendo priorità nell'accesso agli investimenti previsti dal PNRR alle amministrazioni pubbliche che li applicano sempre nelle gare d'appalto »;

39. nella sezione « 4. Governance e monitoraggio » nel paragrafo « Legalità », dopo le parole « episodi di infiltrazione della criminalità » (pag. 52), si valuti l'opportunità di inserire il seguente testo: « È forte la preoccupazione per i risultati di numerose inchieste relative ai traffici illeciti di rifiuti, anche di dimensione internazionale, anche con la presenza di affiliati alle organizzazioni mafiose, che rappresentano un'autentica minaccia allo sviluppo virtuoso dell'economia circolare »;

40. ancora, nella medesima sezione (sempre a pag. 52), al termine del stesso paragrafo, si valuti l'opportunità di inserire in seguente testo: « Una consapevolezza che dovrà essere accompagnata da un rafforzamento, anche con adeguate risorse, delle attività di controllo, in particolare per le materie di competenza del Sistema nazionale di protezione ambientale, e da procedure trasparenti e accessibili nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse, tali da favorire l'indispensabile contributo offerto dalle attività di monitoraggio civico »;

41. al paragrafo 6 di indicare l'esigenza di operare per giungere nei tempi più rapidi alla eliminazione su tutto il territorio delle centrali a carbone coerentemente con il programma di Enel impegnata nella attivazione di poderosi investimenti in questa direzione, con particolare riferimento alle realtà di La Spezia, Civitavecchia e Brindisi.

42. di rafforzare gli strumenti di *governance* e di operatività nelle regioni e dei comuni sul dissesto idrogeologico introdotti dal decreto-legge n. 77 del 2021, aumentando le risorse disponibili, le dotazioni tecniche e professionali degli enti locali ed il coordinamento con le autorità di bacino;

43. di favorire con misure legislative e di opportuna fiscalità urbana la traduzione operativa degli interventi di « ristrutturazione urbanistica » così come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico per l'edilizia) al fine di favorire un ordinario sviluppo su scala nazionale di

una azione di rigenerazione urbana che intervenga anche nelle zone di minor pregio ma di maggiore degrado urbano, favorendo azioni trasformazione urbana senza consumi di suolo, di riconversione energetica, di aumento e qualificazione dei servizi collettivi, al fine di spingere il mercato e l'impresa immobiliare a individuare le giu-

ste convenienze nel recupero e nella ristrutturazione del patrimonio esistente piuttosto che nella espansione degli attuali parimenti urbani;

44. di provvedere alla fissazione da parte del Ministero della Transizione ecologica di limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle matrici ambientali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	177
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00692 Rospì: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) (<i>Seguito della discussione – Approvazione della risoluzione 8-00146</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato, il quale tuttavia vi ha apportato ampie modifiche, soprattutto con numerose e significative aggiunte. Il testo si presenta pertanto assai corposo e interviene su molti aspetti di natura sia fiscale, sia di provvidenza finanziaria, sia ancora di diritto del lavoro e di sostegno ai redditi ma

anche di proroga di termini, sanità e cultura.

Passando a esaminare i profili di competenza della Commissione, segnala i seguenti aspetti.

L'articolo 5, comma 3-*bis*, introdotto al Senato, prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

In dettaglio, si modifica l'articolo 199, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge cosiddetto « rilancio » (n. 34 del 2020), prolungando la proroga a 24 mesi (dai 12 mesi previsti) della durata delle concessioni rilasciate nei porti, ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

La proroga, in base al decreto-legge cosiddetto « rilancio », era stata originariamente disposta per le suddette concessioni in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

L'articolo 7-*bis*, introdotto al Senato, interviene nuovamente sull'articolo 10 del codice della strada, che era stato modificato in sede di conversione del decreto-legge cd. trasporti (n. 121 del 2021) e ripristina in larga parte il testo anteriore a tale modifica in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada (cosiddetti trasporti eccezionali). Ricorda che la Commissione (unitamente alla Commissione Ambiente) aveva esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 e approvato l'emendamento Nardi 1.3, come riformulato su proposta del Governo.

Ne è derivato che la legge n. 156 del 2021 (di conversione del decreto-legge n. 121) ha prodotto una novella alla disposizione di riferimento, statuendo che per i complessi di veicoli a 5 assi la massa massima era di 72 tonnellate, mentre quella per i complessi di veicoli da 6 o più assi era di 86 tonnellate. Era stata quindi eliminata

la possibilità di trasportare fino a un massimo di 108 tonnellate nei complessi di veicoli ad otto assi. La riduzione di questi limiti di massa era motivata dalle risultanze della commissione ispettiva ministeriale sulle cause del crollo del cavalcavia di Annone sulla S.S. 36, avvenuto il 28 ottobre 2016, in cui morì una persona e sette rimasero ferite (sui fatti è intervenuta, in data 6 settembre 2021, una sentenza di primo grado presso il tribunale di Lecco).

Nondimeno, la nuova formulazione appariva connotata da qualche imprecisione e aveva sollevato le obiezioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Sicché, l'articolo 7-*bis* del provvedimento in esame ripristina oggi il testo previgente dell'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del codice della strada. Vi aggiunge però ulteriori precisazioni legislative, che introducono cautele procedurali per lo svolgimento dell'attività di trasporto in condizioni di eccezionalità.

Anzitutto, al medesimo articolo 10, comma 10, viene aggiunto un comma in virtù del quale è esclusa l'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, vale a dire dell'istituto del silenzio-assenso. D'ora innanzi pertanto l'autorizzazione ai trasporti eccezionali dovrà avvenire con provvedimento espresso.

Viene poi inserito nel citato articolo 10 del codice della strada il comma 10-*bis*. Vi si stabilisce che il MIMS, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentite l'ANSFISA e la Conferenza unificata, con proprio decreto adotta, entro il 31 marzo 2022, apposite linee guida per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, tali linee guida definiscono: le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto pre-

visto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109; le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera *b*), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera *b*).

La nuova disposizione reca infine norme transitorie per disciplinare i profili intertemporali che emergono dalla successione tanto ravvicinata delle disposizioni citate.

L'articolo 16, non modificato dal Senato, incrementa le risorse a favore di RFI, di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle Capitanerie di porto. In particolare: il comma 1 incrementa di 1.300 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa, già prevista dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 86, legge 23 dicembre 2005, n. 266), a favore del gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria; il comma 2 incrementa di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, le risorse destinate al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane S.p.a.; il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1039, legge 27 dicembre 2006, n. 296) per potenziare la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

Ricorda infine che l'articolo 10 del decreto prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga. A tal fine

il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Rimettendosi pertanto alla discussione tra i colleghi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La viceministra Teresa BELLANOVA formula un orientamento positivo sul parere favorevole espresso dal relatore.

Elena MACCANTI (LEGA), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega. Esprime particolare soddisfazione per la modifica apportata dal Senato all'articolo 10 del codice della strada, modifica che torna indietro rispetto alla riformulazione dell'emendamento approvato nel corso della discussione del decreto-legge cosiddetto « trasporti », riformulazione sulla quale la Lega si era sempre pronunciata in senso contrario, anche sulla base delle proteste delle associazioni di categoria. Conclude affermando che, in generale, occorrerebbe prestare maggiore attenzione alle giuste richieste del gruppo della Lega.

Mauro ROTELLI (FDI) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, non tanto per il parere in sé quanto per il contenuto generale del decreto-legge n. 146 del 2021. Nel dettaglio, ricorda che fra l'altro tale provvedimento dispone misure di sostegno per i lavoratori di Alitalia, mentre ignora completamente quelli di Air Italy, per i quali proprio oggi scade il termine per qualsiasi forma di tutela o supporto. Fa presente, rivolgendosi in modo particolare alla rappresentante del Governo, che la loro vicenda sta avendo un epilogo davvero brutto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

viene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul tema.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede qualche minuto di sospensione. Rileva infatti che il parere, che il relatore ha già fatto pervenire per le vie brevi ai commissari, risulta assai corposo e particolarmente ricco di osservazioni, formulate anche sulla base delle audizioni svolte, e necessita dunque di un ulteriore approfondimento.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, riconosce l'opportunità di un momento ulteriore di approfondimento.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto in esame scade nella giornata di domani.

Elena MACCANTI (LEGA) osserva che i commissari sono stati finora impegnati nell'esame degli altri punti all'ordine del giorno e che non è stato dunque possibile approfondire il testo del parere. Chiede dunque un'ulteriore sospensione.

Raffaella PAITA, *presidente*, dispone un'ulteriore sospensione.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.25.

Raffaella PAITA, *presidente*, propone un rinvio alla giornata di domani onde approfondire ulteriormente il tenore del parere.

Elena MACCANTI (LEGA) afferma che la Lega è disposta a votare anche oggi, giacché il testo che sta maturando riscuote il suo favore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritiene opportuno un rinvio alla giornata di domani, per definire al meglio il parere.

Davide GARIGLIO (PD) suggerisce un rinvio per raggiungere un'intesa che riscuota la più ampia condivisione.

Raffaella PAITA (IV), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi per il giorno successivo.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).

(Seguito della discussione – Approvazione della risoluzione 8-00146).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul tema.

Gianluca ROSPI (FI) propone una nuova formulazione della propria risoluzione, redatta sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti giunti da tutti i gruppi parlamentari (*vedi allegato 2*). In particolare, fa presente che le premesse non sono mutate, mentre sono stati aggiunti numerosi punti all'impegno, tra i quali ricorda specificamente quello relativo alla dorsale ionica, alla linea Novara-Busto Seregno, al corridoio tirrenico e al porto di Civitavecchia. Ricorda che l'Unione europea dovrà definire la revisione del regolamento (UE) n. 1315 del 2013 a brevissimo, all'inizio del prossimo anno, ed è dunque di capitale importanza che il Parlamento fornisca al Governo indicazioni precise sulla posizione da portare avanti in sede europea.

Luciano NOBILI (IV) manifesta disappunto per il modo in cui è stato riformulato il decimo capoverso dell'impegno, espungendo l'esplicita menzione del collegamento transfrontaliero Torino-Lione, tema invece centrale per la sua forza politica, menzione presente in una precedente versione del testo concordata per le vie brevi tra i Gruppi.

Gianluca ROSPI (FI) dichiara di aver in questo caso accolto un suggerimento del Movimento 5 Stelle. Fa comunque rilevare che l'impegno a favore della realizzazione di tale tratta rimane, sia pure espresso in maniera leggermente più sfumata.

Davide GARIGLIO (PD), dopo aver ringraziato il collega Nobili per la sua osservazione, osserva che la finalità della risoluzione in argomento è quella di intervenire sulle modifiche da apportare all'attuale configurazione delle reti Ten-T: la linea ferroviaria Torino-Lione è già ricompresa in tali reti, e dunque menzionarla ulteriormente gli appare in realtà superfluo. Sottolinea invece che mentre il tunnel internazionale con la Francia è un'opera in corso di realizzazione, molto diversa è la situazione della tratta fra Torino e Bussoletto, all'imboccatura del tunnel internazionale stesso, tratta che non risulta collegata alla rete ad alta velocità; di fatto, vi è uno

iato nel corridoio 3, cosa che appare gravissima. Ricorda che tale argomento è stato oggetto di importanti battaglie politiche anche da parte del collega Sozzani, firmatario della risoluzione. Chiede dunque al primo firmatario di integrare il decimo capoverso dell'impegno in questo senso.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), dopo aver ringraziato il presentatore e i colleghi che sono intervenuti, si rivolge però ai commissari del Movimento 5 Stelle, facendo loro presente che tagliare qualsiasi riferimento alla linea ferroviaria Torino-Lione in un atto come quello in oggetto gli appare un atteggiamento fortemente paradossale. Rileva che, sulla base di situazioni come quella che si sta producendo, il Governo sarà sempre più portato ad esautorare il Parlamento nei processi decisionali più importanti.

Elena MACCANTI (LEGA) stigmatizza con forza i tumulti verificatisi durante il fine settimana in Val di Susa, opera di veri e propri delinquenti che hanno portato persino al ferimento di un poliziotto. Arrivati a questo punto, afferma, la titubanza del Parlamento finisce con l'incoraggiare simili forme di violenza e appare assolutamente fuori luogo, visto che l'opera è da qualsiasi punto di vista necessaria.

Roberto ROSSO (FI), dopo aver espresso il deciso sostegno da parte della propria forza politica alla linea ferroviaria Torino-Lione, chiede al primo firmatario di ripristinare il testo precedentemente concordato del decimo capoverso dell'impegno.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ringrazia il presentatore per l'attento lavoro di mediazione, finalizzato a che la risoluzione venga approvata con la più ampia condivisione possibile. Per quanto riguarda i fatti violenti che si sono verificati in Val di Susa, afferma di respingere al mittente l'accusa di averli fomentati, che ritiene del tutto ingiustificata. Il testo del decimo capoverso dell'impegno come attualmente riformulato gli appare perfettamente appropriato, e preannuncia, in caso di una sua

modifica, un cambiamento dell'intenzione di voto del Movimento 5 Stelle.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S) biasima l'ipocrisia con cui si sta portando avanti la discussione. Afferma infatti di aver richiesto al presentatore, nel riformulare il testo della risoluzione in argomento, di prestare la giusta attenzione alla dorsale ionica. Ciò è avvenuto con l'introduzione del dodicesimo capoverso dell'impegno, ma solo per una tratta definita e con la formula, assai limitativa, « a valutare l'opportunità ». Essa dovrebbe a suo avviso essere assolutamente sostituita dalla formula più incisiva « ad adottare iniziative », come avvenuto per istanze espresse in altri capoversi dell'impegno.

Mauro ROTELLI (FDI) ricorda che il proprio gruppo aveva già espresso un orientamento favorevole sul testo precedente della risoluzione. Il testo riformulato, afferma, non può che suscitare invece numerose perplessità. Nessuno viene accusato di fomentare atti violenti, ma la situazione di fatto in Val di Susa è esattamente come l'ha descritta la collega Maccanti e il Parlamento ha il preciso dovere di prendere posizione. Preannuncia che se il presentatore ripristinerà il testo originario, il gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore.

Luciano NOBILI (IV) dà atto al relatore di aver accolto con grande attenzione tutte le segnalazioni dei gruppi della Commissione e menziona in modo particolare il quindicesimo capoverso dell'impegno relativo al porto di Civitavecchia; preannuncia però che solo se verrà ripristinato il testo precedente del decimo capoverso sulla tratta ferroviaria Torino-Lione Italia Viva voterà a favore.

Gianluca ROSPI (FI) ricorda che la risoluzione riguarda le modifiche da apportare alla configurazione delle reti TEN-T, non le reti già definite, come giustamente notato dal collega Gariglio.

Propone poi la seguente riformulazione del decimo capoverso dell'impegno: « ad assumere le opportune iniziative per acce-

lerare la realizzazione degli interventi relativi al collegamento transfrontaliero tra Torino e Lione, anche ponendo in essere quanto necessario per il completamento dell'integrazione di tale tratta con la restante parte della linea ferroviaria Av/Ac Torino-Milano-Venezia-Trieste ».

Elena MACCANTI (LEGA) manifesta la frustrazione dei deputati piemontesi per i quali la formulazione proposta rappresenta quasi una presa in giro. Ricorda che sono già passati quattro anni dall'inizio delle discussioni su questo argomento, e che fra le altre cose la realizzazione della tratta italiana della linea ferroviaria Torino-Lione è un'opera addirittura soggetta a commissariamento ai sensi del decreto-legge cosiddetto « sblocca-cantieri ». Ritiene dunque necessario il ripristino della formulazione precedente del decimo capoverso dell'impegno, che fino alla scorsa settimana riscuoteva il consenso di tutte le forze politiche.

Davide GARIGLIO (PD) fa notare al presentatore che le possibilità sono due: o si riformula la risoluzione limitandosi a menzionare solo le tratte attualmente non ricomprese nelle reti TEN-T, oppure si lascia il testo così come è ma in questo caso una menzione della tratta italiana della linea ferroviaria Torino-Lione va inserita. Osserva che le tratte attualmente oggetto della risoluzione sono per la grandissima parte già ricomprese: ad esempio l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, al secondo capoverso, o l'alta velocità Napoli-Bari, al terzo capoverso.

Luciano NOBILI (IV) rileva che anche la riformulazione del quinto capoverso dell'impegno, quello relativo al corridoio tirrenico, presenta agli occhi della sua forza politica notevoli criticità, ma che si è limitato a segnalare i problemi connessi alla linea ferroviaria Torino-Lione, a suo avviso il punto fondamentale.

Gianluca ROSPI (FI), dopo aver ascoltato le dichiarazioni dei colleghi, riformula il decimo capoverso degli impegni ripren-

dendo la versione precedentemente concordata tra i Gruppi e chiede di procedere alla votazione (*vedi allegato 3*).

La viceministra Teresa BELLANOVA ringrazia in primo luogo i presentatori della risoluzione in argomento, esprimendo il parere favorevole del Governo su di essa. Afferma che per il Governo la linea ferroviaria Torino-Lione è un'opera di importanza prioritaria e che qualsiasi titubanza nel dichiararlo ha il solo risultato di minare la credibilità del sistema-Paese. Ribadisce che gli atti di violenza che si sono verificati in Val di Susa sono da qualsiasi punto di vista inaccettabili. Ancora, ricorda che il Governo ha designato un commissario per portare a termine la tratta italiana e che questo funzionario non può essere lasciato solo, visto che è stato nominato per portare a termine un incarico preciso. Sottolinea infine che l'orientamento favorevole del Governo riguarda l'interezza del testo del decimo capoverso degli impegni, nella sua formulazione più completa.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), visti gli sviluppi della discussione e il parere espresso dal Governo, chiede di votare la risoluzione per parti separate, separando il voto del decimo capoverso degli impegni dal resto della risoluzione. Ringrazia il collega Rospi e preannuncia che la propria forza politica voterà a favore della risoluzione ma si asterrà sul decimo impegno.

Luciano NOBILI (IV) chiede se si possa chiedere una votazione per parti separate anche sul quinto capoverso dell'impegno, quello relativo al corridoio tirrenico.

Raffaella PAITA, *presidente*, risponde che una votazione per parti separate si può richiedere su ogni sezione del testo della risoluzione.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega su tutta la risoluzione e ringrazia in modo particolare la viceministra per la posizione espressa.

Roberto ROSSO (FI) preannuncia il parere favorevole della propria forza politica sull'intero testo della risoluzione; ringrazia il presentatore per aver cercato in tutti i modi una mediazione, ma afferma che a suo avviso non poteva finire diversamente. Ricorda che nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « trasporti » altri sette comuni della Val di Susa sono stati dichiarati area di interesse strategico. Conclude manifestando il proprio dispiacere per la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, ma ribadisce che a questo punto sulla linea ferroviaria Torino-Lione occorre andare avanti senza esitazioni.

Mauro ROTELLI (FDI), dopo aver ringraziato il presentatore Rospi per il lavoro svolto, in cui ha potuto dimostrare anche la propria competenza tecnica di ingegnere, e la viceministra per la chiarezza della posizione espressa, preannuncia il voto favorevole della propria forza politica sull'intera risoluzione.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla risoluzione in argomento. Ribadisce che si tratta di un atto importante, che si pone l'obiettivo di intervenire anche sulla situazione infrastrutturale del Sud Italia, in cui si registrano differenze che non sono ormai più accettabili. Ringrazia vivamente la viceministra per la decisione con cui ha espresso il proprio favore per la linea ferroviaria Torino-Lione.

Fa poi notare che, al di là dell'atto che sta per essere votato, la Commissione europea sta dimostrando un atteggiamento molto ostile nei confronti di ulteriori implementazioni della rete Ten-T, e dunque si tratta di risultati difficili da raggiungere. Osserva infine che molto spesso le risoluzioni vengono disattese in primo luogo dal Governo, e auspica che così non avvenga in questo caso.

Luciano NOBILI (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla risoluzione; ringrazia il relatore per l'opera di mediazione svolta e la viceministra per la posizione espressa. Afferma che è molto

importante che il lavoro intrapreso vada avanti, eliminando i numerosi colli di bottiglia che possono intralciarlo. Fa infine notare che in una risoluzione così complessa è naturale che vi siano parti che piacciono di meno, e per il futuro invoca un atteggiamento più collaborativo da parte di tutte le forze politiche che siedono nella Commissione.

La Commissione approva la risoluzione nel testo ulteriormente riformulato, ad eccezione del decimo capoverso dell'impegno, e, con distinta votazione, approva il decimo capoverso dell'impegno della risoluzione nel testo ulteriormente riformulato, la quale assume la nuova numerazione 8-00146 (*vedi allegato 3*).

Gianluca ROSPI (FI), rivolgendosi alla viceministra Bellanova, in qualità di presentatore della risoluzione appena approvata, si augura che il Governo possa efficacemente spendersi per una pronta revisione delle tratte italiane ricomprese nella rete Ten-T. Ricorda che è sì importante la tratta ferroviaria Torino-Lione, ma ugualmente rilevanti sono anche l'estensione della dorsale adriatica oltre Ancona e fino al Salento e a Brindisi, nonché il collegamento stabile fra Calabria e Sicilia.

La viceministra Teresa BELLANOVA afferma che sarà sua cura informare immediatamente il Ministro dell'importante confronto appena svoltosi in Commissione. Ricorda poi che nella legge di bilancio sono stati stanziati 5 miliardi per l'estensione della dorsale adriatica, opera che va a suo dire ad ogni costo realizzata.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

viene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, fa presente che, al fine di accogliere ulteriori istanze delle diverse parti politiche, si rende necessaria la presentazione di ulteriori proposte emendative. Onde arrivare ad un'approvazione che sia la più condivisa possibile, chiede un rinvio alla prossima settimana, al fine di predisporre i nuovi emendamenti.

Raffaella PAITA, *presidente*, sottolinea che fare bene è importante, ma non a scapito dell'altra importantissima esigenza di fare. Accetta dunque un rinvio alla settimana successiva, con l'intesa però che sia l'ultimo.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, concorda con quanto appena dichiarato dalla presidente.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica

e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

le reti Trans-europee di trasporto (in acronimo Ten-T, dall'inglese *Trans – European Network – Transport*) rientrano nelle reti europee dei settori delle infrastrutture e dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (TENs), previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 170) e mirano a favorire l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità, tenendo conto in particolare della necessità di collegare le regioni centrali dell'Unione europea, prive di sbocchi al mare, con le regioni periferiche e quelle insulari;

le reti Ten-T sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario. Al loro interno viene individuata la *core Network* (rete centrale), che è costituita dai nodi urbani a maggiore densità abitativa, dai nodi intermodali di maggiore rilevanza e dalle relative connessioni;

oggi la priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando collegamenti tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia esistenti;

la rete centrale è articolata in 9 corridoi principali di cui 2 corridoi Nord-Sud, 3 corridoi Est-Ovest e 4 corridoi diagonali;

quattro dei nove Corridoi Ten-T interessano l'Italia e sono: Baltico-Adriatico; Mediterraneo; Scandinavo-Mediterraneo; Reno-Alpi. Questi comprendono 9 nodi ur-

bani (Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), 11 aeroporti della rete centrale (Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo-Orio al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Genova-Sestri, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Torino-Caselle e Venezia-Tessera), 14 porti marittimi della rete centrale (Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia), 5 porti fluviali (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia) e 15 interporti: Jesi (Ancona), Marcianise (Napoli), Nola, Bologna, Cervignano, Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano Smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato (Firenze), Guastice (Livorno), Padova, Verona;

il corridoio Baltico-Adriatico nello specifico attraversa la Polonia meridionale (Slesia superiore), Vienna, Bratislava, la regione delle Alpi orientali e l'Italia settentrionale. Il tratto italiano inizia al valico del Tarvisio e si conclude a Ravenna e comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;

il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungaro-ucraino costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia, attraversando le Alpi e toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia. I principali progetti ferroviari lungo il corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana. Il tratto italiano comprende i collegamenti ferroviari Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača;

il corridoio Scandinavo-Mediterraneo (Helsinki – La Valletta) attraversa il

Mar Baltico, la Germania, le Alpi e l'Italia. I progetti più importanti sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio attraversa l'Italia dal confine con l'Austria fino a Palermo; oltre al tunnel di base del Brennero, prevede i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;

il corridoio Reno-Alpi (Rotterdam-Genova) attraversa la Svizzera, la Ruhr renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerato di Milano. I principali progetti del corridoio sono le gallerie di base del Gottardo e del Sempione. Il tratto italiano del corridoio comprende i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara, tra cui il « terzo valico alpino dei Giovi » della linea Av/Ac Milano-Genova, oltre ad una serie di interventi collegati alla realizzazione del nuovo tunnel di base del Gottardo situato interamente in territorio svizzero;

secondo le stime elaborate della Commissione europea, per il periodo 2010-2030 sono necessari 1.500 miliardi di euro di investimenti nei trasporti europei per affrontare l'aumento previsto della domanda. La Commissione stima inoltre che il fabbisogno di investimenti per la realizzazione dei soli corridoi della rete centrale nel periodo 2014-2030 sia pari a più di 700 miliardi di euro per circa 2.500 progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto sia nei territori sia attraverso le frontiere degli Stati membri stessi (progetti transfrontalieri);

ai fondi già stanziati direttamente dall'Unione europea per gli investimenti infrastrutturali, in questi anni per le regioni del sud Italia quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono stati previsti ulteriori risorse derivanti dal Programma operativo nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020, dai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione nazionale, con lo scopo di investire in 3 settori strategici: infrastrutture ferroviarie, infrastrutture portuali e sistemi di trasporto intelligenti con la finalità di soste-

nere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete Ten-T;

il rilancio del Mezzogiorno deve passare anche attraverso l'attuazione di un concreto e organico piano infrastrutturale e della logistica che preveda, oltre al completamento delle reti Ten-T e dei corridoi trans-europei esistenti, anche la realizzazione di ulteriori reti Ten-T, che possano implementare lo sviluppo dell'area mediterranea e accelerare la ripartenza economica post-pandemica;

Rete Ferroviaria Italiana ha previsto nel contratto di programma con lo Stato un piano di investimento per circa 40 miliardi di euro al fine di sviluppare e ammodernare la rete nelle regioni del sud Italia, in modo da innalzare la capacità e le prestazioni delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno e migliorarne la connettività con l'intero Paese e l'Europa;

sulla direttrice adriatica sono già previsti alcuni interventi infrastrutturali e tecnologici finalizzati alla velocizzazione della linea, prioritariamente sulle tratte Bologna-Ancona, Pescara-Bari, Foggia-Bari e Brindisi-Lecce. Oltre agli interventi di velocizzazione sono programmati anche gli interventi di raddoppio della tratta Termoli-Lesina (in corso le attività negoziali per la realizzazione del raddoppio della sub tratta Ripalta-Lesina; in corso l'iter autorizzativo per la tratta Termoli-Ripalta) e l'*upgrading* prestazionale merci per il transito di *container high-cubes* e autostrada viaggiante, con interventi più significativi sulle gallerie del tratto tra Pescara e Ortona (interventi in fase di realizzazione);

oltre agli interventi infrastrutturali della dorsale adriatica sono previsti o in fase di progettazione ulteriori interventi per il rilancio infrastrutturale e della logistica del Mezzogiorno, tra i quali il potenziamento della rete ferroviaria dell'alta velocità tra Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Messina-Palermo-Catania e Cagliari-Sassari-Olbia. Inoltre, sono previsti nuovi collegamenti tra Battipaglia-Potenza-Metaponto e il potenziamento Taranto-Metapon-

to-Sibari-Paola e Sibari-Catanzaro-Reggio Calabria, tutti inseriti tra le priorità per il potenziamento della rete ferroviaria;

a quanto già previsto per la rete ferroviaria si aggiungono gli interventi volti alla manutenzione, all'aumento della capacità e della sostenibilità ambientale per i porti del Sud Italia, dai quali transita il 46 per cento dei traffici totali;

ad oggi risulta quindi fondamentale portare a termine il lavoro di modernizzazione della rete ferroviaria soprattutto nel Sud Italia e il completamento dei corridoi trans-europei. Inoltre, si rende necessario aggiornare alcune tratte già previste nelle reti Ten-T al fine di collegare in maniera più veloce l'Europa centrale con i porti del Sud Italia;

a partire dal 2009 è stato avviato dalla Commissione europea un ampio processo di revisione della rete Ten-T che ha condotto all'attuale configurazione della rete, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa;

la revisione ha portato ad un nuovo quadro legislativo, che definisce lo sviluppo della politica dei trasporti fino al 2030/2050, attraverso l'emanazione di due nuovi regolamenti: regolamento (UE) n. 1315/2013 e regolamento (UE) n. 1316/2013;

i nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prospettano la creazione di una rete Ten-T articolata in due livelli: una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione europea e l'accessibilità a tutte le regioni e una rete centrale a livello di Unione europea (da realizzarsi entro il 2030) basata su un « approccio per corridoi »;

il regolamento (UE) n. 1315-2013, che definisce una serie di orientamenti per

lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), disciplinando la politica dell'Unione europea in materia di infrastrutture logistiche, è nuovamente soggetto a revisione;

appare inoltre importante accelerare gli interventi relativi al corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Ti.Bre) che potrà consentire la piena integrazione modale, con specifico riferimento al trasporto delle merci, rappresentando un ulteriore strumento di adduzione razionale di traffico merci in connessione con l'esigenza di potenziamento del trasporto merci attraverso i valichi alpini e in particolare verso il Brennero. Il Ti.Bre. rappresenta, infatti, un importante collegamento interregionale facente parte del corridoio tirrenico della rete europea Ten-T connettendo 5 regioni: Liguria e Toscana come terminali portuali del corridoio tirrenico, Emilia-Romagna (interporto di Parma), Lombardia e Veneto;

con riferimento al completamento del Corridoio Mediterraneo risulta importante l'accelerazione della realizzazione, della tratta italiana, del collegamento transfrontaliero tra Torino e Lione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere, in sede di revisione europea del regolamento (UE) n. 1315-2013, l'inserimento del completamento del corridoio Adriatico della rete Ten-T, attraverso il completo sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica fino a Lecce, che oggi si interrompe ad Ancona e riprende a Foggia, nella direttrice Napoli-Bari, posto che la realizzazione di un nuovo collegamento Ten-T Ancona-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce avrebbe come obiettivo quello di completare il collegamento ad alta velocità tra Ancona e Lecce e inserire il porto di Brindisi tra le reti dei porti *Core*, utile per rilanciare il Sud Italia e consentire un pieno e rapido lo sviluppo dei porti di Brindisi e Taranto, garantendo, inoltre, un collegamento più rapido e diretto tra l'Europa e il Mediterraneo;

ad adottare iniziative per accelerare i lavori dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Ca-

labria e ad avviare le opportune iniziative volte alla realizzazione, nel rispetto della tutela dell'ambiente, di un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, al fine di completare il corridoio Helsinki-La Valletta, che taglia l'Europa da Nord a Sud;

ad adottare iniziative per l'accelerazione dei lavori dell'Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari, rientrante nel corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia-Mediterraneo, che collega il Nord Europa con il Sud Italia, tenendo conto che la linea ferroviaria Napoli-Bari è un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia, con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, e che permetterà di avvicinare Nord e Sud, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in sei ore;

ad adottare iniziative per prevedere il potenziamento dell'Alta velocità/Alta capacità della direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, già inserita quale intervento infrastrutturale nell'accordo di programma tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e fondamentale per il collegamento tra la costa ionica e la dorsale tirrenica rientrante nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo delle reti Ten-T;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di potenziare la linea ferroviaria Roma-Torino, corridoio tirrenico, valutando la possibilità di estendere l'Av/Ac anche su tale corridoio;

ad avviare le opportune iniziative volte allo sviluppo, nel rispetto dell'ambiente, della retroportualità dei porti del Mezzogiorno, al fine di realizzare la piattaforma logistica del Sud Europa, nel Sud Italia, con lo scopo di intercettare la gran parte delle merci che transitano nel mediterraneo, considerato che in questo modo l'Italia intera potrebbe lavorare come la più grande piattaforma logistica del sud Europa di *import/export* grazie alla capacità dei porti del Nord e di quelli del Sud Italia;

ad adottare iniziative per prevedere l'implementazione del collegamento tra la città di Venezia e l'aeroporto Mestre-Vene-

zia al fine di migliorare e velocizzare i collegamenti infrastrutturali;

ad avviare le opportune iniziative al fine di migliorare il collegamento tra la città e il porto di Genova e il porto di Rotterdam, già inserito nel corridoio Ten-T Reno-Alpi, anche attraverso il rifacimento della galleria del Sempione;

ad assumere le necessarie iniziative per l'accelerazione degli interventi relativi al corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, nel quadro del complesso di interventi volti a potenziare le infrastrutture ferroviarie sull'asse trasversale Torino-Milano-Venezia-Trieste e in coerenza con le nuove connessioni ferroviarie verso il Brennero;

ad assumere le opportune iniziative per accelerare la realizzazione degli interventi per il completamento della linea ferroviaria Av/Ac Torino-Milano-Venezia-Trieste, facente parte del corridoio transfrontaliero Torino-Lione;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per prevedere la possibilità di inserire la linea Novara-Busto Seregno nella rete Ten-T, in considerazione della strategicità di tale linea rispetto al corridoio Reno-Alpi, e della necessità di potenziare il collegamento con Malpensa Aeroporto;

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di elevare la dorsale Jonica tra il Porto di Taranto e l'Aeroporto di Crotone da rete *Comprehensive* a rete *Core* in continuità con la dorsale adriatico-ionica utile per realizzare il corridoio Baltico-Adriatico-Jonico;

ad adottare iniziative affinché l'Unione europea proceda alla rivisitazione della Rete Ten-T affinché tutta la Sardegna vi sia inclusa;

ad adottare iniziative per accelerare il completamento del raddoppio della Ferrovia Pontremolese ed il suo inserimento nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo delle reti Ten-T entro il 2023, come più volte richiesto dai vertici regionali, dalle organizzazioni imprenditoriali e dall'Autorità di sistema portuale della Liguria Orientale,

in quanto infrastruttura prioritaria non solo per i porti della Spezia e di Marina di Carrara, ma anche per l'intero sistema infrastrutturale e logistico del Nord Italia, anche in relazione al completamento del corridoio Tirreno-Brennero, che interessa le regioni Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

ad adoperarsi per avviare, nel pieno rispetto dell'ambiente, le opportune iniziative volte all'implementazione – anche alla

luce dell'inserimento nella Rete Core del Porto di Civitavecchia e a seguito degli interventi programmati e parzialmente finanziati con il PNRR, come la rete ferroviaria Roma-Pescara, l'autostrada A/24 e A/25 e i porti di Ortona e Pescara – del corridoio longitudinale tra Tirreno e Adriatico, naturale corridoio logistico tra i porti abruzzesi e il porto di Civitavecchia.

(7-00692) « Rospi, D'Attis, Sozzani, De Girolamo, Pettarin ».

ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IX Commissione,

premesso che:

le reti Trans-europee di trasporto (in acronimo Ten-T, dall'inglese *Trans – European Network – Transport*) rientrano nelle reti europee dei settori delle infrastrutture e dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (TENs), previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 170) e mirano a favorire l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità, tenendo conto in particolare della necessità di collegare le regioni centrali dell'Unione europea, prive di sbocchi al mare, con le regioni periferiche e quelle insulari;

le reti Ten-T sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario. Al loro interno viene individuata la *core Network* (rete centrale), che è costituita dai nodi urbani a maggiore densità abitativa, dai nodi intermodali di maggiore rilevanza e dalle relative connessioni;

oggi la priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità dei corridoi, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando collegamenti tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia esistenti;

la rete centrale è articolata in 9 corridoi principali di cui 2 corridoi Nord-Sud, 3 corridoi Est-Ovest e 4 corridoi diagonali;

quattro dei nove Corridoi Ten-T interessano l'Italia e sono: Baltico-Adriatico; Mediterraneo; Scandinavo-Mediterraneo; Reno-Alpi. Questi comprendono 9 nodi ur-

bani (Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), 11 aeroporti della rete centrale (Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo-Orio al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, Genova-Sestri, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Torino-Caselle e Venezia-Tessera), 14 porti marittimi della rete centrale (Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia), 5 porti fluviali (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia) e 15 interporti: Jesi (Ancona), Marcianise (Napoli), Nola, Bologna, Cervignano, Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano Smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato (Firenze), Guastice (Livorno), Padova, Verona;

il corridoio Baltico-Adriatico nello specifico attraversa la Polonia meridionale (Slesia superiore), Vienna, Bratislava, la regione delle Alpi orientali e l'Italia settentrionale. Il tratto italiano inizia al valico del Tarvisio e si conclude a Ravenna e comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;

il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungaro-ucraino costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia, attraversando le Alpi e toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia. I principali progetti ferroviari lungo il corridoio sono i collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana. Il tratto italiano comprende i collegamenti ferroviari Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača;

il corridoio Scandinavo-Mediterraneo (Helsinki – La Valletta) attraversa il

Mar Baltico, la Germania, le Alpi e l'Italia. I progetti più importanti sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria di base del Brennero, con le rispettive vie di accesso. Il corridoio attraversa l'Italia dal confine con l'Austria fino a Palermo; oltre al tunnel di base del Brennero, prevede i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;

il corridoio Reno-Alpi (Rotterdam-Genova) attraversa la Svizzera, la Ruhr renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerato di Milano. I principali progetti del corridoio sono le gallerie di base del Gottardo e del Sempione. Il tratto italiano del corridoio comprende i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara, tra cui il « terzo valico alpino dei Giovi » della linea Av/Ac Milano-Genova, oltre ad una serie di interventi collegati alla realizzazione del nuovo tunnel di base del Gottardo situato interamente in territorio svizzero;

secondo le stime elaborate della Commissione europea, per il periodo 2010-2030 sono necessari 1.500 miliardi di euro di investimenti nei trasporti europei per affrontare l'aumento previsto della domanda. La Commissione stima inoltre che il fabbisogno di investimenti per la realizzazione dei soli corridoi della rete centrale nel periodo 2014-2030 sia pari a più di 700 miliardi di euro per circa 2.500 progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto sia nei territori sia attraverso le frontiere degli Stati membri stessi (progetti transfrontalieri);

ai fondi già stanziati direttamente dall'Unione europea per gli investimenti infrastrutturali, in questi anni per le regioni del sud Italia quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono stati previsti ulteriori risorse derivanti dal Programma operativo nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020, dai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione nazionale, con lo scopo di investire in 3 settori strategici: infrastrutture ferroviarie, infrastrutture portuali e sistemi di trasporto intelligenti con la finalità di soste-

nere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete Ten-T;

il rilancio del Mezzogiorno deve passare anche attraverso l'attuazione di un concreto e organico piano infrastrutturale e della logistica che preveda, oltre al completamento delle reti Ten-T e dei corridoi trans-europei esistenti, anche la realizzazione di ulteriori reti Ten-T, che possano implementare lo sviluppo dell'area mediterranea e accelerare la ripartenza economica post-pandemica;

Rete Ferroviaria Italiana ha previsto nel contratto di programma con lo Stato un piano di investimento per circa 40 miliardi di euro al fine di sviluppare e ammodernare la rete nelle regioni del sud Italia, in modo da innalzare la capacità e le prestazioni delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno e migliorarne la connettività con l'intero Paese e l'Europa;

sulla direttrice adriatica sono già previsti alcuni interventi infrastrutturali e tecnologici finalizzati alla velocizzazione della linea, prioritariamente sulle tratte Bologna-Ancona, Pescara-Bari, Foggia-Bari e Brindisi-Lecce. Oltre agli interventi di velocizzazione sono programmati anche gli interventi di raddoppio della tratta Termoli-Lesina (in corso le attività negoziali per la realizzazione del raddoppio della sub tratta Ripalta-Lesina; in corso l'iter autorizzativo per la tratta Termoli-Ripalta) e l'*upgrading* prestazionale merci per il transito di *container high-cubes* e autostrada viaggiante, con interventi più significativi sulle gallerie del tratto tra Pescara e Ortona (interventi in fase di realizzazione);

oltre agli interventi infrastrutturali della dorsale adriatica sono previsti o in fase di progettazione ulteriori interventi per il rilancio infrastrutturale e della logistica del Mezzogiorno, tra i quali il potenziamento della rete ferroviaria dell'alta velocità tra Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Messina-Palermo-Catania e Cagliari-Sassari-Olbia. Inoltre, sono previsti nuovi collegamenti tra Battipaglia-Potenza-Metaponto e il potenziamento Taranto-Metapon-

to-Sibari-Paola e Sibari-Catanzaro-Reggio Calabria, tutti inseriti tra le priorità per il potenziamento della rete ferroviaria;

a quanto già previsto per la rete ferroviaria si aggiungono gli interventi volti alla manutenzione, all'aumento della capacità e della sostenibilità ambientale per i porti del Sud Italia, dai quali transita il 46 per cento dei traffici totali;

ad oggi risulta quindi fondamentale portare a termine il lavoro di modernizzazione della rete ferroviaria soprattutto nel Sud Italia e il completamento dei corridoi trans-europei. Inoltre, si rende necessario aggiornare alcune tratte già previste nelle reti Ten-T al fine di collegare in maniera più veloce l'Europa centrale con i porti del Sud Italia;

a partire dal 2009 è stato avviato dalla Commissione europea un ampio processo di revisione della rete Ten-T che ha condotto all'attuale configurazione della rete, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa;

la revisione ha portato ad un nuovo quadro legislativo, che definisce lo sviluppo della politica dei trasporti fino al 2030/2050, attraverso l'emanazione di due nuovi regolamenti: regolamento (UE) n. 1315/2013 e regolamento (UE) n. 1316/2013;

i nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prospettano la creazione di una rete Ten-T articolata in due livelli: una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione europea e l'accessibilità a tutte le regioni e una rete centrale a livello di Unione europea (da realizzarsi entro il 2030) basata su un « approccio per corridoi »;

il regolamento (UE) n. 1315-2013, che definisce una serie di orientamenti per

lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), disciplinando la politica dell'Unione europea in materia di infrastrutture logistiche, è nuovamente soggetto a revisione;

appare inoltre importante accelerare gli interventi relativi al corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Ti.Bre) che potrà consentire la piena integrazione modale, con specifico riferimento al trasporto delle merci, rappresentando un ulteriore strumento di adduzione razionale di traffico merci in connessione con l'esigenza di potenziamento del trasporto merci attraverso i valichi alpini e in particolare verso il Brennero. Il Ti.Bre. rappresenta, infatti, un importante collegamento interregionale facente parte del corridoio tirrenico della rete europea Ten-T connettendo 5 regioni: Liguria e Toscana come terminali portuali del corridoio tirrenico, Emilia-Romagna (interporto di Parma), Lombardia e Veneto;

con riferimento al completamento del Corridoio Mediterraneo risulta importante l'accelerazione della realizzazione, della tratta italiana, del collegamento transfrontaliero tra Torino e Lione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere, in sede di revisione europea del regolamento (UE) n. 1315-2013, l'inserimento del completamento del corridoio Adriatico della rete Ten-T, attraverso il completo sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica fino a Lecce, che oggi si interrompe ad Ancona e riprende a Foggia, nella direttrice Napoli-Bari, posto che la realizzazione di un nuovo collegamento Ten-T Ancona-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce avrebbe come obiettivo quello di completare il collegamento ad alta velocità tra Ancona e Lecce e inserire il porto di Brindisi tra le reti dei porti *Core*, utile per rilanciare il Sud Italia e consentire un pieno e rapido lo sviluppo dei porti di Brindisi e Taranto, garantendo, inoltre, un collegamento più rapido e diretto tra l'Europa e il Mediterraneo;

ad adottare iniziative per accelerare i lavori dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Ca-

labria e ad avviare le opportune iniziative volte alla realizzazione, nel rispetto della tutela dell'ambiente, di un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, al fine di completare il corridoio Helsinki-La Valletta, che taglia l'Europa da Nord a Sud;

ad adottare iniziative per l'accelerazione dei lavori dell'Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari, rientrante nel corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia-Mediterraneo, che collega il Nord Europa con il Sud Italia, tenendo conto che la linea ferroviaria Napoli-Bari è un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia, con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, e che permetterà di avvicinare Nord e Sud, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in sei ore;

ad adottare iniziative per prevedere il potenziamento dell'Alta velocità/Alta capacità della direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, già inserita quale intervento infrastrutturale nell'accordo di programma tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e fondamentale per il collegamento tra la costa ionica e la dorsale tirrenica rientrante nel Corridoio Scandiano-Mediterraneo delle reti Ten-T;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di potenziare la linea ferroviaria Roma-Torino, corridoio tirrenico, valutando la possibilità di estendere l'Av/Ac anche su tale corridoio;

ad avviare le opportune iniziative volte allo sviluppo, nel rispetto dell'ambiente, della retroportualità dei porti del Mezzogiorno, al fine di realizzare la piattaforma logistica del Sud Europa, nel Sud Italia, con lo scopo di intercettare la gran parte delle merci che transitano nel mediterraneo, considerato che in questo modo l'Italia intera potrebbe lavorare come la più grande piattaforma logistica del sud Europa di *import/export* grazie alla capacità dei porti del Nord e di quelli del Sud Italia;

ad adottare iniziative per prevedere l'implementazione del collegamento tra la città di Venezia e l'aeroporto Mestre-Vene-

zia al fine di migliorare e velocizzare i collegamenti infrastrutturali;

ad avviare le opportune iniziative al fine di migliorare il collegamento tra la città e il porto di Genova e il porto di Rotterdam, già inserito nel corridoio Ten-T Reno-Alpi, anche attraverso il rifacimento della galleria del Sempione;

ad assumere le necessarie iniziative per l'accelerazione degli interventi relativi al corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, nel quadro del complesso di interventi volti a potenziare le infrastrutture ferroviarie sull'asse trasversale Torino-Milano-Venezia-Trieste e in coerenza con le nuove connessioni ferroviarie verso il Brennero;

ad assumere le opportune iniziative per accelerare la realizzazione degli interventi relativi alla tratta italiana del collegamento transfrontaliero tra Torino e Lione, anche ponendo in essere quanto necessario per il completamento dell'integrazione di tale tratta con la restante parte della linea ferroviaria Av/Ac Torino-Milano-Venezia-Trieste, facente parte del corridoio transfrontaliero Torino - Lione;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per prevedere la possibilità di inserire la linea Novara-Busto Seregno nella rete Ten-T, in considerazione della strategicità di tale linea rispetto al corridoio Reno-Alpi, e della necessità di potenziare il collegamento con Malpensa Aeroporto;

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di elevare la dorsale Jonica tra il Porto di Taranto e l'Aeroporto di Crotone da rete *Comprehensive* a rete *Core* in continuità con la dorsale adriatica-ionica utile per realizzare il corridoio Baltico-Adriatico-Jonico;

ad adottare iniziative affinché l'Unione europea proceda alla rivisitazione della Rete Ten-T affinché tutta la Sardegna vi sia inclusa;

ad adottare iniziative per accelerare il completamento del raddoppio della Ferrovia Pontremolese ed il suo inserimento nel Corridoio Scandiano-Mediterraneo delle

reti Ten-T entro il 2023, come più volte richiesto dai vertici regionali, dalle organizzazioni imprenditoriali e dall'Autorità di sistema portuale della Liguria Orientale, in quanto infrastruttura prioritaria non solo per i porti della Spezia e di Marina di Carrara, ma anche per l'intero sistema infrastrutturale e logistico del Nord Italia, anche in relazione al completamento del corridoio Tirreno-Brennero, che interessa le regioni Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

ad adoperarsi per avviare, nel pieno rispetto dell'ambiente, le opportune inizia-

tive volte all'implementazione – anche alla luce dell'inserimento nella Rete Core del Porto di Civitavecchia e a seguito degli interventi programmati e parzialmente finanziati con il PNRR, come la rete ferroviaria Roma-Pescara, l'autostrada A/24 e A/25 e i porti di Ortona e Pescara – del corridoio longitudinale tra Tirreno e Adriatico, naturale corridoio logistico tra i porti abruzzesi e il porto di Civitavecchia.

(8-00146) « Rospi, D'Attis, Sozzani, De Girolamo, Pettarin ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	194
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	208
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	210
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	211
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	212
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	213

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	206
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (Seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero) ..	207
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 14.05.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Alessandro Sorte, appartenente al gruppo Forza Italia.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio TORROMINO (FI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e ricorda, preliminarmente, che il provvedimento – iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 dicembre 2021 –, a seguito dell'esame del Senato si compone ora di 48 articoli, contro i 18 originali. Con riferimento ai profili di interesse per la X Commissione, avverte che la sua relazione si soffermerà in particolare su talune disposizioni contenute negli articoli 1-*bis*, 5, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*novies*, 6, 7, 10 e 11 rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

Segnala poi che il comma 3-*bis* dell'articolo 5, introdotto al Senato, prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La proroga viene peraltro esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione e viene limitata temporalmente per quelle già avviate. L'articolo 5, al comma 6-*bis* interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni in esame modificano il comma 4-*bis* dell'articolo 27 del decreto Rilancio e introducono i due nuovi commi 4-*ter* e 4-*quater*. Le norme in esame, estendono al 30 giugno 2022 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) e ampliano gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni. In particolare, il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 27 consente al Patrimonio destinato, solo con riferimento all'operatività a condizioni di mercato (di cui al comma 4 dell'articolo 27), di intervenire

anche sulle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), mentre ai sensi del successivo comma 4-*quater*, sempre limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato, nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, nelle forme disciplinate dal già menzionato decreto attuativo, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.

Rileva che sempre l'articolo 5, ai commi da 7 a 12 (e comma 15 per le modalità di copertura finanziaria) prevede una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della

procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia all'articolo 17 per la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in esame.

Segnala inoltre che l'articolo 5, comma 12-*bis*, inserito al Senato, differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

Sottolinea, in particolare, che l'articolo 5, comma 13 (aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti), lettera a), assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up* (articolo 1-*ter* del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19 (articolo 5 del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-*sexies* del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); l'ulteriore con-

tributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 73/2021) (articolo 1 del decreto-legge 73/2021 – legge 106/2021); l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4 del decreto-legge 73/2021 – legge 106/2021). La lettera *b*) introduce il parere della « Conferenza Stato-Città » nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Fa poi presente che il comma 14-*ter* dell'articolo 5 posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro). Il comma in esame stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI. Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

Osserva, inoltre, che l'articolo 5, comma 14-*quater*, aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. Per effetto delle modifiche in esame, dunque, l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono supe-

riori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro.

Segnala poi che il comma 14-*quinqüies* dell'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volta a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del *quantum* dovuto, in specifiche ipotesi. Per effetto delle modifiche: per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 5, rileva che esso con i commi da 15-*quater* a 15-*sexies*, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-*quater*). Intende altresì, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, applicare il regime IVA speciale cosiddetto forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi raggua-

gliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-*quinquies*). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-*sexies*).

Passando all'articolo 5-*quater*, sottolinea che questo modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.

Segnala quindi l'articolo 5-*quinquies* con il quale si prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'articolo 180, comma 3, del medesimo decreto n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica anche la disciplina sanzionatoria ivi prevista.

Sottolinea altresì, come di particolare interesse per la commissione, l'articolo 5-*sexies*, che modifica l'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106/2021), destinando ai « *Bed and Breakfast* a gestione familiare » il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed & breakfast*. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 ed è già prevista nella norma modificata. Ricorda che i criteri di riparto del predetto fondo avrebbero dovuto essere stabiliti con un decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa sopra indicato. Ricorda altresì, tuttavia, che il decreto di riparto non è ancora stato adottato e che il Ministro Garavaglia, rispondendo alla Camera all'interrogazione Faro 3/02571, ha avuto modo di sottolineare la necessità di chiarire la disposizione legislativa per poter

adottare il decreto di riparto, posto che la disposizione (nel testo fin qui vigente) appare « di difficile interpretazione ... in quanto ... da un lato fa riferimento alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, *guest house*, ostelli, case vacanze, *bed and breakfast* ma, dall'altro, cita esclusivamente i *bed and breakfast* ».

Osserva poi che l'articolo 5-*novies* – introdotto dal Senato – stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.

Passando all'articolo 6, segnala che con esso si sostituisce la disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il previgente *patent box*, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario *patent box*, non si contempla la procedura di *ruling*, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

Sottolinea, quindi, quanto recato dall'articolo 7. Esso, ai commi 1 e 2, rfinanzia con complessivi 100 milioni di euro per

l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetti *ecobonus*, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati. Viene stabilita la seguente destinazione di tali fondi: *a)* 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO₂/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultavano esauriti; *b)* 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente esauriti; si tratta di un contributo differenziato per tipologia di alimentazione e per massa del veicolo, e *c)* 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO₂/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; *d)* 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73/2021 (i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro). Ricorda che sulla materia è intervenuto anche l'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale ha spostato le residue risorse che erano disponibili per l'*extrabonus*, pari a circa 57 milioni di euro, all'erogazione dell'*ecobonus* per i veicoli elettrici ed ibridi, il cui stanziamento risultava avere esaurito le risorse. Con il rifinanziamento operato dal-

l'articolo 7 in commento, si apportano pertanto nuove risorse, pari a 65 milioni di euro per la concessione dell'*ecobonus* per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, oltre agli altri sopra descritti. L'articolo 7, comma 2-*bis*, prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) di concerto col Ministero dello sviluppo economico. Le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del MIMS.

Segnala che l'articolo 10 prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga.

Infine fa presente che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali (o del Fondo di integrazione salariale dell'INPS), ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2,

i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta.

In conclusione, considerati i tempi previsti per l'esame del decreto, che rendono necessario che la Commissione si esprima fin da oggi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore CAIATA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando, peraltro, che nel corso dell'esame parlamentare la maggioranza non ha voluto accogliere nessuna proposta presentata da Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 3307 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che la Convenzione in titolo è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera cui hanno successivamente aderito altri 12 Stati europei ed Israele.

Segnala che per quanto riguarda l'*iter* di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata dal nostro Governo l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima. Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.

Rileva che il testo della Convenzione è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici. Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a: Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione; Raccolta di atti del Comitato permanente.

Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, in primo luogo fa presente che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso

e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature, se tali articoli sono idonei per il mercato interno. Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

Osserva che la Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati. In particolare, evidenzia le disposizioni di cui all'articolo 3, che fissano le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, segnatamente: essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato; soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione; essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione; recare i marchi prescritti dalla Convenzione. Inoltre, il secondo paragrafo del medesimo articolo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subito la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

Ricorda poi che l'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

Precisa che l'articolo 6 della Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

Sottolinea che l'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere – o, in mancanza, dotarsi di – una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio. Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.

Segnala quindi che l'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, mentre l'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati. Gli articoli da 12 a 15 recano le disposizioni finali, mentre l'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione e l'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, che si compone di sei articoli, segnala che l'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrina » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione. L'articolo 4 indica la copertura finanziaria mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4. L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Ricorda, in chiusura, che i metalli preziosi e le loro leghe sono disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale disciplina rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per

lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima. Evidenza che il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, accingendosi a illustrare, sinteticamente, i contenuti dell'Accordo in titolo, ricorda, preliminarmente, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009 – causa C-478/07 – ha stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione. Nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, la medesima Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del Trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di

conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrari.

Fa quindi presente che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione e che alcuni Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, e che altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità.

Sottolinea che l'Accordo in esame è stato direttamente concluso dagli Stati membri dell'Unione europea e non vede come parte contraente l'Unione, come invece avviene negli accordi misti. La stessa Commissione europea, pur avendo fornito sostegno ed assistenza durante tutte le fasi negoziale, non è parte firmataria del trattato. L'Accordo è finalizzato ad estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. Prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrari pendenti.

Fa presente che il testo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli, introdotti dal preambolo: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, tre articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, sei articoli); disposizioni finali (sezione 4, otto articoli). L'Accordo comprende, inoltre, due allegati. Il primo, l'Allegato A, reca l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo: nell'elenco non figurano Accordi sottoscritti dal nostro Paese. Il secondo allegato raccoglie l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità. In questa elencazione figurano tre Accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese, rispettivamente con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000).

Osserva che particolare rilievo assume la sezione 2: in particolare, l'articolo 2, che dichiara l'estinzione dei Trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A. L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità. L'articolo 4, invece, conferma che le clausole compromissorie dei Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto attiene alle azioni intentate ai sensi dei Trattati bilaterali di investimento, segnala che l'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale, mentre l'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.

Segnala che l'articolo 7 obbliga le Parti contraenti che siano parti di un Trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

Sottolinea poi che l'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si

applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.

In tal senso segnala che l'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ». La procedura può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del Trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente. Precisa che un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extra-giudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato. Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla Parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea. Ricorda che il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le Parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le Parti. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le Parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. La

Parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra Parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Se vi è accordo sui termini della composizione, le Parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.

Fa poi presente che l'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. Per fruirne l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato bilaterale di investimento, ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente Trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato. L'accesso al giudice nazionale è finalizzato a far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato.

Ricorda, infine, che gli articoli da 11 a 18 recano disposizioni sul funzionamento dell'accordo e sulla sua entrata in vigore.

Passando al disegno di legge di ratifica, segnala che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'arti-

colo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti dell'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese che disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale « Pietro Fanti », nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a., preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo. Evidenzia che l'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. La sottoscrizione di tale intesa si pone, dunque, quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, che costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili.

Fa presente che l'Accordo è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati. L'articolo 1 dà un quadro delle terminologie utilizzate, l'articolo 2 definisce il suo oggetto e l'articolo 3 ribadisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3).

Segnala che agli articoli 4 e 5 vengono definite le responsabilità delle parti contraenti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione europea, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione. L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC, l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

Osserva che ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione europea il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9). Segnala che la Relazione che accompagna il provvedimento precisa che al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A.: tuttavia l'articolo 8 prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distacco di personale e rinvia la declinazione puntuale delle norme del Protocollo relative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente. L'articolo 10 impegna l'Italia a consentire e proteggere le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC mentre l'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea è esposta all'esterno della sua sede.

Con riferimento al trattamento fiscale, evidenzia che l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia.

Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Osserva che gli articoli successivi disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15), e rinviano ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici applicabili allo Stato ospitante e alle planimetrie della sede del GCC (articolo 16).

In ultimo fa presente che, dopo aver disciplinato le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione europea e richiamato il diritto applicabile e stabilito le modalità di soluzione delle eventuali controversie (articoli 17-19), l'Accordo reca le disposizioni finali, relative – fra le altre – all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo (articolo 20).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2021, ricorda che si compone di 4 articoli; gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, rimandando ad una apposita convenzione tra esso e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, esponendone sinteticamente i contenuti, evidenzia che gli obiettivi principali dell'Accordo in titolo, frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo di partenariato strategico ribadisce altresì l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.

Osserva, preliminarmente, che l'Accordo, composto di cinquantuno articoli, dopo aver definito finalità e i principi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si realizzi un costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle catastrofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli 14, 15, 17 e 18). In tal senso, in particolare, segnala che: nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni e esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci; in forza dell'articolo 14 si impe-

gnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009; nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale; per migliorare la competitività delle loro imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime (articolo 17).

Fa presente che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25). In tali ambiti, in forza dell'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre all'articolo 20 si stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti. Inoltre con l'articolo 21 le Parti convengono di scambiare opinioni per intensificare la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie mentre, sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori. Evidenzia poi che, nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e

la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale. L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. Le Parti si adoperano per uno scambio di esperienze inerenti le politiche urbane, per affrontare sfide comuni quali quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici, incoraggiando gli scambi con le amministrazioni locali o le autorità comunali (articolo 25).

Sottolinea anche la rilevanza delle previsioni circa l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32), nonché nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio e alle droghe illecite (articoli 33-35). Evidenzia, in particolare, che in materia di energia, grazie all'articolo 26 le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali.

Segnala poi che l'Accordo prevede inoltre che le Parti rafforzino la cooperazione nel settore dei diritti umani e garantiscano la libera circolazione delle informazioni all'interno di ciberspazio, potenziando al contempo la *cyber*-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36). Ulteriore impegno viene garantito per la promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), per la protezione dei dati personali (articolo 39), per la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e per il rafforzamento degli scambi in ambito culturale (articolo 41).

Sottolinea che ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, sono affidate funzioni di coordinamento

del partenariato globale, nonché è attribuito il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42). L'articolo 43 stabilisce l'iter da seguire per la risoluzione di eventuali controversie circa l'applicazione dell'Accordo mentre gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.

Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, ricordo che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 14 luglio

2021, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 e che il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato al 30 novembre 2021. Avverte quindi che nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 novembre, la Presidenza della Commissione ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 15 gennaio 2022.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 dicembre 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

(Seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato);

valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 5, comma 6-*bis*, introdotto al Senato, che intervenendo sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) estende al 30 giugno 2022 gli interventi del suddetto Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ne amplia gli interventi a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni;

preso atto che l'articolo 5, commi da 7 a 12 prevede procedure per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, escludendone peraltro i casi di condotte fraudolente, fattispecie simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta;

considerato che l'articolo 5, comma 13, assoggetta alla disciplina contenuta nelle

Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, e successive modifiche, talune misure di agevolazione tra le quali il contributo a fondo perduto per le *start-up* (articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 41 del 2021), l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-*sexies* del predetto decreto-legge n. 41 del 2021), l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021 (articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021) nonché l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021);

preso atto che l'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies*, introdotti al Senato, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

rilevato inoltre che l'articolo 5-*quater*, introdotto al Senato, modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

preso altresì atto che l'articolo 5-*quinqies*, introdotto al Senato, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del

19 maggio 2020 la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

valutato con favore quanto disposto all'articolo 5-*sexies*, introdotto al Senato, che modificando l'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destina ai «*Bed and Breakfast a gestione familiare*» il fondo colà istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale;

valutato altresì favorevolmente quanto disposto dall'articolo 6 che sostituisce la vigente disciplina di parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, e consente una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap inserendo tra i beni immateriali agevolabili anche i marchi d'impresa;

considerato che l'articolo 7, ai commi 1 e 2, rfinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetti *ecobonus*, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati;

preso atto che l'articolo 7, comma 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dello sviluppo economico e che trasferisce le relative risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 » (C. 3307 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. 3308 Governo

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 » (C. 3308 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 » (C. 3324 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO.

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 » (C. 3325 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di disabilità. Emendamenti C. 3347-424-1884-3108-3361-A ... 215

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 215

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 220

ERRATA CORRIGE 219

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 9 dicembre 2021.

**Delega al Governo in materia di disabilità.
Emendamenti C. 3347-424-1884-3108-3361-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 dicembre 2021.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in consultiva sul decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come approvato dal Senato. Si tratta di un testo complesso, composto da 48 articoli, per cui nella sua relazione si limiterà ad illustrare solo le disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione, procedendo nell'ordine in cui si trovano nell'articolato.

Fa presente che l'articolo 5, comma 12-ter, rinvia di un anno, quindi al 1° gennaio 2023, l'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanita-

ria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Il comma 1 dell'articolo 8 modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale (comunque denominata, in attuazione delle misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e l'applicazione – a determinate condizioni – per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero. Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale; l'elevamento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti; l'introduzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni, di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021, in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie.

L'articolo 9 reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per il 2021, la possibilità – già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi

di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici. Si prevede, infine, la possibilità di convertire i congedi fruiti, ai sensi della normativa generale, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 al 22 ottobre 2021.

L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'articolo 12-bis del c.d. decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), che ha istituito un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento. La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di tale Fondo sono volte a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Rispetto alla formulazione vigente sono previsti parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio. Con le risorse del Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

Fa presente che l'articolo 11, commi 13 e 14 prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro. Ricorda che, nel complesso, per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del

Reddito di cittadinanza è stata incrementata complessivamente di 1.210 milioni di euro per il 2021, di cui 1.010 milioni dall'articolo 11 del decreto-legge n. 41 del 2021 e 200 milioni dalla disposizione in commento.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato, estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Si ricorda che tale possibilità è ammessa in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022. L'estensione di cui al presente articolo è disposta con limitato riferimento agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture private accreditate che procedano all'assunzione.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo, in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. L'intervento è inteso a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di cassazione e recepito poi dall'INPS, indirizzo secondo il quale l'inattività lavorativa deve essere totale ai fini del riconoscimento del trattamento in esame.

L'articolo 12-*quinqüies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede: alcuni benefici fiscali per le imprese che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico e che rientrano in determinate condizioni (comma 1) nonché l'esclusione dalla base imponibile fiscale e contributiva della retribuzione dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico delle medesime imprese, con relativa copertura

previdenziale figurativa (comma 2); ulteriori benefici fiscali, relativi sia alle imprese suddette sia alle altre *start-up* a vocazione sociale (comma 3); uno sgravio contributivo temporaneo in favore di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze, a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico (comma 5). L'efficacia di alcuni dei suddetti benefici è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4).

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 13-*bis*, reca, inoltre, specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il comma 6 dell'articolo 14 dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, intervenendo sull'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 2021. L'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Più in particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima.

L'articolo 16, comma 8-*septies* istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021.

Il successivo comma 8-*octies* modifica una disciplina transitoria sul riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS).

Il comma 8-*nonies* dell'articolo 16, prevede che regioni e province autonome trasmettano una relazione al Ministero della salute entro il 23 dicembre 2021 sulle prestazioni assistenziali per far fronte al COVID-19. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero della salute deve verificare le relazioni inviate con particolare riferimento allo smaltimento delle liste d'attesa, consentendo in tal modo a regioni e province autonome di rendere disponibili le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021, prescindendo dalle singole linee di finanziamento. Nel caso detta relazione sia inviata oltre il termine previsto o non risulti inviata, la verifica si intende effettuata con esito negativo. In ogni caso, l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 deve essere espletata dai suddetti enti territoriali nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16-*septies*, introdotto dal Senato, autorizza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Si consente, inoltre, il re-

clutamento, con contratto di lavoro subordinato a termine di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso.

Si prevede la collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché la possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale.

La disposizione esclude, nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, il computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026 ed autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Si esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le disposizioni nei confronti della Regione Calabria trovano applicazione anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale.

L'articolo 17, al comma 1, a decorrere dal 2022, incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale di cui alla legge delega n. 46 del 2021. Ricorda in proposito che la XII Commis-

sione avvierà domani l'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 707 del 2 dicembre 2021, a pagina 86, prima colonna, quinta riga, il numero: « 290 » è sostituito dal seguente « 295 ».

ALLEGATO

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 11, commi 13 e 14, prevede un ulteriore rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro;

espresso apprezzamento per l'articolo 12-ter, che reca una norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, chiarendo che il requisito dell'inattività lavorativa s'intende soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo;

segnalato che l'articolo 12-quinquies prevede benefici fiscali per le imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

rilevato che l'articolo 16, comma 8-septies, istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute dalle regioni e dalle province autonome;

rilevato, altresì, che il comma 8-nonies dell'articolo 16 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano una relazione al Ministero della salute entro il 23 dicembre 2021 sulle prestazioni assistenziali per far fronte al COVID-19, con particolare riferimento allo smaltimento delle liste d'attesa, e che la verifica da parte del Ministero di tale relazione consenta di rendere disponibili le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021;

segnalato, infine, che l'articolo 16-septies reca disposizioni relative all'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	221
7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.	
7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.	
7-00743 Incerti: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	228
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	233
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	223
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	223

RISOLUZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

7-00743 Incerti: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 10 novembre scorso.

Susanna CENNI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso è stato deliberato di proseguire la discussione della risoluzione Incerti congiuntamente a quella delle risoluzioni a prima firma dei deputati

Viviani e Caretta. Ricorda, altresì, che successivamente si è svolto un breve ciclo di audizioni, durante il quale sono state sentite le associazioni del settore ittico e le organizzazioni sindacali di categoria.

Avverte, infine, che l'onorevole Viviani ha predisposto una proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame (*vedi allegato 1*), alla quale hanno aderito anche i presentatori delle risoluzioni Caretta e Incerti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia i colleghi firmatari delle risoluzioni in esame per il loro contributo alla redazione della proposta di testo unificato ed esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a voler affrontare la discussione delle risoluzioni con particolare celerità.

Il sottosegretario Francesco Battistoni esprime un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame, proponendo, tuttavia, una riformulazione degli impegni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)* nei termini riportati in allegato; esprime altresì parere contrario sull'impegno di cui alla lettera *c)* della parte dispositiva, di cui ritiene opportuna la soppressione (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI, *presidente*, prende atto che i firmatari delle risoluzioni in esame hanno accettato le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ritiene che con l'approvazione della risoluzione in esame la Commissione dia un segnale importante agli operatori del settore, settore che presenta dei profili di criticità che richiedono interventi urgenti. Ringrazia, quindi, il Governo e i rappresentanti dei gruppi per aver collaborato in senso costruttivo, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, al fine di esprimere un indirizzo unitario su alcuni temi cruciali che riguardano la tutela delle attività di pesca.

Antonella INCERTI (PD), nel ringraziare il collega Viviani e gli altri rappre-

sentanti dei gruppi per il prezioso lavoro svolto, giudica la risoluzione che la Commissione si accinge a votare un passo fondamentale al fine di dare un segnale concreto ad un comparto che certamente merita maggiore attenzione e che presenta forti criticità. In tale contesto, ritiene necessario che si trovi un equilibrio fra la tutela ambientale e la tutela della produttività del settore della pesca e che si affronti la questione della sicurezza dei lavoratori, essendo certamente l'attività di pesca un lavoro usurante che richiede specifici strumenti sul versante degli ammortizzatori sociali.

Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di un testo unificato, risultato certamente di un lavoro fruttuoso che rappresenta da un importante segnale di attenzione per il comparto della pesca.

Raffaele NEVI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto a favore di un settore troppo spesso trascurato, ma che deve essere considerato strategico soprattutto per la qualità dei prodotti. Ringrazia, quindi, il Governo per la disponibilità dimostrata in questa sede, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione di un testo unificato delle risoluzioni in esame.

Maria Chiara GADDA (IV) preannuncia un voto convintamente favorevole sul testo unificato delle risoluzioni che la Commissione si accinge ad approvare, volto a prevedere un impegno concreto del Governo per un settore non solo colpito dalla pandemia, ma da sempre più fragile anche dal punto di vista delle misure di sostegno previste nel PNRR.

Al riguardo, segnala l'importanza della logistica e delle nuove tecnologie per il rilancio di una filiera purtroppo meno destinataria di attenzione rispetto ad altre. Ringrazia, quindi, il Governo e il relatore per il prezioso lavoro di sintesi, che rappresenta un segnale positivo per le associazioni del comparto e per i lavoratori.

Pasquale MAGLIONE (M5S) desidera ringraziare il Governo e i colleghi rappresentanti di gruppo per l'ottimo lavoro svolto a favore di un comparto che certamente va sostenuto in un quadro di sostenibilità ambientale e di transizione ecologica nell'ambito delle risorse e dei progetti contenuti nel PNRR.

Silvia BENEDETTI (MISTO) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni all'esame della Commissione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo. A suo avviso, tale testo rappresenta certamente un importante punto di partenza per il comparto ittico, richiamando al riguardo l'importanza della ricerca scientifica per assicurare un'adeguata transizione innovativa anche in tale settore strategico.

La Commissione, approva il testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, come riformulato, che assume il numero 8-00145 (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, la XIII Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva per il parere da rendere all'VIII Commissione Ambiente, del disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »). Si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera, sul quale la XIII Commissione ha espresso un parere favorevole e successivamente approvato con modificazioni dal Senato. Ricorda preliminarmente che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I testi definitivi dei decreti legislativi di recepimento delle suddette direttive sono in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti. Quanto alle definizioni, di cui al comma 2, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (RVR). Per rifiuti accidentalmente pescati si fa riferimento ai « rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo ». Come detto, è la stessa normativa europea – la recente direttiva n. 883 del 2019 – che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti

accidentalmente pescati definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri. Il Senato è intervenuto nella formulazione della definizione di rifiuti volontariamente raccolti per specificare che si tratta dei « rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici », Tali previsioni, intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati. L'integrazione alla norma approvata dalla Camera intende favorire la raccolta volontaria non solo durante apposite campagne di pulizia, ma anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.

L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento. Le modifiche al comma 1 apportate al Senato riguardano l'eliminazione dello specifico riferimento ai rifiuti marini – dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – nonché il richiamo alla citata direttiva numero 883 del 2019 che ha disciplinato la materia equiparando tali rifiuti ai « rifiuti delle navi » (e non più ai rifiuti « prodotti » dalle navi). Il comma 2, introdotto al Senato, specifica che per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 3 consente al comandante della nave (o anche, in virtù di una modifica al testo ap-

provata al Senato, al « conducente del natante ») di conferire i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, predisposto dall'Autorità di sistema portuale o dal comune che provvede con apposite strutture oppure, in porti di ridotte dimensioni, nell'ambito del sistema comunale di gestione. Il comma 5 specifica quindi che il conferimento è gratuito e – a seguito dell'integrazione apportata al Senato – che esso avviene previa pesatura. Sempre al Senato si è inteso richiamare esplicitamente la norma che detta le condizioni per il (Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis del codice). Il comma 6 introduce nel codice dell'ambiente la definizione di rifiuti accidentalmente pescati, con una novella che il Senato ha inteso apportare all'articolo 183, e non più all'articolo 184, del citato codice. Il comma 7, identico a quello approvato alla Camera, specifica che i costi di gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, e, coerentemente, il comma 8 rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza. In conseguenza di una integrazione del Senato, all'ARERA sono adesso attribuiti anche compiti di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente di cui al comma 7.

Infine, il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che tra le misure premiali sono escluse le provvidenze economiche. Su questo aspetto, merita sottolineare come la collaborazione degli operatori economici e, in particolare, dei pescatori sia fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha

ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che « i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato ».

L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia. Anche in tale ambito il Senato, al comma 1, ha integrato le norme approvate dalla Camera in merito all'organizzazione delle suddette campagne – che sostanzialmente ne rimette la disciplina di dettaglio ad un decreto interministeriale – per consentire altresì che i rifiuti possano essere volontariamente raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici. Non è stato modificato il comma 2, che reca una disciplina transitoria mentre, con riguardo al novero dei soggetti promotori, indicati al comma 3, il Senato ha integrato il nutrito elenco aggiungendo le associazioni di categoria.

L'articolo 4, in materia di *end of waste* e il cui testo non è stato modificato, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.

L'articolo 5, anch'esso non modificato, reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi. La norma intende ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi. Al Senato è stata anche riportato nel dibattito l'esito di uno studio del CNR e ISPRA secondo cui ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il

monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato. Al fine quindi di intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare con strumenti idonei, la norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Misure che, ovviamente, dovranno essere compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Si affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 7, oggetto di doppia deliberazione conforme, si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

L'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. A tale disposizione il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione. È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.

L'articolo 9 sostanzialmente immutato, reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente. L'articolo 10 non modificato presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della « Giornata del mare », le iniziative promosse per la cono-

scenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 11, anch'esso oggetto di doppia deliberazione conforme, prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti. Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.

Riferisce quindi che al Senato è stato introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. In particolare, il comma 1 definisce come « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico. Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare.

L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione. Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico. L'unica modifica apportata al Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione. Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale « tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti ». Nel te-

sto licenziato dal Senato scompare la precisazione « maggiormente impattanti » e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione. Non sono invece state modificate le disposizioni che novellano l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione, né la disciplina di autorizzazione degli scarichi degli impianti di desalinizzazione recata ai commi 2, 3 e 4 che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri specifici.

L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione – nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.

L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente. Al Senato non sono state modificate le funzioni – relative al contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori; monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, ma ne è stata articolata in modo diverso la composizione. In particolare, è stato aggiunto ai rappresentanti dei Ministeri anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Ancora, con riguardo ai rappresentanti del mondo scientifico, due sono stati assegnati all'ISPRA. Infine, è stata prevista anche la presenza di un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale. L'articolo 16, non modificato, prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.

L'articolo 17 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Maria Chiara GADDA (IV) rivolge al relatore una richiesta di chiarimento circa la portata delle disposizioni dell'articolo 2 in materia di gestione dei rifiuti acciden-

talmente pescati nonché in ordine all'effettiva portata delle disposizioni previste nel nuovo articolo 12 in materia di prodotti che rilasciano microfibre. In particolare si chiede quali siano le norme tecniche da applicare per l'etichettatura di tali prodotti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza quali siano i tempi per l'espressione del parere di competenza, anche al fine di valutare alcuni approfondimenti chieste da alcune associazioni.

Susanna CENNI, *presidente*, informa i colleghi che la Commissione di merito ha reso noto, per le vie brevi, che intenderebbe approvare il provvedimento in sede legislativa. Osserva, quindi, come i tempi per l'espressione del parere non sarebbero eccessivamente lunghi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Risoluzioni nn. 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti:
Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione stabilendo che essa deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico, nonché deve garantire che le attività di pesca e acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nel lungo termine, applicando un approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e un approccio alla gestione di tali attività basato sugli ecosistemi ma soprattutto si prevede che la PCP deve altresì contribuire ad un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compresa la pesca artigianale, sia su piccola scala o costiera;

il citato regolamento si estrinseca operativamente nell'adozione di piani pluriennali per le attività di pesca contenenti misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione dello sforzo di pesca; ciascun piano di gestione pluriennale prevede obiettivi per la gestione degli stock ittici e può anche includere altre norme specifiche in materia di conservazione. Inoltre, i piani pluriennali devono includere un obiettivo in termini di rendimento massimo sostenibile e un termine per il suo raggiungimento;

il regolamento (UE) n. 2019/1022 (cosiddetto *WestMed*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, infatti, istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock

demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, stabilendo, tra le altre cose, una riduzione rilevante (da un iniziale 10 per cento fino ad arrivare al 30 per cento) dello sforzo di pesca per le *Geographical Subareas* (Gsa) interessate;

il regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 ha stabilito, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, mentre il regolamento (UE) n. 2021/90 del 28 gennaio 2021 prevede che, al fine di garantire il raggiungimento del Rendimento massimo sostenibile (M_{sy}), ovvero un parametro che indica la sostenibilità dell'attività di pesca, siano applicate, almeno fino al 2023, determinate percentuali di riduzione dello sforzo di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero applicato a tutte le citate *Geographical Subareas* del Mediterraneo dando così applicazione al regolamento n. 2019/1022;

la disciplina europea ha previsto la presenza di organismi consultivi che svolgono le proprie funzioni all'interno del procedimento decisionale relativo alla politica comune della pesca. Tra questi il « Comitato scientifico tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) » e la « Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) » la quale promuove la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine anche attraverso raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri;

le possibilità di pesca sono assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascun stock o ciascun tipo di pesca;

le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) promuovono la conservazione e la gestione razionale delle risorse biologiche marine anche attraverso l'adozione di raccomandazioni e di misure gestionali vincolanti per gli Stati membri, tra cui quelle relative a specifiche attività di pesca individuando, quindi, misure di gestione delle risorse della pesca nell'area di applicazione;

la CGPM adotta, quindi, misure vincolanti relative alla gestione della pesca e alla tutela delle risorse marine viventi e degli ambienti ed ecosistemi marini da cui tali risorse dipendono; quindi, queste raccomandazioni, avendo natura vincolante per gli Stati membri, intervengono direttamente a disciplinare l'attività di pesca in tutti gli Stati membri, e le nostre marinerie si trovano a doversi districare tra regolamenti, raccomandazioni e quant'altro per poter svolgere un'attività economica delle più importanti del mondo, fonte di ricchezza, occupazione e salute per i consumatori;

la nuova disposizione, dettata dal regolamento (UE) n. 2021/90, prevede il raddoppio delle giornate di fermo pesca tecnico che segue i 30 giorni di fermo pesca biologico: uno stop che passa da 15 a 30 giorni per barche inferiori ai 24 metri e da 20 a 40 giorni per quelle di lunghezza superiore;

rilevato che:

il settore della pesca, per tutelare la risorsa ittica, negli ultimi 3 anni ha ridotto lo sforzo di pesca del 20 per cento e nel solo 2020 del 10 per cento, e ha rispettato le chiusure spazio temporali, come previsto dall'attuale piano di gestione, con ripercussioni sulle dimensioni della flotta di pesca nazionale, ridottasi di oltre il 16 per cento nell'ultimo decennio;

secondo dati del 2019, l'Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel Mediterraneo e Mar Nero, con volumi di poco inferiori alle 250 mila tonnellate (15 per cento del totale) e un valore di 754 milioni di euro (29 per cento del totale);

per i pescatori italiani, la riduzione dello sforzo di pesca si traduce, soprattutto per le piccole barche a strascico, in più ore in mare per poter sfruttare i pochi giorni che rimangono per pescare e non si tiene in considerazione che una maggiore operatività giornaliera implica importanti ripercussioni e rischi per la sicurezza dei pescatori medesimi; inoltre, manca un sistema efficace di ammortizzatori e politiche di mercato in grado di compensare i periodi di interruzione dell'attività di pesca: una situazione che viene ritenuta non più sostenibile economicamente;

la pesca, infatti, ha un'alta mortalità e pericolosità ed è scientificamente dimostrato quanto i pescatori siano esposti ad altissimi rischi per la salute, derivanti proprio dalla continua esposizione agli agenti atmosferici durante le lunghe giornate in mare e lavorando molto spesso anche durante la notte;

nel complesso, per alcuni segmenti di flotta, le giornate di effettiva operatività sono scese a 140 l'anno, livello tale da rendere non più economicamente sostenibile l'attività di pesca; infatti, con meno di 170 giornate di pesca e costi fissi immutati superiori ai ricavi, le riduzioni dello sforzo di pesca comportano un danno, irrecuperabile al settore – già duramente colpito dall'emergenza COVID – in termini di fatturato e occupazione mettendo a rischio la sopravvivenza delle marinerie italiane;

nei primi giorni di giugno 2021, la Spagna in sessione plenaria del Parlamento, ha approvato una mozione per sollecitare il Governo a fermare l'esecuzione dell'ordinanza APA/423/2020 del piano di in pesca demersale nel Mediterraneo, finché non venga dimostrata – supportata da dati scientificamente effettivi – l'esistenza di un eccessivo sfruttamento della pesca da parte della loro flotta; il Parlamento spagnolo ha inoltre chiesto al Governo che, in sede europea, venga data una nuova interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1022, al fine di studiare un nuovo Piano di gestione che consenta la sopravvivenza e sostenibilità sia della flotta delle Isole Baleari che delle risorse ittiche;

rilevato, altresì, che:

con una nota del 14 giugno 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato alle associazioni di categoria della pesca professionale e alle autorità marittime che, a partire dalla mezzanotte dello stesso 14 giugno, da una verifica dei dati relativi allo sforzo di pesca, è risultato che la quota disponibile per le attività di pesca delle unità con L.f.t. superiore a 24 metri (EFF2/MED2_TR4), che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, sia stato superato e pertanto ha stabilito, al fine di tutelare le economie delle imprese e non incorrere in violazioni che possano comportare il superamento della quota nazionale, la chiusura immediata delle suddette attività di pesca nelle GSA 9 (Mar Ligure e Mar Tirreno Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) e GSA 11 (Mar di Sardegna Orientale e Occidentale);

la predetta misura ha trovato conferma con dispaccio protocollato n. 0365055 del 13 agosto 2021, con cui il superamento della quota di attività è stata rilevata per unità con LFT compreso tra 12 e 18 metri (EFF1/MED2_TR2) e LFT compreso tra 18 e 24 metri (EFF1/MED2_TR3);

a seguito di questa chiusura, dall'oggi al domani, per le imbarcazioni che effettuano tale tipo di attività non è stato più consentito effettuare l'attività di pesca, nelle GSA indicate, né procedere alle conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazione;

con le nuove norme europee che tagliano le giornate di pesca, le imprese del settore stanno già registrando una riduzione pari al 20 per cento di fatturato, con 8 imprese su 10 che rischiano la chiusura della loro attività;

la programmazione della pesca, sia a livello europeo che a livello nazionale, deve fornire agli operatori gli strumenti necessari per monitorare, anche in tempo reale, l'andamento degli stock ittici scongiurando sospensioni immediate e repentine delle attività, consentendo invece di disporre di margini temporali nei quali rimodulare l'attività ittica stessa;

queste continue riduzioni dello sforzo di pesca, oltre alle conseguenze sopra citate, ha conseguenze anche per i consumatori in quanto verrebbero favorite ulteriormente le importazioni di prodotti ittici stranieri;

quando si parla di pesca nel Mediterraneo, ci si riferisce essenzialmente all'Italia, perché Spagna e Francia svolgono le loro attività ittiche nel Mare del Nord e nelle acque dei Paesi terzi extra mediterranei, secondo accordi commerciali negoziati dall'Unione europea, facendo aumentare il numero delle flotte di pescherecci dei Paesi rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente;

al netto di queste difficoltà registrate dal settore nazionale, vi sono anche difficoltà di gestione internazionale, in quanto assoggettare un peschereccio italiano ad un regolamento europeo molto restrittivo per preservare la fauna marina quando altri pescherecci extra europei operano in modo indiscriminato con attrezzi di pesca invasivi e vietati in ambito europeo, nonché svolgono l'attività di pesca per tutti i giorni dell'anno, è una questione che va urgentemente discussa e risolta in ambito europeo perché il protrarsi di questa situazione contribuirà ad estinguere imprese ittiche italiane e alla scomparsa della professione di pescatore,

il settore ittico è stato fortemente colpito dalla chiusura dei canali « Ho.Re.Ca. », che ha causato perdite per 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, oltre al costo per garantire a bordo distanziamento e misure di sicurezza, mettendo in difficoltà una flotta da traino nazionale che conta oltre 2.300 imbarcazioni per circa 6.000 pescatori; nell'arco di trent'anni, circa il 33 per cento delle imprese ittiche ha chiuso, causando la perdita di 18 mila posti di lavoro, con la flotta ridotta ad appena 12 mila unità e con una vetusta età media del naviglio di circa 36 anni;

il 13 luglio 2021 è stato pubblicato il regolamento UE n. 2021/1139 del 7 luglio 2021, con il quale viene istituito il Feampa

(Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura), nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027. Il regolamento indica le operazioni o le spese non ammissibili nell'ambito del Feampa, lasciando maggiore margine di discrezionalità agli Stati membri nell'ambito della programmazione nazionale che dovranno tener conto delle loro specificità regionali o locali. Gli interventi sono mirati a: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a favore dello sviluppo logistico per i settori della pesca e dell'acquacoltura, sono fondamentali per la conservazione delle risorse ittiche e per la creazione di nuovi posti di lavoro;

il comparto ittico nazionale deve essere anche supportato in modo da sostenere l'adeguamento dell'imbarcazione a livello tecnologico, l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci e di tutta la filiera ittica. Tali sostegni dovrebbero includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture;

con la riduzione delle attività di pesca viene meno anche la possibilità di portare in tavola pesce *Made in Italy*, favorendo gli arrivi dall'estero di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelli italiani;

la sicurezza alimentare dipende da mercati efficienti e ben organizzati che migliorino la trasparenza la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento, nonché le informazioni fornite ai consumatori,

impegna il Governo:

a) ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee, affinché siano modificati i regolamenti europei per tutelare il

comparto ittico nazionale, in quanto la riduzione costante delle giornate di pesca, per i sistemi trainanti, risulta incoerente con la redditività delle singole imprese di pesca, ormai arrivate al limite della sussistenza economica, evitando così una ulteriore riduzione delle giornate per il 2022 e l'avvio di un dialogo per declinare una diversa gestione dello sforzo di pesca che esuli dal calcolo delle giornate in mare;

b) ad adottare iniziative per instaurare un meccanismo di monitoraggio e pianificazione delle attività di pesca, anche con la creazione di banche dati comuni, fruibili ed accessibili, basato su aggiornamenti in tempo reale, attivando così un meccanismo di controllo che possa valutare e declinare la gestione alieutica della risorsa ittica stabilendo una programmazione dinamica dello sforzo di pesca, interloquendo con il settore e dando i giusti preavvisi nel raggiungimento delle soglie previste in caso di TAC o numero di giornate;

c) ad adottare iniziative per armonizzare e razionalizzare il lavoro degli enti di ricerca coinvolti nella raccolta di dati ed analisi del pescato, dei dati raccolti attraverso il *log-book* (giornale di bordo) di pesca, allo scopo di rendere le informazioni raccolte sullo stato della risorsa maggiormente fruibili dall'organo decisore e dalla categoria dei pescatori per una più efficace gestione biologica ed economica della risorsa ittica;

d) ad agevolare, in accordo con le regioni, l'attuazione di piani di gestione e della pesca scientifica, al fine di rimodulare le limitazioni sullo sforzo di pesca e sul mantenimento, recupero e salvaguardia di alcune tipologie di pesca tradizionale;

e) ad adottare iniziative per aprire i necessari tavoli europei ed internazionali per garantire l'applicazione degli standard qualitativi e delle prescrizioni tecniche, sociali ed ambientali vigenti per la politica comune della pesca nell'area mediterranea anche ai Paesi extraeuropei operanti nella medesima area;

f) ad adottare iniziative per l'armonizzazione degli strumenti di gestione na-

zionale con quelli comunitari, sulla base di metodologie scientifiche intraprendendo con gli altri Paesi dell'Unione europea del Mediterraneo, una politica di condivisione della gestione della risorsa e delle misure da attuare per salvaguardare l'economia della pesca Mediterranea;

g) ad evidenziare, nelle opportune sedi europee, la problematica dell'aumento delle imbarcazioni extra europee che svolgono l'attività di pesca nel Mediterraneo, le quali non sono assoggettate ai regolamenti dell'Unione europea ed utilizzano attrezzi da pesca vietati internazionalmente, senza che vi sia alcun controllo e monitoraggio sullo sforzo di pesca;

h) a promuovere iniziative tese a favorire un censimento delle infrastrutture portuali in cui sono presenti aree dedicate al settore ittico, garantendo spazi a mare e terra, nonché un censimento delle imbarcazioni da pesca, attraverso il quale definire lo stato attuale della flotta, e program-

mare in modo puntuale interventi di modernizzazione in termini tecnologici e di minor impatto ambientale della flotta stessa;

i) ad adottare iniziative che rendano attrattivo l'intero comparto ittico, rilanciando il consumo di prodotti ittici italiani e promuovendo le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

l) ad assumere le iniziative di competenza per dotare il settore della pesca degli strumenti finanziari e delle risorse umane necessarie a raccogliere la sfida del nuovo corso europeo favorito dall'istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa);

m) a promuovere lo sviluppo della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche del Mediterraneo attraverso misure che favoriscano l'economia blu sostenibile, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e la riduzione dei rifiuti marini.

ALLEGATO 2

**Risoluzioni nn. 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti:
Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.****TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione stabilendo che essa deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico, nonché deve garantire che le attività di pesca e acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nel lungo termine, applicando un approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e un approccio alla gestione di tali attività basato sugli ecosistemi ma soprattutto si prevede che la PCP deve altresì contribuire ad un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compresa la pesca artigianale, sia su piccola scala o costiera;

il citato regolamento si estrinseca operativamente nell'adozione di piani pluriennali per le attività di pesca contenenti misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione dello sforzo di pesca; ciascun piano di gestione pluriennale prevede obiettivi per la gestione degli stock ittici e può anche includere altre norme specifiche in materia di conservazione. Inoltre, i piani pluriennali devono includere un obiettivo in termini di rendimento massimo sostenibile e un termine per il suo raggiungimento;

il regolamento (UE) n. 2019/1022 (cosiddetto *WestMed*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, infatti, istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock

demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, stabilendo, tra le altre cose, una riduzione rilevante (da un iniziale 10 per cento fino ad arrivare al 30 per cento) dello sforzo di pesca per le *Geographical Subareas* (Gsa) interessate;

il regolamento (UE) n. 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 ha stabilito, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, mentre il regolamento (UE) n. 2021/90 del 28 gennaio 2021 prevede che, al fine di garantire il raggiungimento del Rendimento massimo sostenibile (M_{sy}), ovvero un parametro che indica la sostenibilità dell'attività di pesca, siano applicate, almeno fino al 2023, determinate percentuali di riduzione dello sforzo di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero applicato a tutte le citate *Geographical Subareas* del Mediterraneo dando così applicazione al regolamento n. 2019/1022;

la disciplina europea ha previsto la presenza di organismi consultivi che svolgono le proprie funzioni all'interno del procedimento decisionale relativo alla politica comune della pesca. Tra questi il « Comitato scientifico tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) » e la « Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) » la quale promuove la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine anche attraverso raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri;

le possibilità di pesca sono assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascun stock o ciascun tipo di pesca;

le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) promuovono la conservazione e la gestione razionale delle risorse biologiche marine anche attraverso l'adozione di raccomandazioni e di misure gestionali vincolanti per gli Stati membri, tra cui quelle relative a specifiche attività di pesca individuando, quindi, misure di gestione delle risorse della pesca nell'area di applicazione;

la CGPM adotta, quindi, misure vincolanti relative alla gestione della pesca e alla tutela delle risorse marine viventi e degli ambienti ed ecosistemi marini da cui tali risorse dipendono; quindi, queste raccomandazioni, avendo natura vincolante per gli Stati membri, intervengono direttamente a disciplinare l'attività di pesca in tutti gli Stati membri, e le nostre marinerie si trovano a doversi districare tra regolamenti, raccomandazioni e quant'altro per poter svolgere un'attività economica delle più importanti del mondo, fonte di ricchezza, occupazione e salute per i consumatori;

la nuova disposizione, dettata dal regolamento (UE) n. 2021/90, prevede il raddoppio delle giornate di fermo pesca tecnico che segue i 30 giorni di fermo pesca biologico: uno stop che passa da 15 a 30 giorni per barche inferiori ai 24 metri e da 20 a 40 giorni per quelle di lunghezza superiore;

rilevato che:

il settore della pesca, per tutelare la risorsa ittica, negli ultimi 3 anni ha ridotto lo sforzo di pesca del 20 per cento e nel solo 2020 del 10 per cento, e ha rispettato le chiusure spazio temporali, come previsto dall'attuale piano di gestione, con ripercussioni sulle dimensioni della flotta di pesca nazionale, ridottasi di oltre il 16 per cento nell'ultimo decennio;

secondo dati del 2019, l'Italia è il secondo maggior produttore di pesca nel Mediterraneo e Mar Nero, con volumi di poco inferiori alle 250 mila tonnellate (15 per cento del totale) e un valore di 754 milioni di euro (29 per cento del totale);

per i pescatori italiani, la riduzione dello sforzo di pesca si traduce, soprattutto per le piccole barche a strascico, in più ore in mare per poter sfruttare i pochi giorni che rimangono per pescare e non si tiene in considerazione che una maggiore operatività giornaliera implica importanti ripercussioni e rischi per la sicurezza dei pescatori medesimi; inoltre, manca un sistema efficace di ammortizzatori e politiche di mercato in grado di compensare i periodi di interruzione dell'attività di pesca: una situazione che viene ritenuta non più sostenibile economicamente;

la pesca, infatti, ha un'alta mortalità e pericolosità ed è scientificamente dimostrato quanto i pescatori siano esposti ad altissimi rischi per la salute, derivanti proprio dalla continua esposizione agli agenti atmosferici durante le lunghe giornate in mare e lavorando molto spesso anche durante la notte;

nel complesso, per alcuni segmenti di flotta, le giornate di effettiva operatività sono scese a 140 l'anno, livello tale da rendere non più economicamente sostenibile l'attività di pesca; infatti, con meno di 170 giornate di pesca e costi fissi immutati superiori ai ricavi, le riduzioni dello sforzo di pesca comportano un danno, irrecuperabile al settore – già duramente colpito dall'emergenza COVID – in termini di fatturato e occupazione mettendo a rischio la sopravvivenza delle marinerie italiane;

nei primi giorni di giugno 2021, la Spagna in sessione plenaria del Parlamento, ha approvato una mozione per sollecitare il Governo a fermare l'esecuzione dell'ordinanza APA/423/2020 del piano di in pesca demersale nel Mediterraneo, finché non venga dimostrata – supportata da dati scientificamente effettivi – l'esistenza di un eccessivo sfruttamento della pesca da parte della loro flotta; il Parlamento spagnolo ha inoltre chiesto al Governo che, in sede europea, venga data una nuova interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1022, al fine di studiare un nuovo Piano di gestione che consenta la sopravvivenza e sostenibilità sia della flotta delle Isole Baleari che delle risorse ittiche;

rilevato, altresì, che:

con una nota del 14 giugno 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato alle associazioni di categoria della pesca professionale e alle autorità marittime che, a partire dalla mezzanotte dello stesso 14 giugno, da una verifica dei dati relativi allo sforzo di pesca, è risultato che la quota disponibile per le attività di pesca delle unità con L.f.t. superiore a 24 metri (EFF2/MED2_TR4), che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, sia stato superato e pertanto ha stabilito, al fine di tutelare le economie delle imprese e non incorrere in violazioni che possano comportare il superamento della quota nazionale, la chiusura immediata delle suddette attività di pesca nelle GSA 9 (Mar Ligure e Mar Tirreno Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) e GSA 11 (Mar di Sardegna Orientale e Occidentale);

la predetta misura ha trovato conferma con dispaccio protocollato n. 0365055 del 13 agosto 2021, con cui il superamento della quota di attività è stata rilevata per unità con LFT compreso tra 12 e 18 metri (EFF1/MED2_TR2) e LFT compreso tra 18 e 24 metri (EFF1/MED2_TR3);

a seguito di questa chiusura, dall'oggi al domani, per le imbarcazioni che effettuano tale tipo di attività non è stato più consentito effettuare l'attività di pesca, nelle GSA indicate, né procedere alle conseguenti operazioni di sbarco e commercializzazione;

con le nuove norme europee che tagliano le giornate di pesca, le imprese del settore stanno già registrando una riduzione pari al 20 per cento di fatturato, con 8 imprese su 10 che rischiano la chiusura della loro attività;

la programmazione della pesca, sia a livello europeo che a livello nazionale, deve fornire agli operatori gli strumenti necessari per monitorare, anche in tempo reale, l'andamento degli stock ittici scongiurando sospensioni immediate e repentine delle attività, consentendo invece di disporre di margini temporali nei quali rimodulare l'attività ittica stessa;

queste continue riduzioni dello sforzo di pesca, oltre alle conseguenze sopra citate, ha conseguenze anche per i consumatori in quanto verrebbero favorite ulteriormente le importazioni di prodotti ittici stranieri;

quando si parla di pesca nel Mediterraneo, ci si riferisce essenzialmente all'Italia, perché Spagna e Francia svolgono le loro attività ittiche nel Mare del Nord e nelle acque dei Paesi terzi extra mediterranei, secondo accordi commerciali negoziati dall'Unione europea, facendo aumentare il numero delle flotte di pescherecci dei Paesi rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente;

al netto di queste difficoltà registrate dal settore nazionale, vi sono anche difficoltà di gestione internazionale, in quanto assoggettare un peschereccio italiano ad un regolamento europeo molto restrittivo per preservare la fauna marina quando altri pescherecci extra europei operano in modo indiscriminato con attrezzi di pesca invasivi e vietati in ambito europeo, nonché svolgono l'attività di pesca per tutti i giorni dell'anno, è una questione che va urgentemente discussa e risolta in ambito europeo perché il protrarsi di questa situazione contribuirà ad estinguere imprese ittiche italiane e alla scomparsa della professione di pescatore,

il settore ittico è stato fortemente colpito dalla chiusura dei canali « Ho.Re.Ca. », che ha causato perdite per 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, oltre al costo per garantire a bordo distanziamento e misure di sicurezza, mettendo in difficoltà una flotta da traino nazionale che conta oltre 2.300 imbarcazioni per circa 6.000 pescatori; nell'arco di trent'anni, circa il 33 per cento delle imprese ittiche ha chiuso, causando la perdita di 18 mila posti di lavoro, con la flotta ridotta ad appena 12 mila unità e con una vetusta età media del naviglio di circa 36 anni;

il 13 luglio 2021 è stato pubblicato il regolamento UE n. 2021/1139 del 7 luglio 2021, con il quale viene istituito il Feampa

(Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura), nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027. Il regolamento indica le operazioni o le spese non ammissibili nell'ambito del Feampa, lasciando maggiore margine di discrezionalità agli Stati membri nell'ambito della programmazione nazionale che dovranno tener conto delle loro specificità regionali o locali. Gli interventi sono mirati a: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a favore dello sviluppo logistico per i settori della pesca e dell'acquacoltura, sono fondamentali per la conservazione delle risorse ittiche e per la creazione di nuovi posti di lavoro;

il comparto ittico nazionale deve essere anche supportato in modo da sostenere l'adeguamento dell'imbarcazione a livello tecnologico, l'innovazione e gli investimenti a bordo dei pescherecci e di tutta la filiera ittica. Tali sostegni dovrebbero includere azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture;

con la riduzione delle attività di pesca viene meno anche la possibilità di portare in tavola pesce *Made in Italy*, favorendo gli arrivi dall'estero di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelli italiani;

la sicurezza alimentare dipende da mercati efficienti e ben organizzati che migliorino la trasparenza la stabilità, la qualità e la diversità della catena di approvvigionamento, nonché le informazioni fornite ai consumatori,

impegna il Governo:

a) ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee, affinché siano modificati i regolamenti europei per tutelare il

comparto ittico nazionale, in quanto la riduzione costante delle giornate di pesca, per i sistemi trainanti, risulta incoerente con la redditività delle singole imprese di pesca, ormai arrivate al limite della sussistenza economica, evitando così una ulteriore riduzione delle giornate per il 2022 rispetto ai piani di gestione nazionali e l'avvio di un dialogo per declinare una diversa gestione dello sforzo di pesca che esuli dal calcolo delle giornate in mare;

b) ad adottare iniziative per instaurare un meccanismo di monitoraggio e pianificazione delle attività di pesca, anche con l'utilizzo di banche dati basate su aggiornamenti in tempo reale, attivando così un meccanismo di controllo che possa valutare e declinare la gestione della risorsa ittica stabilendo una programmazione dinamica dello sforzo di pesca, interloquendo con il settore e dando i giusti preavvisi nel raggiungimento delle soglie previste in caso di totale ammissibile di cattura (TAC) o numero di giornate;

c) ad agevolare, in accordo con le regioni, per le opportune concertazioni e pianificazioni, l'attuazione di piani di gestione e della pesca scientifica, al fine di rimodulare le limitazioni sullo sforzo di pesca e sul mantenimento, recupero e salvaguardia di alcune tipologie di pesca tradizionale;

d) ad adottare iniziative per aprire i necessari tavoli europei ed internazionali per garantire l'applicazione degli standard qualitativi e delle prescrizioni tecniche, sociali ed ambientali vigenti per la politica comune della pesca nell'area mediterranea anche ai Paesi extraeuropei operanti nella medesima area;

e) ad adottare iniziative per l'armonizzazione degli strumenti di gestione nazionale con quelli comunitari, sulla base di metodologie scientifiche intraprendendo con gli altri Paesi dell'Unione europea del Mediterraneo, una politica di condivisione della gestione della risorsa e delle misure da attuare per salvaguardare l'economia della pesca Mediterranea;

f) ad evidenziare, nelle opportune sedi europee, la problematica dell'aumento delle

imbarcazioni extra europee che svolgono l'attività di pesca nel Mediterraneo, le quali non sono assoggettate ai regolamenti dell'Unione europea ed utilizzano attrezzi da pesca vietati internazionalmente, senza che vi sia alcun controllo e monitoraggio sullo sforzo di pesca;

g) a promuovere iniziative tese a favorire un censimento delle infrastrutture portuali in cui sono presenti aree dedicate al settore ittico, garantendo spazi a mare e terra, nonché un censimento delle imbarcazioni da pesca, attraverso il quale definire lo stato attuale della flotta, e programmare in modo puntuale interventi di modernizzazione in termini tecnologici e di minor impatto ambientale della flotta stessa;

h) ad adottare iniziative che rendano attrattivo l'intero comparto ittico, rilanciando il consumo di prodotti ittici italiani e promuovendo le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

i) ad assumere le iniziative di competenza per dotare il settore della pesca degli strumenti finanziari e delle risorse umane necessarie a raccogliere la sfida del nuovo corso europeo favorito dall'istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa);

l) a promuovere lo sviluppo della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche del Mediterraneo attraverso misure che favoriscano l'economia blu sostenibile, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e la riduzione dei rifiuti marini.

(8-00145) « Viviani, Incerti, Caretta, Benedetti, Dall'Osso, Gadda, Gagnarli, Nevi, Avossa, Bilotti, Bubisutti, Cadeddu, Cappelani, Cassese, Cenni, Ciaburro, Cillis, Critelli, Frailis, Gallinella, Gastaldi, Germanà, Golinelli, L'Abbate, Liuni, Lolini, Loss, Maglione, Manca, Manzato, Marzana, Parentela, Pignatone, Tarantino ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	238
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	238

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	239
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone di modificare l'ordine di esame dei provvedimenti previsti per la seduta odierna, anticipando come primo punto il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 ».

La Commissione concorda.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Segnala a tal fine che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti (favorevole con osservazione), Attività produttive, Lavoro (favorevole con osservazione) e Affari sociali e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Fa presente,

inoltre, che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione e si procederà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice.

Chiede quindi se vi sono colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto.

Tommaso FOTI (FDI), preannuncia il proprio voto contrario motivandolo in ragione del mantenimento nel testo del provvedimento delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che non sono a suo avviso supportate da alcuna ragione di compatibilità con la normativa europea, né trovano giustificazione in base all'ordinamento nazionale. Ricorda, in proposito, che la questione da egli sollevata è stata menzionata anche nelle premesse della relazione sul disegno di legge approvata dalla VIII Commissione, laddove si auspica che sia verificata la piena conformità alle prescrizioni della Commissione europea, nonché della giurisprudenza e della normativa unionale, del citato articolo 4 nella parte in cui incide sulla figura dell'agente immobiliare introducendo una nuova ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », nel testo trasmesso dal Senato, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore Marco Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni VI e XI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato.

Fa presente che il provvedimento si compone ora di 48 articoli, a fronte dei 18 articoli del testo originario, suddivisi in 5 capi, attinenti la materia fiscale, quella del lavoro, della sicurezza sul lavoro e quella finanziaria.

Avverte che, considerata la numerosità delle disposizioni contenute nel testo all'esame della Commissione e il loro carattere eterogeneo, si limiterà a descrivere sinteticamente le misure di particolare interesse per la Commissione, che sono principalmente ricomprese nel Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione esaustiva e analitica del provvedimento.

Nell'ambito del Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale, segnala in primo luogo alcune disposizioni di proroga di termini per adempimenti fiscali, ovvero gli articoli 1 e 1-*bis*, che riguardano mate-

rie disciplinate, oltre che dalla normativa nazionale, anche da quella comunitaria.

In particolare, l'articolo 1, modificato al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, tra cui rientra, oltre ai versamenti cd. « rottamazione-ter » e « saldo e stralcio », anche la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie UE. Le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 si considerano tempestive se versate entro il termine ora riunitificato al 9 dicembre 2021.

L'articolo 1-bis, comma 1, introdotto al Senato, proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19 (C(2020) 1863 final e successive modificazioni).

Segnala inoltre, nell'ambito dell'articolo 5 – che reca numerose disposizioni in materia fiscale, tra cui la rimodulazione delle risorse del Fondo per la « lotteria dei corrispettivi »; disposizioni per il credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, nonché norme in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – il comma 13, lettera a), che specifica che i contributi e le altre agevolazioni disposte, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19, sono assoggettate alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 (« Aiuti di importo limitato ») e 3.12 (« Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ») della citata Comunicazione della Commissione europea in materia di Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Nell'illustrare le modifiche apportate al Senato all'articolo 5 di maggiore interesse per la Commissione, fa presente che il comma 3-bis dell'articolo prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle

concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, estendendone al 30 giugno 2022 l'operatività a sostegno delle imprese, nelle forme e alle condizioni ammesse dal citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (tra cui: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati), nonché ampliandone l'operatività, a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti che alle tipologie di operazioni.

Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'obbligo di avvalersi del Sistema di Interscambio-SDI per la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, prorogando la possibilità di utilizzo del cosiddetto esterometro. Pertanto, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria solo a partire dal nuovo termine di decorrenza anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

I commi 15-bis e 15-ter prevedono la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, finalizzate a rispondere alla pandemia di COVID-19, effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea. Evidenzia che le disposizioni in esame recepiscono la Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE sulle esenzioni temporanee alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni, in risposta alla pandemia di COVID-19, il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2021.

I commi da 15-quater a 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell'IVA al fine di definire la procedura di infrazione n. 2008/

2010 per non corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA). Ricorda che, secondo tale procedura di infrazione, alcune norme della disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 escludono indebitamente dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette oppure « esenti ». Le disposizioni introdotte dal Senato mirano pertanto a ricomprendere nell'ambito applicativo dell'imposta, qualificandole in alcuni casi come esenti, una serie di operazioni attualmente escluse (comma 15-*quater*). Per quanto riguarda le operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, viene prevista l'applicazione del regime IVA speciale forfettario, che comporta aggravii amministrativi limitati (comma 15-*quinquies*).

Il comma 15-*septies* modifica, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Testo Unico delle Accise (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) in relazione alle bevande alcoliche e all'alcol etilico, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato modifiche: alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di « piccoli produttori indipendenti » di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di « vino spumante », di « altre bevande fermentate ». Al riguardo, ricorda che l'articolo 14 del disegno di legge di delegazione europea 2021, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera (A.C. 3208-A), contiene uno specifico criterio direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. In particolare, l'articolo dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista

dalla medesima normativa UE, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata. Al riguardo, considerato che la lettera *f*) del comma 15-*septies* in esame recepisce sostanzialmente la deroga summenzionata, segnala l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo provvedendo nel caso ad espungere l'articolo 14 dal testo del disegno di legge di delegazione europea qualora fosse confermata la formulazione della norma del decreto-legge in esame.

L'articolo 5-*septies* – introdotto dal Senato – specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile. Sottolinea che la norma mira a ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, la quale ha precisato che l'articolo 146, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva 2006/112/CE, inerente ai servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione europea esenti dall'IVA, si interpreta nel senso che l'esenzione ivi prevista non si applica ad una prestazione di servizi di trasporto non resa direttamente al mittente o destinatario dei beni.

Concludendo la panoramica delle norme di carattere fiscale di interesse, menziona gli articoli 6 e 7, rispettivamente riguardanti gli incentivi a sostegno di marchi e brevetti e quelli a sostegno dell'*automotive* di nuova generazione.

In particolare, l'articolo 6 sostituisce la disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, tra cui la nuova normativa aggiunge anche i marchi d'impresa, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'articolo 7 reca il rifinanziamento per l'anno 2021 del Fondo per il rinnovo del

parco auto (cosiddetto « ecobonus auto elettriche »).

Nell'ambito del Capo II, dedicato al lavoro, segnala in particolare, per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 12-*quinquies*, inserito dal Senato, che prevede alcuni benefici fiscali e contributivi per le imprese che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico e per i lavoratori stessi, subordinando l'efficacia dei benefici medesimi all'autorizzazione della Commissione europea; è inoltre previsto un incentivo triennale, in misura pari al 70 per cento delle retribuzioni erogate, in favore dei datori di lavoro che occupino, a tempo indeterminato, lavoratori in questione. Viene in proposito richiamato il rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità.

Nell'ambito del Capo III, relativo alla sicurezza sul lavoro, segnala, per i profili di interesse, il richiamo, formulato dall'articolo 13, al necessario rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati – regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – nell'ambito della gestione e dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), gestito dall'INPDAP, e nell'ambito delle comunicazioni degli Organismi paritetici competenti in materia di sicurezza sul lavoro all'INPDAP e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

In conclusione, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame e l'incisività del lavoro svolto dal Senato, che ne ha arricchito notevolmente il contenuto, considerata la sua imminente calendarizzazione nei lavori dell'Assemblea, propone di esprimere un parere favorevole che, con-

corde la Commissione, procede a illustrare (*vedi allegato*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), sottolinea come le disposizioni introdotte dal Senato ai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 in materia di disciplina dell'IVA, miranti a ricomprendere nell'ambito applicativo dell'imposta, qualificandole in alcuni casi come esenti, una serie di operazioni attualmente escluse, rischiano di creare indebiti oneri amministrativi agli enti del Terzo settore, in particolare per le operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Nel ricordare che è stata istituita una apposita commissione in ordine agli profili fiscali degli enti del Terzo settore, auspica che la materia in oggetto possa essere affrontata complessivamente nel quadro della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore, che sono peraltro oggetto di modifiche anche da parte del disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato, ciò al fine di addivenire ad una disciplina organica degli aspetti fiscali in un ambito fondamentale del tessuto socio-economico del Paese.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14. 25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3395 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021, recante: « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »;

considerati in particolare, nell'ambito del Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale:

gli articoli 1 e 1-*bis*, che prorogano i termini per adempimenti fiscali inerenti fattispecie impositive concernenti anche la normativa comunitaria, quali la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie dell'UE e il recupero dell'IRAP non versata per errata applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;

l'articolo 5, comma 13, lettera *a*), che specifica che i contributi e le altre agevolazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19, sono assoggettate alle corrispondenti sezioni del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;

l'articolo 5, comma 3-*bis*, che prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri;

l'articolo 5, comma 6-*bis*, che proroga al 30 giugno 2022 l'operatività del cd. Patrimonio Destinato a sostegno delle imprese, nelle forme e alle condizioni ammesse dal citato Quadro temporaneo sugli

aiuti di Stato, ampliandone l'operatività, a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti che alle tipologie di operazioni;

l'articolo 5, comma 14-*ter*, che posticipa al 1° luglio 2022 l'obbligo di avvalersi del Sistema di Interscambio-SDI per la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, prorogando la possibilità di utilizzo del cosiddetto esterometro;

l'articolo 5, commi 15-*bis* e 15-*ter*, che, recependo la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021, prevede la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Commissione europea o di altri organismi europei al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19;

l'articolo 5, comma 15-*quater*, che al fine di un corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) interviene sulla disciplina dell'imposta con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

l'articolo 5, comma 15-*septies*, che modifica il Testo Unico Accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione alle bevande alcoliche e all'alcol etilico, al fine di recepire le modifiche apportate al regime delle accise sugli alcolici dalla direttiva 2020/1151/UE;

l'articolo 5-*septies*, che specifica alcune condizioni per la non imponibilità

IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16;

considerati inoltre, nell'ambito dei Capi II e III, riguardanti rispettivamente le materie del lavoro e della sicurezza sul lavoro:

L'articolo 12-*quinquies*, che prevede benefici fiscali e contributivi per le imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico e per i lavoratori stessi, subordinando l'efficacia dei benefici medesimi all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo inoltre l'erogazione di incentivi alle medesime imprese, nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità;

L'articolo 13, che richiama il necessario rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati – regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – nell'ambito della gestione e dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), gestito dall'INPDAP, e nell'ambito delle comunicazioni degli Organismi paritetici competenti in materia di sicurezza sul lavoro all'INPDAP e all'Ispettorato nazionale del lavoro;

rilevato che il sopra menzionato articolo 5, comma 15-*septies*, interviene sulla medesima materia disciplinata anche dall'articolo 14 e dall'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2021, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera (A.C. 3208-A), il quale contiene la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, prevedendo uno specifico criterio direttivo il quale, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee, dispone che, nell'attuare la direttiva, il Governo faccia ricorso alla deroga, esplicitamente prevista dalla medesima normativa UE, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata; tenuto conto, al riguardo, che la lettera *f*) del citato articolo 5, comma 15-*septies* del decreto-legge in esame recepisce sostanzialmente la deroga summenzionata e segnalata pertanto l'opportunità di un coordinamento normativo tra le citate disposizioni dei due provvedimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio Descalzi	245
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.15.

Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio Descalzi.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio DESCALZI il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-

UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S) e VITO (FI).

Il dott. DESCALZI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S) e VITO (FI).

La seduta termina alle 12.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AVVERTENZA	246
------------------	-----

Giovedì 9 dicembre 2021.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	247
Seguito audizione del professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana	247
Audizione del dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV – MISE	247

Giovedì 9 dicembre 2021. – Presidenza del vicepresidente VESCOVI. – Intervengono il professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana, e il dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV del MISE

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Seguito audizione del professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Dopo aver richiamato l'audizione già iniziata il 2 dicembre scorso, il PRESIDENTE pone quesiti all'audito.

Il dottor PASSALEVA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV – MISE.

Il dottor DI NAPOLI svolge una relazione.

Pone quesiti il PRESIDENTE.

Il dottor DI NAPOLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato l'attenzione dell'audito sui contenuti degli atti da lui citati, in relazione in particolare al verbale inerente alle irregolarità ritenute non sanabili con riferimento al Forteto, chiede all'audito stesso di inviare l'ulteriore documentazione da questi citata.

Il dottor DI NAPOLI preannuncia che invierà alla Commissione la suddetta ulteriore documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Audizione di Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, sull'operatività di « Garanzia Italia » (Svolgimento e conclusione)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

AUDIZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, sull'operatività di « Garanzia Italia ».
(*Svolgimento e conclusione*).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Pierfrancesco LATINI, Amministratore delegato di SACE, accompagnato dalla dottoressa Simonetta ACRI, *Chief Mid-Market Officer*, e dalla dottoressa Alessandra RICCI, Responsabile del Programma Garanzia Italia e *Green New Deal*.

Pierfrancesco LATINI, *Amministratore delegato di SACE*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (FI), a più riprese, il senatore Elio LANNUTTI (MISTO), il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), il deputato Davide ZANICHELLI (M5S) ed il senatore Massimo FERRO (FIBP-UDC), ai quali risponde Pierfrancesco LATINI, *Amministratore delegato di SACE*, il quale chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(*La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dottor Latini, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenogra-

fico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	250
AUDIZIONI:	
Audizione in videoconferenza del Sostituto Procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi (Svolgimento e conclusione)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	251

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione in videoconferenza del Sostituto Procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che essa nasce dalla necessità di approfondire le disfunzioni ordinamentali che hanno reso possibile la vicenda dei minori allontanati dai

Servizi sociali della Val d'Enza, nota mediaticamente come « caso Bibbiano ».

Valentina SALVI, *Sostituto Procuratore di Reggio Emilia*, riepiloga le indagini compiute dalla Procura e gli esiti che hanno avuto. Espone quindi le sue valutazioni sulle criticità che caratterizzano il sistema di allontanamento dei minori, in particolare relativamente al ruolo dei servizi sociali territoriali.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), e il senatore Simone PILLON (LEGA), le deputate Stefania ASCARI (M5S), Benedetta FIORINI (LEGA), Carla CANTONE (PD) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*.

Valentina SALVI, *Sostituto Procuratore di Reggio Emilia*, risponde ai quesiti.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità la dottoressa Salvi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto di procedere con le audizioni dei Garanti regionali dell'Infanzia, nonché di richiedere al Consiglio superiore della magistratura i dati relativi ai giudici onorari minorili operanti dal 2020 in poi, sulle modalità di selezione, sulle verifiche compiute in relazione al possesso dei requisiti.

Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione cinque esposti, riservati, e due esposti, di libera consultazione, tutti relativi a vicende di allontanamento di minori dalle famiglie di origine.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	252
Audizione del Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, col. Pasquale Aglieco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	252
Comunicazioni del Presidente	253
AVVERTENZA	253

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 18.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, col. Pasquale Aglieco.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del col. Pasquale Aglieco, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Pasquale AGLIECO, *Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Walter RIZZETTO (FdI), Claudio BORGHI (LEGA), Federico FORNARO (LEU), Marco LACCARRA (PD), ai quali risponde Pasquale AGLIECO, *Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma*.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.40.

Pasquale AGLIECO, *Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma*, riprende a svolgere la relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Walter RIZZETTO (FdI), Claudio BORGHI (LEGA), Federico FORNARO (LEU), Marco LACCARRA (PD), Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), Cosimo Maria FERRI (IV), Luca MIGLIORINO (M5S), Susanna CENNI (PD), Valentina D'ORSO (M5S), Andrea ROSSI (PD), ai quali risponde Pasquale AGLIECO, *Coman-*

dante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il col. Pasquale Aglieco per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni tenutesi il 10 ottobre e il 1° di-

cembre 2021, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, della collaborazione del dottor Luigi Furno e dell'avv. Mario Figliolia. La loro collaborazione, per la durata della legislatura, sarà a tempo parziale e a titolo gratuito.

La seduta termina alle 23.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno	254
<i>ALLEGATO (Proposta di modifica del regolamento interno approvata dalla Commissione)</i>	256
Comunicazioni del presidente	254
AUDIZIONI:	
Audizione di Paolo Mastino, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 11.15.

Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno.

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica di aver predisposto, come convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di modifica del Regolamento interno, al fine di elevare il numero massimo di consulenti.

Pone quindi in votazione la proposta di sostituire, all'articolo 20, comma 1, del Re-

golamento interno, le parole: «*nel limite massimo di 15 unità*» con le seguenti: «*nel limite massimo di 20 unità*».

La Commissione approva (*vedi allegato*).

Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, come convenuto, i deputati componenti della Commissione possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, del tenente colonnello Adolfo Gregori, dell'Arma dei carabinieri, e del dott. Filippo Paoli. La loro collaborazione sarà a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese).

Comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha risposto alla lettera da lui trasmessa a nome della Commissione, il 5 agosto scorso, per chiedere che la decisione di declassificare i documenti relativi

a Gladio e alla loggia massonica P2 fosse estesa anche ai documenti relativi al disastro della nave « Moby Prince ». In particolare, il Presidente del Consiglio ha precisato che non risultano atti o documenti relativi al disastro soggetti a classifiche di segretezza; per questo motivo, non sussistono i presupposti per inserire il disastro della nave « Moby Prince » entro l'ambito di applicazione delle direttive che hanno ad oggetto atti originariamente coperti da classifica di segretezza.

AUDIZIONI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

Audizione di Paolo Mastino, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce, l'audizione di Paolo Mastino, giornalista, del TG Regionale della Sardegna, che

è autore di un documentario intitolato « Buonasera, Moby Prince », realizzato in occasione del 25° anniversario del disastro.

Paolo MASTINO, *giornalista*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Pietro PITTALIS (FI), Donatella LEGNAIOLI (LEGA), Mara LAPIA (Misto), Manfredi POTENTI (Lega), Bernardo MARINO (M5S), Andrea ROMANO, *presidente*, che formulano osservazioni e pongono quesiti, ai quali risponde Paolo MASTINO, giornalista.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, le parole: « *nel limite massimo di 15 unità* » sono sostituite dalle seguenti: « *nel limite massimo di 20 unità* ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	257
Esame del regolamento interno	257
Comunicazioni del Presidente	258
ALLEGATO 1 (Regolamento interno)	259
ALLEGATO 2 (Delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno)	265

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 11.10 alle 11.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 17.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione)

Simone BALDELLI, *presidente*, comunica che è stata sottoposta nei giorni scorsi all'attenzione dei componenti della Commissione una proposta di regolamento interno, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della delibera 20 ottobre 2021 istitutiva della Commissione, disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione stessa. Come convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, non essendo pervenute proposte di modifica al testo in esame si procederà direttamente alla votazione degli articoli e quindi alla votazione finale. Pone quindi in votazione il testo in esame articolo per articolo e quindi nel suo complesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli da 1 a 21.

Con votazione finale la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di regolamento interno (*vedi allegato 1*).

Comunicazioni del Presidente.

Simone BALDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della delibera 20 ottobre 2021 istitutiva della Commissione, è stata adottata la delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti, che definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti acquisiti o per-

venuti alla Commissione, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito dei commissari, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Il testo della delibera così adottata è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO**TITOLO I
NORME APPLICABILI****Art. 1.***(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati 13 ottobre 2021, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE****Art. 2.***(Composizione e partecipazione alle sedute)*

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui al-

l'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

Art. 3.*(Ufficio di presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.*(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)***1. Il presidente:**

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il pro-

gramma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del

giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'op-

portunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3 della delibera istitutiva.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni

nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 13.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine di venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 15.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria dei casi di cui venga direttamente a conoscenza in ordine a violazioni del segreto apposto dalla Commissione su notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria che applica il regime di classificazione su indicazione del Presidente. Di tale regime è data comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.

(Relazioni alla Camera dei deputati)

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, una relazione annuale sulla sua attività e, al termine dei lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predi-

sporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della delibera istitutiva.

Art. 20.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la

ristorazione fruita presso le strutture della Camera. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 21.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

ALLEGATO 2

DELIBERA SUL REGIME DI CLASSIFICAZIONE E DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Art. 1.

(Atti e documenti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e, previa richiesta scritta, l'estrazione di copie degli atti e dei documenti liberi per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

(Atti e documenti riservati).

1. È consentita la consultazione degli atti e dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione degli atti e dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie degli atti e dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

Art. 3.

(Atti e documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti e dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione degli atti e dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giu-

ridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;

g) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come segreti.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	8
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	14
<i>AVVERTENZA</i>	16

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	20
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo (<i>Esame e rinvio</i>)	24
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di disabilità. Emendamenti C. 3347-A e abbinata (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Emendamenti C. 2372-A e abbinata. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
---	----

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61
--	----

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63
--	----

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	49
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	65
--	----

SEDE REFERENTE:

Variatione nella composizione della Commissione	57
---	----

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	57
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	68
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta di riformulazione presentata</i>)	69
---	----

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
---	----

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
--	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
--	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di Linda D'Ancona, magistrato sezione GIP del Tribunale di Napoli, e di Cinzia Marzia Locati, magistrato del Tribunale di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	70
------------------------------------	----

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71
SEDE CONSULTIVA:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
SEDE CONSULTIVA:	
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	88
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	96
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	97
Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi. C. 2715 Rizzo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	90

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	91
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Esame e rinvio</i>) .	93
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	95
DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	99
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; <i>b)</i> Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 3241 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 3367, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO (Proposte di riformulazione)</i>	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
ERRATA CORRIGE	121

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372-A	140
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758 Belotti: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole e dei comuni montani (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00144</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	149
7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa (<i>Seguito della discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 7-00741</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante Approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	152

Schema di decreto recante L'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2021. Atto n. 329 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	144
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole con una osservazione</i>)	146
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	153
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
--	-----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	155
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	161
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	156
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Nuova proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	164
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	174
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	182
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del documento « Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione ». Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	177
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) (<i>Seguito della discussione – Approvazione della risoluzione 8-00146</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	183
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	194
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	208
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	210
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	211
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	212
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	213

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (Seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero) ..	207
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di disabilità. Emendamenti C. 3347-424-1884-3108-3361-A ... 215

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 215

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 220

ERRATA CORRIGE 219

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 221

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

7-00743 Incerti: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145*) 221

ALLEGATO 1 (*Proposta di testo unificato*) 228

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 233

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 223

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 223

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 238

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 239

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 243

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 242

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio Descalzi 245

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AVVERTENZA 246

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori	247
Seguito audizione del professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana	247
Audizione del dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV – MISE	247

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	248
Audizione di Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, sull'operatività di « Garanzia Italia » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Sulla pubblicità dei lavori	250
AUDIZIONI:	
Audizione in videoconferenza del Sostituto Procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	251

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	252
Audizione del Comandante del Reparto Comando Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, col. Pasquale Aglieco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	252
Comunicazioni del Presidente	253
AVVERTENZA	253

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame di una proposta di modifica del Regolamento interno	254
<i>ALLEGATO (Proposta di modifica del regolamento interno approvata dalla Commissione)</i>	256
Comunicazioni del presidente	254
AUDIZIONI:	
Audizione di Paolo Mastino, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	257
Esame del regolamento interno	257
Comunicazioni del Presidente	258
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno)</i>	<i>259</i>
<i>ALLEGATO 2 (Delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento interno)</i>	<i>265</i>

PAGINA BIANCA



18SMC0167560